

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 22 GEN- NAIO 1998	<i>Pag.</i> 138
---	-----------------

ALLEGATO**COMMISSIONI PERMANENTI**

Variazioni nella composizione	140
-------------------------------------	-----

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	140
Assegnazione	140

AFFARI ASSEGNATI	<i>Pag.</i> 141
-------------------------------	-----------------

GOVERNO

Richieste di parere su documenti	142
Trasmissione di documenti	142

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a mozioni ed interrogazioni	143
Annunzio	143, 146
Interrogazioni da svolgere in Commis- sione	189

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Besso Cordero, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Carpi, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, De Martino Francesco, D'Urso, Fanfani, Figurelli, Giorgianni, Guerzoni, Lauria Michele, Leone, Lo Curzio, Manara, Manconi, Manis, Marini, Mazzuca Poggiolini, Miglio, Ossicini, Papini, Parola, Petrucci, Rocchi, Sartori, Taviani, Toia, Valiani, Vigevani, Viserta Costantini.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore: Tarolli, a Vienna, in visita al Parlamento austriaco in rappresentanza del Gruppo italiano dell'Unione interparlamentare.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal previsto previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Relazione orale)

Stralcio degli articoli 10 e 11 del testo proposto dalla Commissione (1388-ter)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1388. Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana si è concluso l'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Dobbiamo ora esaminare gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3, ma invito prima la senatrice segretario a dare lettura del parere della 5^a Commissione sui nuovi emendamenti al disegno di legge in esame.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i nuovi emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione che sull'ulteriore nuovo testo dell'emendamento 18.0.3, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è inserito il seguente: «Art. 6-bis - (*Referendum alternativo*) – 1. Un numero di elettori pari a 1/10 può esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del consiglio o per l'impiego alternativo di risorse finanziarie dell'ente ovvero per prelievo fiscale di risorse finanziarie con destinazione determinata. Qualora entro 90 giorni dal ricevimento della proposta il consiglio non la approvi senza modificazioni, essa è sottoposta a *referendum*. Il consiglio, entro il medesimo termine, può approvare un proprio progetto di atto, il quale è sottoposto al voto in alternativa alla proposta di iniziativa popolare.

2. Qualora l'iniziativa di cui al comma precedente sia approvata, ma non sia attuabile senza variazione del bilancio, la sua attuazione può essere rinviata dal consiglio non oltre l'esercizio successivo».

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è inserito il seguente: «Art. 6-bis - (*Controllo sociale degli utenti*) - 1. Gli statuti dei Comuni, delle Province e degli enti locali disciplinano le modalità della vigilanza degli utenti dei servizi pubblici sulla conduzione dei servizi stessi, anche se gestiti in forma indiretta.

2. Associazioni di utenti o di cittadini, individuate in base ai criteri stabiliti dallo statuto, sono consultate, a richiesta, in ordine ai programmi ed agli atti di indirizzo dell'amministrazione. Le associazioni predette sono legittimate ad impugnare gli atti per i quali siano state consultate ovvero gli atti attuativi degli stessi.

3. Gli statuti determinano i requisiti e le condizioni per la partecipazione di comitati di utenti alla vigilanza sull'andamento di servizi o attività.

4. L'accesso della generalità degli utenti ai comitati è requisito necessario per i fini indicati nel comma precedente».

3.0.2

ROTELLI, PASTORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROTELLI. L'emendamento 3.0.1 riguarda la materia del *referendum*: «Un numero di elettori pari a 1/10 può esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del consiglio o per l'impiego alternativo di risorse finanziarie dell'ente ovvero per prelievo fiscale di risorse finanziarie con destinazione determinata». Su tale argomento abbiamo discusso nella seduta di questa mattina. Raccomando all'attenzione dell'Assemblea il *referendum* sull'impiego alternativo delle risorse finanziarie.

Sottolineo, inoltre, il valore dell'emendamento 3.0.2, che fu già presentato quando si discuteva la legge n. 142 del 1990, cioè il controllo sociale degli utenti sui servizi pubblici, attualmente non disciplinato.

La nostra proposta era ed è la seguente: «Gli statuti dei Comuni, delle Province e degli enti locali disciplinano le modalità della vigilanza degli utenti dei servizi pubblici sulla conduzione dei servizi stessi, anche se gestiti in forma indiretta».

Lo spirito del secondo comma dell'emendamento 3.0.2 è che le associazioni degli utenti non possono essere chiuse, bensì aperte. Al comma 3 si afferma: «Gli statuti determinano i requisiti e le condizioni per la partecipazione di comitati di utenti alla vigilanza sull'andamento di servizi o attività». (*Brusio in Aula*).

Il comma 4 poi recita testualmente: «L'accesso della generalità degli utenti ai comitati è requisito necessario per i fini indicati nel comma precedente». Questo argomento è stato sollevato qualche minuto fa in sede di Commissione affari costituzionali del Senato. Nel momento in cui si procede al riconoscimento delle associazioni, bisogna anche rico-

noscere il diritto dei cittadini di farne parte, in quanto ad esse vengono affidate funzioni pubbliche: non si può codificare la chiusura delle associazioni storicamente esistenti. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Il senatore Rotelli è stato molto paziente nel tentare di spiegarci il senso dei suoi emendamenti. Prego i colleghi di essere più silenziosi.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* VILLONE. *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.0.1 per le motivazioni già illustrate questa mattina. Infatti, il *referendum* alternativo è una materia che deve essere giustamente affidata allo statuto, soprattutto dopo aver eliminato il limite prima esistente costituito dalla tipologia del *referendum* consultivo.

Inoltre, ritengo che i servizi pubblici contemplati nell'emendamento 3.0.2 siano quelli locali; e poichè l'articolo 10 del testo al nostro esame ha per oggetto specifico questa materia, ritengo sia opportuno esaminare questo emendamento quando passeremo alla discussione dell'articolo 10, in modo che ne segua la sorte.

Pertanto, chiedo espressamente che l'esame dell'emendamento 3.0.2 venga accantonato per essere ripreso quanto discuteremo l'articolo 10.

* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 3.01, mentre ritiene debba essere accantonato l'emendamento 3.0.2 perchè attiene alla materia dei servizi pubblici locali.

Con l'occasione anticipo all'Assemblea che il Governo, quando si passerà all'esame dell'articolo 10, intende chiedere lo stralcio della materia dei servizi pubblici, affinchè costituisca un disegno di legge autonomo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.1.

ZANOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANOLETTI. Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà a favore dell'emendamento 3.0.1, perchè ripropone, in termini analoghi al discorso già fatto questa mattina, una questione assolutamente importante per la vita del comune e per la vita democratica.

Le riforme di questi ultimi tempi hanno dato largo potere ai sindaci e hanno attribuito molti maggiori poteri che non in precedenza alle giunte comunali. Le intenzioni di tali riforme erano senz'altro buone, però, a distanza di qualche anno, la verifica dei risultati di queste riforme ci ha fatto sorgere forti dubbi e fondate perplessità.

In effetti si è assistito all'esautoramento eccessivo delle assemblee. I consiglieri, sia di maggioranza e ancor più di minoranza, non contano più nulla in relazione agli atti importanti ed alla vita generale del comune.

A seguito di ciò si verificano dunque effetti diversi. Il primo è che i consiglieri devono necessariamente trovare altre strade per far sentire la propria voce, per esercitare quel diritto democratico che essi hanno e per rimediare al *deficit* di democrazia generale che si verifica. Possono utilizzare uno strumento che dovrebbe entrare molto poco nella vita amministrativa, cioè il ricorso alla giustizia sia essa amministrativa, che penale. Oppure possono organizzare altre manifestazioni assembleari o di piazza. A seguito di ciò i cittadini si sentono sempre più distaccati dalla vita comunale e l'effetto di questo distacco e di questa disaffezione l'abbiamo verificato in modo chiaro e diretto attraverso la crescita dell'astensione dal voto nelle tornate amministrative di questi ultimi anni.

Invece l'esercizio di un *referendum*, così come proposto in questo emendamento, può sicuramente costituire un rimedio interessante e concreto a tale *deficit* di democrazia che, come ho cercato di far presente, si sta verificando in modo preoccupante. Per tali motivi noi voteremo a favore dell'emendamento 3.0.1. (*Applausi del senatore Gubert*).

DE CAROLIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DE CAROLIS. Signor Presidente, colleghi rappresentanti del Governo, con la comunicazione testè fatta dalla collega Sottosegretario all'interno, relativa ad un possibile stralcio del capitolo relativo alla gestione ed alla nuova funzionalità degli esercizi, il tanto decantato disegno di legge n. 1388, meglio noto come «Disposizioni in materia di autonomie e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142», perde indubbiamente molto del significato originale e strategico che aveva.

Mi chiedo, e chiedo soprattutto ai rappresentanti del Governo, che senso abbia insistere per l'approvazione di un provvedimento che non sortirà effetto alcuno rispetto alle tante attese dei consiglieri comunali, che da tempo chiedono di esercitare il loro specifico ruolo di controllo e di esercizio dell'attività dei consigli comunali e che si vedono sottrarre da tutta la legislazione che si è avvicinata nel tempo le proprie deroghe e competenze specifiche.

A livello periferico, signor rappresentante del Governo, siamo accusati di fare delle leggi non per gli addetti ai lavori ma che sortiscono solamente dei disagi per quest'ultimi. Io, che sono anche consigliere comunale, dico che questo disegno di legge non risolve nessuno dei problemi che abbiamo, checchè ne dica anche il presidente della prima Commissione permanente, il collega Villone.

Come consiglieri comunali noi vogliamo esercitare quel ruolo che ci è stato sottratto, con questo disegno di legge si vengono addirittura ad

arrecare ulteriori disagi ai consiglieri comunali andando a creare incompatibilità inesistenti e soprattutto facilitando quello che sarà un collasso generale delle prossime elezioni amministrative, perchè diventeranno consiglieri comunali solamente i perditempo o dei pensionati che non hanno nulla da fare, avendo i sindaci la possibilità di scegliersi autonomamente persone, molte volte non elette nei consigli comunali, alle quali delegare il più ampio potere di esercizio dell'attività amministrativa. Invece, i consiglieri comunali che dovrebbero esercitare quel diritto sancito dalla Costituzione secondo il quale *delegatus delegare non potest*, si troveranno improvvisamente spogliati della loro attività specifica. Pertanto chiedo se valga davvero la pena di insistere ulteriormente per l'approvazione di questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CDU e del senatore Diana Lino)*.

DIANA Lino. Bravo!

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, sulla proposta di accantonamento dell'emendamento 3.0.2 non può essere sentita l'opinione del proponente?

PRESIDENTE. Può essere sicuramente sentita, però è anche diritto del Presidente di decidere di accogliere la proposta di accantonamento. Comunque ha facoltà di parlare.

ROTELLI. Signor Presidente, sottopongo alla sua attenzione e all'attenzione dell'intera Assemblea la circostanza che l'emendamento 3.0.2 riguarda il controllo sociale degli utenti sui servizi pubblici locali. Qualunque sia la futura organizzazione dei servizi pubblici locali, è fuori discussione che oggi essi esistano.

L'emendamento propone puramente e semplicemente di introdurre il controllo sociale degli utenti sui servizi pubblici svolti localmente. Non c'è ragione di accantonare l'affermazione di un principio, il principio del controllo sociale degli utenti sui servizi pubblici locali, in attesa della futura disciplina degli stessi. Non c'è un nesso. Non c'è una ragione sostanziale che giustifichi l'accantonamento.

L'unica ragione che riesco a intravedere è che si voglia procrastinare nel tempo la possibilità di un controllo sociale degli utenti sui servizi pubblici locali: tutto qui. Mi sembra che non ci sia un collegamento tra la futura disciplina della materia e l'introduzione di tale elementare principio in una legge comunale o provinciale. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia)*.

PRESIDENTE. Vuoi dire che metteremo ai voti la proposta di accantonamento dell'emendamento 3.0.2.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dai senatori Rotelli e Pastore.

Non è approvato.

Metto ai voti la proposta, avanzata dal relatore e dal Governo, di accantonare l'emendamento 3.0.2, presentato dai senatori Rotelli e Pastore. I favorevoli all'accantonamento di tale emendamento, che fa riferimento alla materia trattata dall'articolo 10 che il Governo ha preannunciato chiederà di stralciare, alzeranno la mano.

È approvata.

Pertanto l'emendamento 3.0.2 verrà esaminato quando si passerà all'articolo 10.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini)

1. All'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune.»;

b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore».

2. L'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei soggetti gestori di pubblici servizi.».

3. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 2 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Le azioni ed i ricorsi di cui al precedente comma 1 sono soggetti ad un deposito forfettario di lire 100.000 al momento dell'iscrizione a ruolo; con il provvedimento che definisce il giudizio è stabilito quale parte debba versare all'erario l'importo complessivo dei bolli non apposti”».

Al comma 2, all'articolo 23 richiamato, aggiungere infine le seguenti parole: «, delle Autorità di garanzia e vigilanza».

4.2 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI,
CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Sopprimere il comma 3.

4.3 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTI,
CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI,
SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al ricorso avverso i provvedimenti di controllo si applica l'articolo 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni».

4.4 BESOSTRI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 25 legge 7 agosto 1990 n. 142 è aggiunto il seguente comma:

“Tutti i ricorsi regolati dal presente articolo sono soggetti ad un deposito forfettario di lire 100.000 all'atto dell'iscrizione a ruolo. Con la pronuncia il giudice stabilisce altresì a quale delle parti faccia carico il versamento a favore dell'erario dell'importo complessivo dei bolli non apposti”».

4.5 BESOSTRI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 25 legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il seguente comma:

“Tutti i ricorsi regolati dal presente articolo sono soggetti ad un deposito forfettario di lire 100.000 all'atto dell'iscrizione a ruolo”».

4.6 BESOSTRI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il Ministero dell'ambiente, al fine di assicurare la migliore e più capillare diffusione su tutto il territorio nazionale dell'informazione ambientale di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto-legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, può avvalersi degli uffici relazioni con il pubblico, istituti, in attuazione all'articolo 12 del decreto-legislativo n. 29 del 1993, presso comuni, province e comunità montane. Tali uffici, ai quali il Ministero trasmette almeno una copia della relazione sullo stato dell'ambiente, assicurano a chiunque la consultazione libera e gratuita del documento. L'eventuale estrazione di copie, disciplinata dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, è esente dal pagamento di imposte di bollo e diritti di ricerca e visura».

4.7 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire l'effettività degli istituti di partecipazione popolare ed assicurare l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione ed alle informazioni amministrative, tutti gli enti locali, ove non abbiano ancora provveduto, istituiscono entro il 30 giugno 1998 l'ufficio relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12 del decreto-legislativo n. 29 del 1993. Decorso tale termine, il difensore civico regionale, previa diffida a provvedere entro 30 giorni, nomina un commissario che provvederà in via sostitutiva».

4.8 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia inerti, conseguenti a fatti illeciti contro l'ambiente, il territorio ed il patrimonio paesistico, storico, artistico ed archeologico. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituto e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione».

4.9 (Nuovo testo) LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

BESOSTRI. Signor Presidente, tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4 sono collegati tra loro al fine di rendere più semplice e più snello il ricorso alle azioni popolari e, dall'altro lato, il diritto all'accesso al procedimento, e perciò alla trasparenza amministrativa.

Con l'emendamento 4.1 si prevede, anche per facilitare l'accesso degli interessati, che il ricorso non sia esentato da bollo, ma che sia sottoposto in fase iniziale a un deposito forfettario; con la sentenza, poi, si stabilirà quale sarà la parte soccombente che dovrà versare all'erario l'importo complessivo dei bolli non apposti. Non vi sono conseguenze sul bilancio e difatti la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole, d'altronde proprio il costo di queste azioni, che va anticipato dal semplice cittadino, fa sì che noi potremmo contare sulle dita di due mani i ricorsi finora proposti.

L'emendamento 4.4 stabilisce che la stessa procedura prevista dall'articolo 25 della legge n. 241 del 1990 si applica ai ricorsi contro i provvedimenti di controllo, i quali tra l'altro con le riforme già avviate sono molto limitati; mentre l'emendamento 4.5 contiene una modifica che, in analogia al 4.1, assoggetta i ricorsi ex articolo 25 alle stesse formalità, cioè non dover anticipare il costo del bollo. Questo è particolarmente importante perchè il diritto di avere documenti in carta libera è già sancito: nel caso la pubblica amministrazione non adempia a questo suo obbligo, il cittadino è costretto a fare un ricorso in carta da bollo per ottenere questo diritto.

L'emendamento 4.6 resta solo nel caso in cui non venga approvato l'emendamento 4.5.

MARCHETTI. Do per illustrato l'emendamento 4.2.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 4.7 e 4.8, presentati dal senatore Lubrano Di Ricco, sono stati ritirati.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 4.9.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* VILLONE, *relatore*. Sull'emendamento 4.1 mi rimetto al parere del Governo perchè si tratta di un dettaglio tecnico sul quale mi sembra sia giusto si acquisisca anzitutto la valutazione del Governo.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.2. Quanto all'emendamento 4.3 il parere è favorevole in quanto in realtà si tratta di una norma già prevista dall'ordinamento, non ricordo se nella legge n. 127 del 1997 o nella n. 59 dello stesso anno.

Esprimo invece parere contrario sull'emendamento 4.4. Sull'emendamento 4.5 esprimo un parere analogo a quello relativo all'emendamento 4.1 così come per il 4.6 in quanto tali emendamenti dipendono dalla decisione che l'Assemblea assumerà sull'emendamento 4.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.9 (nuovo testo) chiedo anzitutto al presentatore se non voglia riformulare il testo riferendolo in modo specifico al danno ambientale che sarebbe forse il modo più appropriato riconducibile alle associazioni di protezione ambientale. Questa formula così ampia mi sembra infatti difficile da riferire alle associazioni di protezione ambientale.

La riformulazione che propongo è la seguente: sostituire alle parole «a fatti illeciti contro l'ambiente, il territorio e il patrimonio paesistico, storico, artistico ed archeologico» le parole «a danno ambientale»; l'ultima parte del testo resta invariata in quanto già modificata se il senatore Lubrano Di Ricco è d'accordo.

LUBRANO DI RICCO. Accolgo la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole agli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3. Il parere del Governo è inoltre contrario all'emendamento 4.4 e favorevole all'emendamento 4.5, a seguito della cui approvazione verrebbe assorbito l'emendamento 4.6. Per quanto riguarda l'emendamento 4.9, concordo in ogni caso con la modifica proposta dal relatore; con questa stesura, il Governo si rimette all'Aula su tale emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, dichiaro la mia astensione sull'emendamento in votazione, senza rinunciare a un'osservazione. Quest'Aula ha appena respinto la proposta di istituire il *referendum* deliberativo sull'impiego delle risorse, ha appena respinto il principio del controllo sociale degli utenti ed ora prende in considerazione quel fondamentale problema che è il deposito forfettario di 100.000 lire al momento dell'iscrizione a ruolo per l'iniziativa di singoli elettori. Mi pare che il fatto si commenti da sè.

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PINGGERA. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento 4.1 perchè il deposito forfettario, così come configurato, costituisce un'effettiva semplificazione che in definitiva va a vantaggio del singolo cittadino. Sappiamo quanti versamenti, bolli ed altro devono essere effettuati ed applicati al momento dell'iscrizione al ruolo,

sappiamo come questi bolli devono essere applicati per la richiesta di copie eccetera. Quella in esame è una delle semplificazioni che dovremo introdurre in tutto il settore giudiziario; con un unico versamento si potrebbe veramente provvedere al pagamento di tutti i diversi tipi di bolli. Anni fa eravamo arrivati a questo punto, adesso siamo di nuovo alle prese con almeno quattro tipi di marche diverse. Quella indicata dall'emendamento è sicuramente la via giusta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1 (testo corretto), presentato dal senatore Besostri.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Lubrano Di Ricco e da altri senatori.

È approvato.

BESOSTRI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Besostri.

È approvato.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.5, l'emendamento 4.6 si intende assorbito.

Ricordo che gli emendamenti 4.7 e 4.8 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 4.9, nel nuovo testo così come ulteriormente modificato su proposta del relatore, presentato dal senatore Lubrano Di Ricco e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Interventi per lo sviluppo delle isole minori)

1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, può essere istituita, con leg-

ge regionale, su proposta dei comuni interessati, la Comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono in quanto compatibili, nella prima attuazione, le norme sulle comunità montane.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Interventi per lo sviluppo delle isole minori)

1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, può essere istituita, con legge regionale, sentiti i comuni interessati, la Comunità isolana o dell'arcipelago, allo scopo di realizzare la salvaguardia ambientale, di promuovere lo sviluppo economico e sociale e l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. La Comunità isolana o dell'arcipelago è l'ente locale con autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi stabiliti dalle leggi statale e regionale. Sono organi della Comunità un Consiglio, in cui è garantita la presenza di minoranze rappresentate nel Consiglio comunale per singoli enti e una Giunta, composta dai sindaci dei singoli enti. Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i membri della Giunta.

3. Spettano alla Comunità isolana le funzioni attribuite dalle leggi statali, e le funzioni che le Regioni ritengano di attribuire, l'attuazione degli interventi speciali per le isole minori previste da leggi statali e regionali e dalla Unione europea, e quelle conferite dai Comuni isolani associati, nell'ambito del medesimo arcipelago. La Comunità isolana, entro un anno dalla sua istituzione adotta un piano pluriennale nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale e in conformità alle indicazioni della pianificazione regionale di salvaguardia ambientale e di sviluppo dei settori economici, produttivi e sociali, con particolare riferimento all'attività turistica e ai servizi, indicando gli eventuali investimenti, con i relativi costi, che si intendono effettuare. Nel caso in cui un Consiglio comunale di un ente aderente alla comunità montana a maggioranza assoluta dia parere contrario al piano predisposto dalla Comunità, il medesimo deve essere riesaminato ed approvato dai due terzi dei componenti del consiglio della Comunità isolana.

4. L'attuazione del piano è affidata alla Comunità isolana.

5. La legge regionale individua gli strumenti, anche di natura finanziaria, per la promozione e l'incentivazione delle comunità isolate».

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La regione si avvale degli strumenti istituzionali, normativi e finanziari, disposti dalla presente legge per favorire e determinare la successiva fusione in unico Comune dei Comuni che costituiscono la Comunità isolana».

5.2

ROTELLI, PASTORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

LAURO. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione per la prima volta ha riconosciuto, con l'approvazione del Governo, in sede di revisione dell'ordinamento delle autonomie locali, la presenza delle isole minori italiane e delle iniziative di intervento per il loro sviluppo.

È senza dubbio, quello svolto dalla Commissione, un lavoro importante; è fondamentale per lo sviluppo delle isole minori italiane, che rappresentano certamente una risorsa turistica essenziale per lo sviluppo del nostro paese.

Ritengo quindi che il passo compiuto sia fondamentale ma non esaustivo e propongo all'Aula, con l'emendamento 5.1 da me presentato, un miglioramento al testo proposto dalla Commissione. Mi appello alla comprensione già dimostrata dal Governo, in particolare dal Sottosegretario, ed alla sensibilità di voi tutti.

Onorevole Presidente, nelle isole minori italiane il turismo assume un ruolo di attività trainante e la Comunità europea, nel programma operativo QCS Italia-Obiettivo 1-94/99, ha riconosciuto questo ruolo ed ha promosso lo sviluppo sostenibile del turismo nelle isole minori del Mezzogiorno con la misura n. 4. Obiettivo della misura è quello di promuovere uno sviluppo sostenibile nelle isole del Mezzogiorno, stimolando, nel rispetto delle caratteristiche ambientali e culturali di tali aree, ricadute economiche positive sulle collettività locali, modalità di fruizione tali da ampliare la stagione turistica e razionalizzare i flussi di alta stagione e l'inserimento delle isole minori nei circuiti turistici nazionali e internazionali.

Ma non basta il turismo. Una ricchezza enorme, caratterizzata peraltro da forti elementi di precarietà legati a congiunture interne ed internazionali, ai gusti di un'utenza che si è fatta sempre più esigente, alla concorrenza interna ed internazionale (si pensi alla possibilità che hanno le isole minori che si trovano in Sicilia e in Sardegna privilegiate dallo Statuto speciale); una ricchezza che però non è un vitalizio e che per conservarsi e possibilmente crescere richiede forti capacità di governo complessivo da parte di amministratori, imprenditori e operatori e soprattutto interventi strutturali nella conservazione dell'ambiente, nella dotazione di servizi sanitari adeguati, nell'organizzazione di una rete di collegamenti marittimi e su gomma, nella valorizzazione del grande patrimonio culturale delle isole, promuovendone la conoscenza e la fruizione, considerando anche l'esigenza di ricevere un adeguato riforni-

mento idrico ed energetico continuo, ma soprattutto nei picchi estivi. Voglio ricordare solo brevemente il problema che il nostro Presidente del Consiglio ha avuto quest'anno, durante il periodo delle ferie, a Pantelleria.

Insomma, occorrono interventi in grado di migliorare la qualità complessiva del sistema isola in chiave turistica ma anche la qualità di vita dei residenti, molto spesso condizionati da gravi insufficienze dei servizi scolastici e dei collegamenti invernali.

Inoltre, la condizione di comuni turistici o a prevalente economia turistica rappresenta un onere aggiuntivo per i bilanci pubblici; un fenomeno tanto rilevante che lo stesso Ministero dell'interno, alla fine degli anni '80, iniziò una riflessione sul modo di valutare questi effetti ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali con criteri meno grossolani di quello di tenere presente esclusivamente la spesa storica. L'ipotesi allora allo studio prevedeva coefficienti incrementativi per le isole e i comuni delle isole minori. Le difficoltà finanziarie centrali hanno consigliato evidentemente di rimettere nei cassetti questo studio ma la modesta dimensione delle popolazioni residenti (meno di 200.000 abitanti complessivamente in tutte le isole minori) fa parlare qualche opinionista di interessi deboli delle isole minori italiane. Gli interessi forti si impongono, si tutelano e si realizzano da soli. Noi isolani di isole minori, crocevia da sempre di popoli, di nazioni e di continenti, restiamo curiosi ed attenti ma dobbiamo anche unire le nostre forze per pesare di più.

È vero, un alveo istituzionale è stato creato dalla Commissione; chiediamo solo un piccolo allargamento di questo alveo. Non ci saranno purtroppo altre prossime occasioni per illustrare tali interessi deboli, per cui mi scuso con voi per il tempo impiegato nella illustrazione dell'emendamento da me proposto. (*Applausi del senatore Novi*).

ROTELLI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 5 2. Spero che il Governo lo prenda in considerazione: ritengo che esso sia un completamento funzionale del testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* VILLONE, *relatore*. Il parere del relatore è contrario all'emendamento 5.1 non già in punto di principio: abbiamo in Commissione accettato il punto di vista del collega Lauro, che proponeva la nuova prospettiva della comunità isolana; io stesso come relatore ad un certo punto ho contribuito a portare avanti questa proposta. In Commissione quindi abbiamo condiviso questo suo orientamento di fondo circa l'utilità di questa nuova figura.

Rimango però dell'idea che anche per questa figura valgano le considerazioni circa l'opportunità che ci sia un fondamento normativo che consenta poi elasticità e flessibilità negli sviluppi. Mi pare che il richiamo al modello della comunità montana e quindi il rinvio alla legge regionale darebbe sufficiente completezza all'architettura normativa e flessibilità nello sviluppo successivo, senza per questo fissare - a mio modo

di vedere – troppo rigidamente lo schema normativo, come deriva dall'emendamento 5.1 del collega Lauro. Sarà poi a livello locale che verranno decisi quali sviluppi si vogliono dare a questa figura di nuova istituzione.

Lo stesso tipo di motivazioni suggerisce il parere negativo anche sull'emendamento 5.2, nel quale ritroviamo un modello impositivo di tipo centralistico che non mi sembra opportuno adottare.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con il relatore.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NAPOLI Roberto. Signor Presidente, vorrei intanto aggiungere la firma a questo emendamento del senatore Lauro, di cui condivido i contenuti. Dalla risposta del relatore e del Governo mi pare però che la contrarietà a questo emendamento sia legata al fatto che esso reca un contenuto normativo rispetto a quanto previsto dall'articolo 5 del provvedimento in esame.

Se il collega Lauro fosse disponibile, considerata l'importanza dell'argomento, proporrei di ritirare l'emendamento e di trasformarlo in ordine del giorno: in questo modo diverrebbe una indicazione normativa rispetto a quanto previsto all'articolo 5. Questa è una proposta che avanzo a nome del Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD e rispetto alla quale attendo una risposta dal senatore Lauro.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, accoglie la proposta del senatore Napoli Roberto?

LAURO. Io potrei essere d'accordo su tale proposta, vorrei però sentire prima di che avviso sono il relatore e la rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta avanzata dal senatore Napoli Roberto.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, possiamo senz'altro essere d'accordo su questa proposta, nel senso che un ordine del giorno di tal genere potrebbe essere di indirizzo per il legislatore regionale che poi dovrà prendere in esame e disciplinare la fattispecie. In questo senso l'ordine del giorno potrebbe essere utile e meritare il parere favorevole.

* VIGNERI, *sottosegretario per l'interno*. Signor Presidente, il Governo ritiene che possano essere una buona idea il ritiro dell'emendamento e la sua trasformazione in ordine del giorno; fa presente

che sarebbe un indirizzo per il legislatore regionale e non per il legislatore nazionale, tanto meno per il Governo.

PRESIDENTE. Avverto che il senatore Lauro ha testè ritirato l'emendamento 5.1 e presentato il seguente ordine del giorno su cui il relatore ed il rappresentante del Governo hanno preannunciato parere favorevole:

«Il Senato,

invita il Governo a far sì che:

1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, sia istituita, con legge regionale, sentiti i comuni interessati, la comunità isolana o dell'arcipelago, allo scopo di realizzare la salvaguardia ambientale, di promuovere lo sviluppo economico e sociale e l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. La comunità isolana o dell'arcipelago è l'ente locale con autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi stabiliti dalle leggi statale e regionale. Sono organi della comunità un consiglio, in cui è garantita la presenza di minoranze rappresentate nel consiglio comunale per singoli enti, e una giunta, composta dai sindaci dei singoli enti. Il presidente è eletto dal consiglio tra i membri della giunta.

3. Spettano alla comunità isolana le funzioni attribuite dalle leggi statali, e le funzioni che le regioni ritengano di attribuire, l'attuazione degli interventi speciali per le isole minori previste da leggi statali e regionali e dalla Unione europea, e quelle conferite dai comuni isolani associati, nell'ambito del medesimo arcipelago. La comunità isolana, entro un anno dalla sua istituzione adotta un piano pluriennale nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale e in conformità alle indicazioni della pianificazione regionale di salvaguardia ambientale e di sviluppo dei settori economici, produttivi e sociali, con particolare riferimento all'attività turistica e ai servizi, indicando gli eventuali investimenti, con i relativi costi, che si intendono effettuare. Nel caso in cui un consiglio comunale di un ente aderente alla comunità montana a maggioranza assoluta dia parere contrario al piano predisposto dalla comunità, il medesimo deve essere riesaminato ed approvato dai due terzi dei componenti del consiglio della comunità isolana.

4. L'attuazione del piano è affidata alla comunità isolana.

5. La legge regionale individua gli strumenti, anche di natura finanziaria, per la promozione e l'incentivazione delle comunità isolate».

9.1388.400

LAURO

Poichè l'ordine del giorno è stato accolto dal Governo, non sarà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, c'è una regola semplice ed è la seguente: mai aggiungere amministrazioni nuove, mai aggiungere nuovi livelli di governo, bensì modificare costantemente le funzioni delle organizzazioni che esistono nel territorio. Viceversa l'articolo 5 inventa una nuova istituzione, cioè una nuova amministrazione, a carico naturalmente del contribuente. Invento cioè la comunità isolana o comunità dell'arcipelago, che è posta sullo stesso piano delle comunità montane.

La mia proposta, che speravo il Governo prendesse in considerazione, è esposta nel mio emendamento, il quale afferma semplicemente che la Regione ha già dei poteri, in base alla Costituzione, alla legge n. 142 e alla normativa in esame, ed attraverso di essi dovrebbe fare in modo di favorire – e non imporre, senatore Villone come è già suo compito secondo la Costituzione, che la comunità dei Comuni, che costituiscono la comunità isolana, diventi un futuro Comune. Infatti non è ammissibile che entriamo in Europa con l'isola d'Elba – mi riferisco ad essa perchè tutti la conoscono – amministrata, mi sembra, da almeno otto distretti comuni, senza alcuna forma istituzionale di coordinamento.

Questo è il contenuto del mio emendamento, che speravo fosse preso in considerazione dal Governo. Non perchè mi interessi in modo particolare l'isola d'Elba o qualsiasi altra isola minore, ma perchè ritengo che una politica esatta sia quella che porta all'accorpamento dei comuni, specialmente di quelli che si trovano su un'isola, che ha una propria identità geografica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dai senatori Rotelli e Pastore.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, intendo dichiarare il voto favorevole su questo articolo anche perchè, ad integrazione e non contrariamente a quanto affermato dal senatore Lauro, esistono isole non solo nel Meridione d'Italia ma in tutto il paese ed esistono anche – forse non tutti lo sanno – isole lacustri. Mi riferisco a Montisola, Lago d'Iseo, che ha la caratteristica di essere l'isola lacustre più grande d'Europa. Su questa isola si verifica la fattispecie prevista dall'articolo 5 in quanto i comuni sono più di uno. Pertanto, anche per questo motivo, dichiariamo il voto favorevole all'articolo 5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Fusione dei comuni, municipi, unione di comuni)

1. All'articolo 11, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni».

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per disciplinare gli aspetti finanziari e organizzativi della fusione dei comuni. Nell'emanazione dei decreti legislativi, il Governo si attiene a quanto stabilito dai commi 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il comune derivante dalla fusione riceve, nel primo anno di costituzione, finanziamenti statali e regionali in misura comunque non inferiore alla somma dei finanziamenti che sarebbero spettati ai singoli comuni prima della fusione;

b) l'eventuale riduzione dei costi dell'amministrazione, conseguente alla fusione dei comuni, si traduce, nella misura massima del 50 per cento, in una riduzione dell'onere fiscale gravante sulla popolazione interessata;

3. L'articolo 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Municipi*). - 1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di cui all'articolo 11, comma 3.

2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione».

4. All'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano di norma con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti».

5. L'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - (*Unioni di comuni*). - 1. Due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, possono costituire, anche in previsio-

ne della loro fusione, una unione per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

3. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione, nonchè le risorse ad essa destinate e determina gli organi, nonchè i criteri per la loro elezione.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione e delle funzioni ad essa affidate.

5. Le regioni promuovono le unioni di comuni e a tal fine provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli comuni».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

6.1 GUBERT, RONCONI, DENTAMARO, ZANOLETTI, COSTA, CALLEGARO, FIRRARELLO

All'emendamento 6.2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto degli usi civici e con la cooptazione delle rappresentanze nel nuovo organismo».

6.2/1 MAGNALBÒ

Al comma 1, premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatta eccezione per le frazioni che distino più di 15 (quindici) chilometri dal comune madre per le quali si richiede una popolazione di almeno 3.000 abitanti"».

6.3 SCIVOLETTO

Sopprimere i commi 1 e 2.

6.4 ZANOLETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I commi 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono sostituiti dai seguenti:

“1. Al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore, oltre agli eventuali contributi della Regione lo Stato eroga, per i dieci anni

successivi alla fusione stessa appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

5. Nel caso di fusione di due o più comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, tali contributi straordinari sono calcolati per ciascun comune. Nel caso di fusione di due o più comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti con uno o più comuni di popolazione superiore, i contributi straordinari sono calcolati soltanto per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti ed iscritti nel bilancio del comune risultante dalla fusione, con obbligo di destinare non meno del 70 per cento a spese riguardanti esclusivamente il territorio ed i servizi prestati nell'ambito territoriale dei comuni soppressi, aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti"».

6.5 BORTOLOTTO, LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «e le parole commisurati ad una quota dei trasferimenti», sono sostituite dalle seguenti: «esattamente corrispondenti all'entità dei trasferimenti».

6.6 ROTELLI, PASTORE

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

6.7 GUBERT, RONCONI, DENTAMARO, ZANOLETTI, COSTA, CALLEGARO, FIRRARELLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare gli aspetti finanziari e organizzativi della fusione e della unione dei comuni. Nell'emanazione dei decreti legislativi, il Governo si attiene a quanto stabilito dai commi 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il comune derivante dalla fusione, e l'unione, ricevono, per un periodo determinato, finanziamenti statali e regionali in misura comunque non inferiore alla somma dei finanziamenti che sarebbero spettati ai singoli comuni;

b) l'eventuale riduzione dei costi dell'amministrazione conseguente alla fusione e alla unione dei comuni si traduce, nella misura massima del cinquanta per cento, in una riduzione dell'onere fiscale gravante sulla popolazione interessata;

c) lo statuto del comune risultante dalla fusione prevede le modalità con le quali la riduzione dei costi dell'amministrazione, nella misura massima del cinquanta per cento, conseguente alla fusione, è impiegata per l'introduzione di nuovi servizi ovvero per la qualificazione dei servizi esistenti, anzichè per la riduzione dell'onere fiscale».

6.8

IL GOVERNO

Al comma 2, sopprimere le parole: «a quanto stabilito dai commi 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè» *e dopo le parole:* «criteri direttivi» *inserire le seguenti:* «che si intendono sostitutivi dei criteri previsti dagli articoli 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

6.9

ROTELLI, PASTORE

Al comma 2, nella lettera a), sopprimere le parole: «nel primo anno di costituzione».

6.10

ROTELLI, PASTORE

Al comma 2, nella lettera b), sopprimere le parole: «nella misura massima del 50 per cento».

6.11

ROTELLI, PASTORE

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) lo statuto del comune prevede le modalità, anche referendarie, con le quali la riduzione dei costi dell'amministrazione, conseguente alla fusione, è impiegato per l'introduzione di nuovi servizi ovvero per la qualificazione dei servizi esistenti, anzichè per la riduzione dell'onere fiscale».

6.12

ROTELLI, PASTORE

Al comma 3, articolo 12, capoverso 1, sostituire le parole: «può prevedere» *con le altre:* «prevede» *e nel capoverso 2 sostituire le parole:* «potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto» *con le altre:* «prevedendo un organo monocratico ovvero un organo collegiale di tre componenti, eletti a suffragio universale diretto».

6.13

ROTELLI, PASTORE

Al comma 3, articolo 12, capoverso 2, dopo le parole: «funzioni dei municipi», *aggiungere le seguenti:* «nel rispetto degli usi civici esistenti e dei suoi organi rappresentativi».

6.14

MAGNALBÒ

Al comma 4, capoverso 3-bis, sopprimere le parole: «la costituzione di uffici comuni, che operano di norma con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo».

6.15

ROTELLI, PASTORE

Al comma 5, articolo 26, capoverso 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, sempre nel rispetto degli usi civici esistenti e delle loro rappresentanze».

6.16

MAGNALBÒ

Invito i presentatori ad illustrarli.

GUBERT. Gli emendamenti 6.1 e 6.7 hanno la stessa impostazione ma poichè il comma 1 dell'articolo è maggiormente sostenibile, il secondo emendamento non contiene la soppressione di questo comma. Nascono entrambi dalla convinzione che l'idea secondo la quale attraverso la fusione dei comuni o forme sostitutive si arriva a qualcosa di positivo sia poco fondata. Negli anni '70 in tutta Europa si è provveduto a fusioni coattive di comuni in vari paesi europei, e gli studi valutativi su quale sia stato il risultato economico di queste fusioni coattive hanno dato come risultato che il risparmio di spesa, in termini economici, è stato minimo e che inoltre per gran parte la spesa dei comuni non dipende dalla loro dimensione perchè, a parità di quest'ultima, la spesa dipende soprattutto dalla struttura insediativa. Infatti, quanto più un comune è frazionato in più insediamenti, tanto più costa rispetto al comune che invece è compatto dal punto di vista insediativo.

Allora, pensare di ricreare le economie di dimensione che si ritrovano in comuni di una certa grandezza attraverso la riunificazione di più insediamenti è un modo di pensare poco empiricamente fondato.

È vero che la legislazione italiana non rende coattiva questa unificazione dei comuni come hanno fatto altri paesi europei, però essa continua a persistere su questa via attraverso l'idea di incentivare le fusioni oppure di creare delle unioni. Per esperienza diretta nel mio collegio di tentativi di questo genere, ho notato che si sovrappongono più livelli amministrativi senza un reale beneficio, perchè oltre che avere due piccoli comuni si hanno anche i consigli e tutti gli altri organi dell'unione di comuni per gestire magari pacchetti di competenze di poca consistenza.

Non solo; qualora si arrivi alla fusione dei comuni possono sorgere i municipi, e ciò vuol dire restituire un minimo di autonomia alle singole unità insediative che hanno dato luogo alla fusione. Allora, tanto vale rinunciare all'utopia di fondere i comuni o arrivare a forme sostitutive di questa fusione, per poi trovare degli *escamotages* per rispondere alle esigenze alle quali tale fusione non risponde.

Quindi, sarebbe meglio rimanere sul piano dell'assoluta volontarietà della fusione, quando le condizioni oggettive renderanno questa accettabile da parte dei cittadini.

Vorrei anche far notare che da tutte le ricerche effettuate risulta che il sentimento territoriale di legame più forte che avverte la popolazione, non solo in Italia ma in tutta Europa, è riferito al singolo insediamento, là dove abita la persona. Se depotenziamo la capacità di autogovernarsi di questo singolo insediamento, arriviamo a situazioni di distacco dall'amministrazione pubblica. Magari, per realizzare qualche scampolo di economia, depotenziamo il senso di partecipazione e di identificazione che i cittadini hanno verso la loro comunità. Quindi, non so se il gioco valga la candela.

Esistono oggi Stati, come la Svizzera e la Francia, che hanno un elevatissimo numero di piccoli comuni, i quali hanno totalmente cambiato idea e non ricorrono più alle esperienze dell'Austria, della Germania, dell'Olanda o dei paesi nordici, mentre quelli che hanno fatto questa esperienza hanno constatato come il senso di partecipazione al nuovo comune più ampio sia fortemente diminuito rispetto alla situazione precedente.

Quindi, il senso degli emendamenti da noi presentati è quello di togliere importanza a misure che tendono a riproporre una logica che, a nostro avviso, è ampiamente superata.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, l'emendamento 6.3 si illustra da sè, perchè pone una questione abbastanza chiara; pertanto, mi rimetto alle valutazioni del relatore e del rappresentante del Governo.

ZANOLETTI. Signor Presidente, anche l'emendamento 6.4 da me presentato tende a mantenere il valore e la funzione dei piccoli comuni, che hanno veramente importanza e valore.

I piccoli comuni svolgono la loro ordinaria attività, cioè quella pratica e funzionante, in modo sicuramente più economico e più efficace dei grandi comuni: questo in tempi normali ed anche in tempi di eccezionalità. Le alluvioni, che hanno colpito le regioni del Nord, in particolare il Piemonte, nel 1994 e poi nel 1996, hanno visto nel comune un momento di intervento, di ripresa e di riscatto come forse nessuno si aspettava.

Ma il piccolo comune ha anche un valore importante sotto l'aspetto dell'aggregazione sociale, perchè intorno alla tradizione del campanile e dell'assemblea comunale si raccolgono tanti momenti della vita comunitaria e questo fa sì che il piccolo comune abbia anche per questi aspetti un valore dal punto di vista democratico: è un nucleo di democrazia. Inoltre, come diceva il senatore Gubert, occorrerebbe tener conto anche dell'esperienza di altri paesi, segnatamente della Francia, che ha un'infinità di comuni, circa 35.000, e che verifica giorno dopo giorno la loro validità. Dunque bisognerebbe aiutare i piccoli comuni italiani, non penalizzarli come purtroppo da qualche tempo si sta facendo. Lo si sta facendo tenendo conto nei trasferimenti di risorse essenzialmente del parametro degli abitanti

e non invece di quello del territorio, ovvero istituendo la tesoreria unica, che ha arrecato ai comuni gravi danni.

I piccoli comuni vogliono invece vivere ed hanno per questo costituito, anche in contestazione con l'Anci, una folta ed agguerrita associazione per difendere la loro voglia di vivere e di operare.

Comunque, in regioni come il Piemonte, dove anche attraverso una legge regionale, si è cercato di incentivare la fusione tra comuni, non si è fatto alcun passo in questa direzione: tutti i comuni hanno rifiutato di fondersi, volendo mantenere la loro vita ed efficacia.

Ora, il testo dell'articolo 6 che viene proposto dalla Commissione è addirittura peggiorativo sia rispetto alla legge n. 142 del 1990, che al testo proposto dal Governo perchè sopprime l'esercizio associato delle funzioni che invece può essere una formula utile nella vita comunale. È certo che tanti piccoli comuni non possono affrontare grandi problemi singolarmente; è certo utile, intelligente ed economico che alcuni servizi vengano svolti in forma associativa, in collaborazione e questo viene anche fatto in modo largo e diffuso. Incentiviamo dunque questa funzione, non già la fusione che non ha senso e che non viene vista in modo positivo.

Anche il comma 2 dell'articolo 6 costituisce ancora una volta un ampliamento della delega al Governo, il quale nel testo della Commissione viene delegato non solo per regolamentare gli aspetti finanziari della fusione ma addirittura quelli organizzativi. Nel corso della discussione di questo provvedimento da tante parti si è più volte sottolineata l'esigenza di lasciare autonomia, se invece continuiamo con le deleghe al Governo sugli aspetti più minuti questa autonomia sicuramente non verrà esercitata. *(Applausi del senatore Gubert).*

PRESIDENTE. Passiamo ora all'illustrazione dell'emendamento 6.5.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, volevamo intervenire su questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Magnalbò, devo prima fare illustrare tutti gli emendamenti, poi il relatore ed il rappresentante del Governo devono esprimere i pareri, dopodichè tutti i senatori potranno intervenire in sede di dichiarazione di voto, seguiamo le regole.

Senatore Bortolotto, proceda dunque con l'illustrazione dell'emendamento 6.5.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, l'emendamento 6.5 propone di erogare ai comuni fino a 15.000 abitanti le agevolazioni che la legge attuale prevede solo per comuni molto più piccoli.

La 5ª Commissione permanente ha espresso parere negativo su questo emendamento e pertanto lo ritiro per evitare difficoltà. Faccio però presente che finchè non riusciremo a risolvere questo problema della presenza di un gran numero di comuni al di sotto di 2.000-3.000 abitanti e quindi senza una dimensione minima indispensabile per garantire un

normale ed efficiente funzionamento dei loro uffici noi ci ritroveremo sempre con delle difficoltà a livello comunale.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.5 è quindi ritirato.

Senatore Rotelli, lei ha presentato molti emendamenti e due di essi, il 6.6 e il 6.13, hanno il parere contrario della 5^a Commissione. Pertanto, qualora non vengano ritirati, saranno sottoposti a votazione mediante procedimento elettronico.

ROTELLI. Devo comunque illustrare gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Naturalmente, altro che! Le ho dato la parola, la sto soltanto informando sugli emendamenti 6.6. e 6.13.

ROTELLI. Poichè il Governo ha presentato l'emendamento 6.8, rinuncio ad illustrare l'emendamento 6.6 e mi riservo di illustrare gli altri dopo che avrò sentito l'illustrazione del Governo.

PRESIDENTE. Non è una prassi seguita dai nostri lavori. Lei deve illustrare i suoi emendamenti. Poi può anche intervenire successivamente su quanto dirà il rappresentante del Governo. Intanto illustri i suoi emendamenti.

ROTELLI. Signor Presidente, mi astengo dal rispondere alle osservazioni svolte dai colleghi che mi hanno preceduto perchè ancora una volta impiegherei tempo per illustrare la necessità di una politica di razionalizzazione che tutta l'Europa nor-doccidentale ha conosciuto. Del resto, non c'è paese, nè Finlandia, nè Danimarca, nè Norvegia, nè Svezia, nè Belgio, nè Olanda, nè Germania, nè Regno Unito, nè Austria, il quale, dopo aver proceduto alla razionalizzazione dei Comuni e alla riduzione del loro numero, si sia pentito e sia tornato indietro. Questo mi sembra decisivo ed esonera da ogni ulteriore considerazione.

Ciò che ha detto il senatore Gubert non è assolutamente condivisibile e non corrisponde ad alcuna ricerca. La Francia ha mantenuto 36.000 Comuni e riconosce adesso che questi 36.000 Comuni non hanno alcuna autonomia. Il collega Jean-Claude Töhnig lo ha dimostrato anche recentemente in uno studio: è la massima autorità in materia di pubblica amministrazione francese.

Non di questo volevo parlare, ma dei miei emendamenti. Allora, prendendo la pagina 15 del disegno di legge n. 1388-A, si constata che la Commissione ha soppresso la lettera c) prevista dal testo del Governo: «Lo statuto del comune risultante dalla fusione prevede le modalità con le quali la riduzione dei costi dell'amministrazione (...) è impiegata per l'introduzione di nuovi servizi, ovvero per la qualificazione dei servizi esistenti, anzichè per la riduzione dell'onere fiscale».

Questo era il testo originario del Governo e a fianco c'è la parola «soppressa», soppressa dalla Commissione. L'emendamento corrispondente lo si trova alla pagina 19 del fascicolo degli emendamenti ed è il 6.12. In realtà, Presidente, questo mio emendamento era quello che era

stato presentato, all'epoca della legge n. 142, nel progetto che fu redatto dal mio istituto; presentato da alcuni senatori, primo firmatario Norberto Bobbio.

Ora, come si vede a pagina 18, il Governo alla lettera b) dell'emendamento 6.8 ha preso esattamente il testo dell'emendamento 6.12, cioè il testo della mia proposta originaria, con una particolarità che adesso passerò ad illustrare. Pertanto, più che una illustrazione di emendamenti, la mia è una richiesta al Governo di versarmi i diritti d'autore.

Il punto, però, non è questo; il punto è che la norma, che intenderebbe incoraggiare la indispensabile fusione di Comuni, in realtà la scoraggia. Nella formulazione del mio emendamento non vi è l'inciso «, nella misura massima del 50 per cento» ed il ragionamento è molto semplice: se due Comuni costituiscono una sola comunità e danno luogo ad un unico Comune, la spesa pubblica *pro capite* non deve diminuire. I Comuni devono continuare a ricevere gli stessi finanziamenti che ricevevano prima della fusione. Con l'introduzione dell'inciso, che ho prima richiamato, «, nella misura massima del 50 per cento,», si dice ai cittadini delle comunità che volessero fondersi: badate bene che, se vi fondete, d'ora in poi prendete meno di quello che prendevate prima della fusione.

L'emendamento del Governo contiene, quindi, una norma che incoraggia il permanere dei Comuni nella loro condizione attuale di estrema frammentazione. Non incoraggia la fusione dei Comuni.

Tutti gli emendamenti da me presentati tendono, invece, ad incoraggiare la fusione dei Comuni; è un incoraggiamento che non deve avvenire con ulteriori finanziamenti a carico dello Stato o della Regione, ma deve esserci perchè le Comunità conoscano che potrebbero avere una minore incidenza fiscale nel caso in cui i servizi costassero meno per effetto della fusione. Oppure potrebbero impiegare le risorse introitate per il miglioramento dei servizi esistenti o per l'introduzione di nuovi servizi. Questo è il senso complessivo degli emendamenti da me presentati all'articolo 6.

Desidero precisare che quando è stato da me proposto l'attuale articolo 55 della bozza della Commissione bicamerale, dove si dice: «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato», testo che alla fine il senatore D'Onofrio ha dovuto accogliere in sede di Comitato della Commissione bicamerale, non ho mai inteso che i Comuni, le Province e le Regioni fossero quelli attuali, bensì Comuni, Province e Regioni che, a cominciare proprio dai Comuni, avrebbero dovuto essere ridisegnati, come è avvenuto negli ultimi trent'anni in tutta l'Europa nord-occidentale.

* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, l'emendamento 6.8 presentato dal Governo si riferisce sia al caso della fusione, che resta disciplinata come è attualmente dalla legge n. 142 del 1990 – quindi assolutamente volontaria – sia al caso dell'unione, del quale vi è stata più numerosa applicazione rispetto all'ipotesi della fusione. L'emendamento si ispira a tre criteri direttivi: una garanzia di

conservazione della somma dei trasferimenti statali in un primo periodo; una assicurazione che i risparmi, nel senso della riduzione dei costi, si traducano almeno in parte in riduzione dell'onere fiscale per la popolazione, e questo perchè la popolazione stessa sia interessata alla realizzazione di queste forme di unione che riteniamo positive e utili soprattutto per la possibilità concreta di esercizio delle funzioni da parte dei comuni stessi ed infine - terzo criterio - l'introduzione di nuovi servizi e la qualificazione di quelli esistenti, sempre perchè si deve dare la fondata impressione alla popolazione che l'operazione in se è utile per la popolazione stessa. Migliorerà il funzionamento della amministrazione; darà più servizi e peserà meno nell'esborso cui i cittadini sono chiamati.

Con l'occasione ricordo che l'ossatura della legge n. 142 del 1990 non viene modificata; quindi le fusioni sono del tutto volontarie, così come le unioni. Il Governo, con l'emendamento in questione, ha inteso eliminare vincoli e non già accelerare programmi coattivi che non esistevano prima nè vengono introdotti con il testo in esame.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, gli emendamenti 6.14 e 6.16 fanno riferimento agli usi civici e tendono a dare dignità a certe realtà che esistono nelle nostre zone montane dove migliaia di ettari sono da secoli assegnati a queste comunità che risultano proprietarie di tali territori. Esse assumono la denominazione di comunanze agrarie e sono rette dagli usi civici; nel corso dei secoli hanno mantenuto anche l'ambiente relativo a queste zone montane. Oggi, con questa normativa in mutamento, tali comunità sarebbero penalizzate e verrebbero depotenziate, con grave danno proprio per quanto riguarda la manutenzione del territorio. È nostra esigenza tutelare queste comunanze agrarie, che hanno una grande valenza in tutto il paese e non solo nell'Italia centrale, e far sì che tutte queste normative che stiamo studiando e queste regole che si intendono applicare siano assunte nel rispetto degli usi civici vigenti e degli organi rappresentativi esistenti. Pertanto chiediamo anche che, nell'ambito di queste istituzioni nonchè delle comunità montane, le comunanze agrarie abbiano un posto nei vari consigli d'amministrazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 6.1 perchè, pur condividendo alcune argomentazioni del collega Gubert circa la sopravvalutazione del tema della fusione, tuttavia, poichè tale istituto, al quale personalmente non credo affatto, è previsto normativamente, ritengo che sia comunque da accettare la formulazione del testo così come è.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.3, chiedo al senatore Scivotto di ritirarlo perchè il problema che viene posto nasconde una considerevole complessità di questioni sia tecniche sia in relazione alla concretezza della vita istituzionale; anzitutto si tratta di una situazione relativamente diffusa, copre circostanze di fatto molto diversificate, tra cui il tipico caso del comune in cima alla montagna che ha una frazione a

mare, con grandi disponibilità di ricchezze e di risorse, per cui rompere questo legame spesso può arrecare conseguenze di non poca portata. Inoltre, incrocia il tema della competenza legislativa regionale cui è affidata l'istituzione di nuovi comuni. Pertanto la tematica dovrebbe essere articolata in una norma più complessa e più compiuta di quella proposta. Per questo, allo stato, chiedo al collega Scivoletto di ritirare l'emendamento, eventualmente per ripensare al tema in modo più approfondito in altro momento ed in altra sede.

Esprimo parere contrario all'emendamento 6.4 e chiedo al collega Rotelli se sia disponibile a ritirare l'emendamento 6.6, considerando che la lettera a) del successivo emendamento del Governo 6.8 mi sembra tenga conto in buona parte dell'esigenza prospettata nell'emendamento stesso.

Sono poi contrario agli emendamenti 6.7, 6.9, 6.10 e al 6.11.

Chiedo ai presentatori di ritirare l'emendamento 6.12, argomentando tale mia richiesta con l'opportunità di riferire le tematiche proposte allo statuto. Forse i presentatori non saranno d'accordo, ma proprio questo è il motivo della mia contrarietà all'emendamento 6.12. Per la stessa ragione, sono contrario anche all'emendamento 6.13. Sono, infatti, dell'avviso che in materia di autonomia sia preferibile il più largo riferimento possibile alla scelta nella sede statutaria.

Chiedo, inoltre, al senatore Magnalbò di ritirare l'emendamento 6.14 per una serie di considerazioni. Anzitutto, è chiaro che, se adottiamo una formula di tipo generico come quella proposta, in realtà, non offriamo alcuna particolare tutela rispetto a fattispecie concrete che vengano specificamente disciplinate in senso contrario; quindi, si tratterebbe di una norma il cui rendimento risulterebbe molto basso. Credo che, come principio generale, quanto proposto si possa già evincere dalla normativa così com'è; di certo non si può evincere il principio contrario che, per così dire, debba farsi danno. Forse, considerando queste premesse, salvo un approfondimento che possiamo senz'altro fare, basterebbe presentare un ordine del giorno in cui venga richiamata la necessità che in questi processi evolutivi si tenga conto, nella maggior misura possibile, di certe realtà a volte molto antiche e radicatissime nella coscienza dei cittadini. Mi sembra che in questo caso introdurre una regola giuridica non ci dia veramente nulla di più. Quindi, inviterei il presentatore a ritirare l'emendamento, considerando eventualmente l'opzione della sua trasformazione in ordine del giorno.

Sono contrario anche all'emendamento 6.15 perchè si propone di sopprimere un possibile elemento di flessibilità che non ritengo opportuno cancellare, mentre per quanto riguarda l'emendamento 6.16, vale quanto prima da me dichiarato in merito all'emendamento 6.14.

* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo condivide il parere espresso dal relatore e considererebbe con favore un ordine del giorno in cui si invitasse ad una costante collaborazione con le rappresentanze degli usi civici, cioè le magnifiche comunità, le comunità agrarie e gli altri soggetti che governano le proprietà collettive.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

MAGNALBÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, pur avendo molta stima del senatore Gubert, in questo caso dissento totalmente da quello che lui propone. Infatti, vivendo nelle nostre realtà territoriali, sappiamo benissimo che le aggregazioni di piccole unità comunali, di piccoli enti possono portare a destini migliori. Noi ne abbiamo esempi nel nostro territorio; non riusciamo, ad esempio, a sfondare con piccoli comuni da soli, però, stiamo già progettando seriamente di poter riunire questi enti locali in unioni o associazioni o fusioni fra loro, al fine di ottenere una maggiore «visibilità», anche sul piano istituzionale, rispetto ad enti più grandi come la regione, la provincia, e via dicendo. In tal modo riusciremmo a portare a termine operazioni che altrimenti non sarebbero possibili.

Quindi, a nome di Alleanza Nazionale, esprimo voto contrario all'emendamento 6.1.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, ho già espresso i motivi che stanno alla base di questo e dei successivi emendamenti: è la complicazione della struttura amministrativa italiana, per tener conto di cose difficilmente conciliabili. Questo incentivo alla fusione, ad esempio, nasce da presupposti non documentati.

Mi dispiace che il senatore Rotelli si rifaccia a dati di fatto invece che a studi valutativi delle esperienze realizzate altrove. Se gli Stati non hanno cambiato la loro organizzazione amministrativa spesso è perchè, una volta rotto un sistema di rappresentanza, è difficile ricostruirne un altro.

Credo invece che gli studi e le valutazioni di sociologia urbana e di economia dell'amministrazione ci siano e siano seri: essi dimostrano come le pretese illuministiche di realizzare economie o razionalità laddove è la realtà complicata dell'insediamento a determinare i vincoli maggiori, siano completamente destituite di fondamento.

Per questi motivi, nonostante il parere dei colleghi, invito a votare e voterò a favore dell'emendamento.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, voterò contro l'emendamento 6.1 in base non a teorie, ma a dati di fatto. Si è sostenuto quello che si è sostenuto. In realtà, uno dei maggiori geografi italiani, se non il maggiore

in assoluto, il professor Lucio Gambi di Bologna, ha dimostrato, fin dal 1946, che centinaia di Comuni italiani sono irrazionali nel territorio. Talvolta il confine comunale attraversa addirittura una stessa unità immobiliare; ci sono persino nuclei abitativi separati dal confine comunale.

Quindi è una operazione che si sarebbe dovuta compiere in ogni caso e che altrove è stata compiuta; da noi non lo è stata fino ad oggi essenzialmente per ragioni politiche. Anche un Comune di 82 abitanti, come quello di Maccastorna nella pianura padana, deve avere 15 consiglieri comunali: è questa un'esigenza imprescindibile per fare in modo che tutti i partiti della prima e della seconda Repubblica siano rappresentati in consiglio comunale di un comune di soli 82 abitanti. Questo è il dato di fatto.

Dove, come in Germania, negli anni '70 è stato ridotto ad un terzo il numero dei Comuni, è stata conseguentemente ridotta anche la classe politica municipale.

La politica deve essere perseguita. Il testo del Governo andrebbe bene, soltanto che venisse eliminata la disincentivazione ai comuni a fondersi tra loro. Si intende che quel testo va bene in quanto recepisce la proposta che in precedenza avevo avanzato.

TAPPARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAPPARO. Signor Presidente, sono a favore di questo emendamento. La frammentazione, ma sarebbe meglio dire l'articolazione molto diffusa dei comuni sul territorio non è un disvalore.

Risponde a una visione economicistica o politicamente punitiva – ne abbiamo avuto un esempio or ora nella illustrazione del collega – la riduzione del numero dei consiglieri comunali rispetto ad esigenze reali che, soprattutto in territori montani e collinari, le amministrazioni comunali e i comuni rappresentano. Questa visione economicistica, che fa i conti in un rapporto fra costi e benefici, non permette nemmeno di portare a casa dei risultati.

Ci sono mille strumenti che oggi favoriscono una sinergia tra i comuni, strumenti nuovi e molto innovativi, quali la programmazione negoziata, i distretti industriali, alcune forme consortili; in pratica, vi è tutta una molteplicità di strumenti che permette di offrire concretamente servizi e l'esercizio delle funzioni comunali.

Perfino il sistema economico e produttivo, negli anni '70, ha abbandonato la ricerca delle economie di scala per poter funzionare meglio, nella consapevolezza che proprio l'articolazione del sistema produttivo poteva rappresentare un valore forte. Se a questo si aggiunge il fatto che il comune è una cellula della democrazia, una presenza laica dell'articolazione fondamentale dello Stato, unire più comuni non ha senso. Peraltro, ho qui sentito parlare di un passaggio dalla soglia di 5.000 abitanti a quella di 15.000: vorrei vedere comuni con radici e tradizioni di 12-13.000 abitanti che decidono di fondersi tra di loro.

Quindi è possibile in qualche modo valorizzare i rapporti per alcuni tipi di servizi che sono necessari, garantendo nel contempo la permanenza di questo tipo di articolazione che, come dicevo, è un valore. Essa, infatti garantisce una maggiore partecipazione: un comune, anche il più piccolo, è una cellula della nostra democrazia in quanto si ravvisa in esso un grado di partecipazione alta.

Tutto ciò se non vogliamo fare un'operazione economicistica. La legge n. 142 del 1990 conteneva in sé il decisionismo degli anni '80: un decisionismo, ahimè, che mutuava in ritardo la cultura tedesca che, però, dai dati (che a me risultano diversi da quelli che sono stati illustrati) non sta dando grandissimi risultati, specie nelle zone montane della Germania dove sono emersi numerosi problemi e si sta ridefinendo, se non in modo formale, in quello reale del funzionamento, la possibilità di dare voce alle vecchie comunità.

Proprio per tali motivi è necessario, come ho detto, stare attenti. Posso parlare, per esperienza, del Piemonte: nemmeno due comuni in quella regione cercheranno in qualche modo di integrarsi, unirsi e poi fondersi, anche se esiste una legge regionale al riguardo.

Ritengo pertanto che questo tipo di operazione cozzerà contro la realtà e non condurrà ad alcun risultato. Potremo fare una verifica tra alcuni anni, ma non perdiamo questo tempo e riconosciamo invece che l'articolazione sul territorio dei comuni è un valore e non un disvalore. *(Applausi dei senatori Gubert, Diana Lino, De Carolis e Cioni).*

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, intendo esprimermi contro questo emendamento non perchè i proponenti non abbiano evidenziato ragioni valide relativamente al ruolo, alla funzione essenziale di cellula democratica dei comuni, come ha detto poco fa il senatore Tapparo.

Siamo sostenitori di questo ruolo, anzi riteniamo che occorrerà aprire una discussione seria proprio per riflettere sugli strumenti che negli ultimi anni sono stati approvati, i quali hanno ridimensionato il ruolo democratico dei comuni; hanno concentrato in un potere spesso monarchico l'esercizio di quella democrazia che, invece, dovrebbe esplicarsi pienamente all'interno del comune; hanno ridotto enormemente il ruolo dei consigli comunali e mi fa piacere che anche questo sia stato riconosciuto dai colleghi che sono intervenuti nel corso di questo dibattito.

Sottolineare il ruolo democratico essenziale del comune, che andrà ulteriormente rafforzato anche in sede di riforma della seconda parte della nostra Costituzione, non può però significare difendere la situazione attuale del comune dal punto di vista dimensionale. Certo, il comune è una cellula democratica essenziale, ma questa democrazia deve essere esercitata per incidere sui processi reali, sulle trasformazioni in atto, sulla dimensione reale dei problemi che si pongono. Allora, se questo è il problema, non c'è dubbio, colleghi,

che la dimensione spesso troppo ridotta dei comuni può essere di ostacolo all'intervento che si richiede dimensionato a livello adeguato.

La linea che viene seguita nel testo presentato dal Governo non va nella direzione della soppressione di entità comunali, anche ridotte, ma è volta all'incentivazione della collaborazione, della fusione possibilmente, dell'unione, del superamento delle unità comunali più piccole, senza atti autoritativi ma predisponendo forme che promuovano un percorso libero, in modo che i comuni possano muoversi in tale direzione.

Per questo motivo, pur considerando che l'elemento democratico non solo non va soppresso ma valorizzato e attualizzato ai tempi che viviamo, ritengo che i presentatori dell'emendamento 6.1, proponendo l'eliminazione di una norma che favorisce un processo di aggregazione, non abbiano avanzato una proposta adeguata. Di conseguenza, voterò contro l'emendamento 6.1, tendente a sopprimere l'articolo 6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Gubert e da altri senatori

Non è approvato.

Dichiaro decaduto l'emendamento 6.2/1, dal momento che non esiste più l'emendamento 6.2.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il tema contenuto nell'emendamento 6.3 ha effettivamente un qualche fondamento, perchè denuncia una situazione di disagio di carattere reale. Tuttavia, per le ragioni che il relatore ha illustrato poco fa, l'attuale formulazione dell'emendamento 6.3 non può essere accettata.

Pertanto, chiediamo al senatore Scivoletto di ritirarlo. Sicuramente rifletteremo ulteriormente sul problema che c'è stato segnalato quando il disegno di legge al nostro esame verrà esaminato dall'altro ramo del Parlamento.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, accolgo l'invito che mi è stato rivolto dal relatore e dal rappresentante del Governo, non solo per le motivazioni espresse ma anche per la sensibilità e la disponibilità ad affrontare una materia così complicata e difficile in un altro momento e in un'altra sede.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.4.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTELLI. Signor Presidente, approfitto della votazione dell'emendamento 6.4 per attirare l'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo sulla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 6, che recita testualmente: «l'eventuale riduzione dei costi dell'amministrazione, conseguente alla fusione dei comuni, si traduce, nella misura massima del 50 per cento, in una riduzione dell'onere fiscale gravante sulla popolazione interessata».

Ora, se la lingua italiana non è un'opinione, ne deduco che se ho la fortuna di abitare in uno di questi comuni avrò l'IVA, l'IRPEF, l'IRPEG e IRAP ridotte del 50 per cento: credo che gli italiani saranno tutti felici, ma forse bisognerà riformulare un pò meglio questa disposizione legislativa.

È tanto tempo che mi batto affinché le leggi vengano redatte più chiaramente. Visto che il disegno di legge n. 1388 è stato presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, forse è il caso di predisporre un testo migliore, perchè ritengo che la disposizione del comma 2 dell'articolo 6 voglia dire che i comuni possono diminuire del 50 per cento la pressione fiscale di loro competenza.

Sempre a tal proposito, vorrei segnalare al relatore e al rappresentante del Governo che nel collegato alla legge finanziaria è stato approvato un emendamento presentato dalla Lega che consente ai comuni di azzerare l'ICI. Ora è chiaro che questa è un'ipotesi del tutto teorica, data l'attuale situazione finanziaria dei Comuni, però mi pare che questa norma sia in palese contrasto con quella che ci apprestiamo a varare relativamente a quanto ho detto poc'anzi.

Credo – lo ripeto – che questa lettera *b*) andrebbe quanto meno riformulata, affinché sia omogenea a quanto il Parlamento ha approvato poco tempo fa nel collegato alla legge finanziaria 1998, per essere riscritta in maniera più chiara.

PRESIDENTE. La rappresentante del Governo intende dare dei chiarimenti a questo proposito?

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, è in votazione l'emendamento 6.8?

PRESIDENTE. No.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Allora, il chiarimento richiesto posso anche darlo dopo, quando verrà posto in votazione l'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. È in fase di votazione l'emendamento 6.4, che tende a sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 6. Mi pare che il riferimento del senatore Castelli fosse al comma 2, quindi egli era titolato ad in-

tervenire anche ora, in quanto in effetti la lettura di tale disposizione normativa fa sorgere degli interrogativi. Inoltre, la stessa formulazione è riportata alla lettera *b*) dell'emendamento 6.8, presentato dal Governo.

Ovviamente, la rappresentante del Governo può anche non fornire alcun chiarimento.

* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, pensavo di dare chiarimenti in una fase successiva, però, se è più utile, li fornisco subito.

In relazione alla lettera *b*) dell'emendamento 6.8, il Governo desidera dire due cose, la prima in relazione all'intervento del senatore Rotelli, l'altra in relazione all'intervento del senatore Castelli.

Il senatore Rotelli ha criticato l'inserimento nella lettera *b*) dell'espressione «nella misura massima del 50 per cento». Ebbene io ritengo di accogliere questa osservazione e quindi propongo una modifica dell'emendamento volta a sopprimere, nella lettera *b*), le parole: «nella misura massima del 50 per cento».

Per quanto riguarda il quesito posto dal senatore Castelli circa il significato dell'espressione «riduzione dell'onere fiscale», sempre presente nella lettera *b*) dell'emendamento 6.8, effettivamente essa può creare dei dubbi. Con tale dizione ci si intendeva riferire all'onere fiscale locale, cioè quello di cui dispone il comune stesso. Anche in questo caso quindi il Governo intende modificare l'emendamento, nel senso di aggiungere dopo le parole: «riduzione dell'onere» le altre: «della fiscalità locale»; se l'espressione non è molto elegante, si provvederà poi in sede di coordinamento formale del testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Zanoletti.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 6.5 è stato ritirato.

Il Governo aveva poi invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 6.6; è d'accordo, senatore Rotelli?

ROTELLI. Un momento, signor Presidente. Il Governo ha proposto testè di sopprimere l'inciso «nella misura massima del 50 per cento», presente nella lettera *b*) dell'emendamento 6.8 e ciò equivale ad accogliere la quasi totalità dei miei emendamenti all'articolo 6, equivale a ripristinare il testo così come era da me stato proposto nel 1988. Sono disponibile perciò a ritirare i miei emendamenti qualora anche nella lettera *c*) dell'emendamento 6.8 scompaia l'inciso «nella misura massima del 50 per cento». Vedo che il Governo fa cenni di assenso perchè si tratta della medesima questione: l'importante è che i cittadini di due comuni che si fondono, nel momento in cui ciò avviene, possono non essere assoggettati allo stesso onere fiscale cui erano soggetti in precedenza.

Se il Governo è quindi d'accordo per tale modifica, ritiro gli emendamenti 6.6, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12 e 6.13.

Non ritirerei, invece, l'emendamento 6.15, che pregherei il Governo di prendere in considerazione. Infatti il Governo propone, al solito, di istituire nuovi uffici comuni, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo. Sono contrario tutte le volte che si prevede la costituzione di nuovi uffici anzichè riorganizzare quelli esistenti.

A parte ciò, se il Governo accetta di sopprimere l'inciso «nella misura massima del 50 per cento» sia nella lettera *b*) che nella lettera *c*) dell'emendamento 6.8, ritiro tutti gli emendamenti a mia firma all'articolo 6, (eccetto il 6.15), in quanto la soppressione di tale inciso equivale al loro accoglimento.

PRESIDENTE. Il sottosegretario Vigneri è d'accordo con la proposta testè avanzata dal senatore Rotelli?

* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo accetta la soppressione dell'espressione «nella misura massima del 50 per cento» sia nella lettera *b*) che nella lettera *c*) dell'emendamento 6.8. Colgo l'occasione per dire al senatore Rotelli che il senso della previsione inerente la costituzione di uffici comuni non è quello di aumentare le organizzazioni amministrative bensì quello di evitare il loro aumento.

Mi spiego: se si dice in modo espresso che i comuni o le province possono cooperare tra loro attraverso la costituzione di uffici comuni forse si evita la costituzione di qualche consorzio o di qualche altra forma più pesante d'organizzazione amministrativa. Questo è il vantaggio che vede il Governo.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.6 è stato dunque ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 6.7, presentato dal senatore Gubert e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.8, nel testo modificato.

Ricordo che alle lettere *b*) e *c*) è stato soppresso l'inciso «nella misura massima del cinquanta per cento» e che alla lettera *b*), dopo le parole «in riduzione dell'onere» sono state aggiunte le altre «della fiscalità locale», al posto della parola «fiscale».

Chiedo alla rappresentante del Governo se tale espressione deve intendersi aggiunta anche alla lettera *c*).

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sì, in tutti e due i punti.

PRESIDENTE. Quindi va precisato espressamente che si parla di fiscalità locale.

MAGLIOCCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAGLIOCCHETTI. Signor Presidente, intendo esprimere il voto favorevole personale e del Gruppo di Alleanza Nazionale sull'emendamento 6.8, così come modificato accogliendo le proposte dal senatore Rotelli.

Voglio cogliere l'occasione per portare qui al Senato una mia testimonianza diretta e personale. Non è necessario andare molto lontano, in Piemonte: basta fermarsi in provincia di Frosinone, nella media valle del Liri, per scoprire che il 21 aprile 1991 gli abitanti di quella zona sono stati chiamati a un *referendum* popolare per fondere cinque comuni e creare una grande città. I comuni interessati sono quelli di Sora, Isola del Liri, Arpino, Castelliri e Broccostella. Come dicevo, porto la mia testimonianza personale perchè sono il sindaco di Isola del Liri. In particolare, i comuni di Sora e Isola del Liri hanno addirittura recepito nei propri statuti l'istanza democratica scaturita dal *referendum* popolare. Purtroppo, la cecità della regione Lazio nel 1991 non ha consentito di realizzare la fusione dei cinque comuni predetti.

Essendo io presidente del Movimento popolare per Lirinia – perchè così dovrebbe chiamarsi la nuova città derivante dalla fusione dei suddetti comuni – mi sono fatto una passeggiata per l'Europa e anche per l'America del Nord, recandomi negli Stati Uniti, in Canada, in Francia, in Lussemburgo, in Olanda, eccetera, ed ho verificato che, in buona sostanza, noi siamo in forte ritardo rispetto alle scelte che i paesi socialmente più avanzati hanno già attuato da epoca ormai remota.

D'altra parte, la stessa legge urbanistica, la n. 1150 del 1942, che secondo gli studiosi del momento dovrebbe essere superata e che invece sotto questo aspetto e attualissima, all'articolo 11 prevedeva già piani regolatori generali intercomunali perchè si poneva già allora, nel 1942, la necessità di una pianificazione intercomunale. La stessa Unione europea, onorevole Sottosegretario, ha già precisato che gli aiuti dei fondi strutturali avranno termine nel 1999 perchè saranno finanziati soltanto i progetti su area vasta. È necessario, dunque, un livello istituzionale più forte per poter gestire queste nuove situazioni perchè non è più concepibile la formazione di altri consorzi.

Voglio parlare anche dei piani d'area che sono fortemente incentivati in questo momento, senza parlare poi dei patti territoriali. Ormai tutta la normativa, sia europea sia nazionale, volge verso questa direzione perchè non sono più concepibili i carrozzoni, i consorzi, che nel tempo ci hanno abituato a vedere lo sperpero di danaro, senza la risoluzione di qualsivoglia problema.

Con queste motivazioni e in base alla mia testimonianza diretta e personale, esprimo ancora una volta il voto favorevole mio e del Gruppo Alleanza Nazionale sull'emendamento 6.8, come modificato. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale. Congratulazioni*).

ZANOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANOLETTI. Signor Presidente, chiedo scusa ma credo che l'importanza dell'argomento richieda un pò d'attenzione.

Sono state portate delle testimonianze, potrei portarne anch'io, ma di segno totalmente opposto. Sono stato per molti anni sindaco di una città. Ho costituito, a volte con trenta, a volte con quaranta, a volte con sessanta comuni della zona, dei consorzi, con i quali abbiamo creato servizi che hanno funzionato immediatamente e che anche ora funzionano molto bene.

Mi domando allora perchè sia necessario fondere i comuni, cancellandone la storia e altresì sopprimendo una forma di aggregazione sociale e di partecipazione democratica che tutti invece diciamo di volere, per arrivare a gestire meglio e in forma più economica alcuni servizi.

Ritengo che non si debba passare attraverso l'eliminazione dell'entità comunale; bisogna incentivare non la fusione, bensì la collaborazione fra i comuni, l'esercizio associato delle funzioni. Agevolando l'esercizio associato delle funzioni otterremmo gli scopi di tipo economico e razionalistico che diciamo di voler raggiungere e che è giusto perseguire, senza eliminare quello che rappresenta, come ho già detto, un elemento di ricchezza nella storia del nostro paese.

Se noi guardiamo ad esperienze diverse, possiamo trovare esempi dell'uno e dell'altro segno, ma credo che il criterio fondamentale sia quello del rispetto della storia, delle tradizioni, della cultura di un popolo e di una nazione. Nel nostro paese la cultura e la storia, almeno di alcune regioni, è proprio questa. Noi rispettiamo la cultura e la storia di regioni che non hanno piccoli comuni e che forse avvertono in modo meno pressante l'esigenza di difenderne l'entità, ma dobbiamo avere – ripeto – grande attenzione e rispetto per quelle regioni, situate soprattutto nel Nord, che hanno questa storia e questa tradizione, e quindi avvertono questa esigenza.

A mio parere – lo ribadisco ancora una volta e concludo – non bisogna confondere l'associazione con la fusione; sostengo che agevolando la collaborazione tra i comuni si possano ottenere gli stessi scopi che si vogliono perseguire con la fusione dei comuni, che invece presenta alcuni aspetti negativi. (*Applausi dal Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CDU*).

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento 6.8 presentato dal Governo, nel testo modificato.

Farò tre fulminee osservazioni. La prima: non solo la Repubblica federale tedesca – lo dico perchè un collega non era informato al riguardo – ha ridotto a un terzo il numero dei suoi Comuni negli anni settan-

ta, ma lo stesso procedimento si è determinato nella ex Repubblica democratica tedesca, una volta che la Germania è stata unificata. L'esperienza, quindi, è continuata nell'altra parte della Repubblica federale tedesca. In sede di dibattito i colleghi fanno sempre riferimento al federalismo tedesco; io sostengo che il federalismo tedesco non è federalismo e non è neppure tedesco perchè è stato dettato dagli alleati. I nostri colleghi fanno riferimento, in realtà, all'esperienza francese.

Seconda osservazione: i Comuni piccoli e piccolissimi non hanno alcuna autonomia. I Comuni che nella misura maggiore subiscono condizioni di accentramento da parte della Provincia, sono i Comuni delle Province di Trento e Bolzano: non ci sono – ripeto – Comuni con minore autonomia di quelli delle province di Trento e Bolzano.

L'istanza inoltre non è ridurre in assoluto il numero dei Comuni ma di razionalizzare. È evidente che quel che occorre in grandi Comuni è esattamente il contrario; tanto per fare un esempio, il fatto che Ostia non sia Comune a sè, ma sia compresa nel Comune di Roma, è segno di mostruoso accentramento, così come si può dire di Napoli e di Milano. Il problema, quindi, non è quello di ottenere in assoluto una riduzione del numero dei Comuni, ma quello di fare una determinata politica. Non è neppure la richiesta, che fu avanzata negli anni settanta dal professor Giannini, di sopprimere, dalla sera alla mattina, tutti i Comuni che non avessero 30.000 o 40.000 abitanti. Si tratta – ripeto – di attuare una politica pubblica che tutta l'Europa occidentale ha portato avanti: una politica pubblica che non è contro le Comunità montane, ma che va nel senso del loro riconoscimento.

Quando vado a Madonna di Campiglio, abito nel Comune di Pinzolo, vado a fare la spesa in un altro Comune e mi reco poi in un terzo Comune per andare a trovare miei colleghi che si trovano a poca distanza. Vi è un problema di razionalizzazione dal quale ci siamo esentati esclusivamente per ragioni di partitocrazia, cioè per volere una classe municipale composta da 150.000 amministratori locali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.8, presentato dal Governo, il cui testo, a seguito delle modifiche apportate, è il seguente:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare gli aspetti finanziari e organizzativi della fusione e della unione dei comuni. Nell'emanazione dei decreti legislativi, il Governo si attiene a quanto stabilito dai commi 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il comune derivante dalla fusione, e l'unione, ricevono, per un periodo determinato, finanziamenti statali e regionali in misura comunque non inferiore alla somma dei finanziamenti che sarebbero spettati ai singoli comuni;

b) l'eventuale riduzione dei costi dell'amministrazione conseguente alla fusione e alla unione dei comuni si traduce in una riduzione dell'onere della fiscalità locale gravante sulla popolazione interessata;

c) lo statuto del comune risultante dalla fusione prevede le modalità con le quali la riduzione dei costi dell'amministrazione, conseguente alla fusione, è impiegata per l'introduzione di nuovi servizi ovvero per la qualificazione dei servizi esistenti, anzichè per la riduzione dell'onere della fiscalità locale».

6.8 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 6.9, 6.10, 6.11, 6.12 e 6.13 sono stati ritirati.

Senatore Magnalbò, intende accogliere l'invito che le è stato formulato a trasformare in ordine del giorno gli emendamenti 6.14 e 6.16?

MAGNALBÒ. Sì, signor Presidente, perchè quanto ha detto il presidente Villone è sufficiente. Presento, pertanto, il seguente ordine del giorno:

«Il Senato impegna il Governo ad attivarsi affinché l'organizzazione e le funzioni dei municipi siano disciplinate nel rispetto degli usi civici e tenendo conto di tutti gli organi rappresentativi delle proprietà collettive».

9.1388.500

MAGNALBÒ

Invito il Governo ad accettare questo ordine del giorno poichè serve a garantire una normativa diffusa ed unitaria nel contesto della legislazione italiana.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

VILLONE, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dal momento che l'ordine del giorno è stato accolto dal Governo, non lo pongo in votazione.

Senatore Rotelli, intende aderire all'invito che le è stato rivolto di ritirare l'emendamento 6.15?

ROTELLI. Aderendo all'invito del Governo, ritiro l'emendamento. Ma mi sia consentito di svolgere un'osservazione. Il Ministero dell'interno ci dice che occorre adottare la soluzione di costituire uffici comu-

ni, altrimenti i comuni introdurranno strutture ancora più complesse e costose. Siamo a questo punto! Dobbiamo aumentare il numero degli uffici, altrimenti le operazioni che verrebbero fatte costituirebbero ulteriore appesantimento. Il fatto si commenta da sè.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LORENZI. Signor Presidente, intervengo sull'intero argomento relativo a questo articolo, che rappresenta qualcosa di estremamente importante per alcune realtà territoriali provinciali dove si registra un'alta densità di piccoli comuni. Voglio ricordare al Governo, che chiaramente sembra accarezzare e sostenere l'esigenza di andare verso quella che esso considera una auspicata fusione di piccoli centri amministrativi, che il modo in cui stiamo affrontando la questione dimostra una volontà di non risolvere i problemi che invece abbiamo sul territorio, dove si contano centinaia di comuni con superfici relativamente piccole, con scarsa popolazione, che non hanno in pratica la possibilità di esprimere la forza e la capacità amministrativa che invece hanno i grandi comuni; tuttavia, ci troviamo anche nella condizione di vedere il territorio tutelato dalla presenza di queste amministrazioni.

In Europa vi è un grande numero di comuni diversamente divisi, le metropoli sono suddivise tra amministrazioni comunali diverse, mentre in Italia abbiamo il grande comune capoluogo e tanti piccoli comuni nel territorio provinciale, per cui ci troviamo di fronte ad una situazione discriminatoria e all'impossibilità da parte delle realtà provinciali di far sentire la propria voce, se non attraverso la presenza di un certo numero di sindaci e di amministrazioni che, pur senza mezzi, sono in grado di tutelare gli interessi del territorio. Ci troviamo di fronte a questa spinta continua che tende a ridurre i comuni ad uno sparuto numero, in pratica ai soli comuni in grado di portare avanti le istanze generali; pensiamo all'ANCI, pensiamo alla forza che hanno saputo esprimere i piccoli comuni sulla vicenda della segreteria unica, ricordiamoci di questi esempi. In tali circostanze abbiamo potuto verificare che c'è necessità per il territorio di un rafforzamento di quelle amministrazioni che oggi invece soffrono di carenza di fondi e di personale qualificato.

Se noi oggi passiamo all'accorpamento dei piccoli comuni in modo fortemente incentivante, domani ci troveremo con un territorio relativamente scoperto dove solo le metropoli torneranno ad essere punti di riferimento convenienti, nel momento in cui forse molti tendono ad abbandonarle anche perchè vi sono problemi di disoccupazione.

Concludendo il mio intervento, signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione del Governo sulla spinta che è partita anni fa e che indubbiamente ha molto di irrazionale. Sembra che si voglia razionalizzare, ma in realtà si va nella direzione opposta, nella direzione che non è quella condivisa dalla popolazione, verso la volontà di cancellazione di

entità che, pur minuscole, sono estremamente significative. Ricordatevi che la gente non sarà mai favorevole alla cancellazione anche del più piccolo comune, della più piccola frazione perchè in quelli si riconoscono.

Ora, se si vuole procedere, si potrà farlo ma, se lo si vuole fare esclusivamente nel senso della soppressione e non dell'invenzione di nuovi sistemi istituzionali capaci di salvaguardare diversamente, con altre identità, queste realtà, allora si andrà nella direzione sbagliata.

Credo che così come stiamo facendo stiamo sbagliando. Ritengo che ancora vi possano essere dei margini. Mi auguravo che questi margini potessero essere recuperati dalla grande riforma istituzionale della Costituzione italiana. Ricordiamoci infatti che il discorso istituzionale completo è quello che parte dai piccoli comuni e prosegue per province e regioni, andando verso l'amministrazione globale dello Stato. Soltanto a livello costituzionale forse avremo bisogno di rivedere i meccanismi di divisione, di separazione delle competenze. È questo quello che noi della Lega Nord cerchiamo di fare da anni, ma i risultati purtroppo lasciano molto a desiderare.

Per queste ragioni, esprimerò voto contrario sull'articolo 6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(Comunità montane)

1. All'articolo 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: «parzialmente montani» sono inserite le seguenti: «di norma».

2. La legge regionale prevede la conferma delle comunità montane interprovinciali già costituite alla data dell'8 giugno 1990, quando la divisione o la modifica delle stesse comprometta il sistema geografico e socio-economico relativo.

3. La legge regionale provvede a regolare i rapporti tra le comunità montane costituite tra comuni montani e parzialmente montani di più province e le province medesime, anche ridisegnando, dopo opportune consultazioni o *referendum*, i confini delle province interessate in modo da ricomprendere in una di esse, di norma in quella che ha il maggior numero di amministrati nella comunità montana, l'intera comunità.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

«1-bis. Salvo diversa disciplina di leggi statali o regionali, all'ordinamento delle comunità montane si applicano le norme, in quanto compatibili, previste per l'ordinamento dei comuni dalla presente legge, dal-

la legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e un articolo aggiuntivo:

Sopprimere i commi 1 e 2 e al comma 3 sostituire le parole: «anche ridisegnando» con le altre: «ridisegnando anche a tale scopo».

7.1 ROTELLI, PASTORE

Sopprimere il comma 1.

7.2 ANDREOLLI, DIANA, RESCAGLIO

Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. L'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: "Art. 28. Con legge regionale possono essere istituite comunità montane ad istanza dei comuni interessati allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane. Le funzioni sono determinate dallo statuto approvato dai comuni interessati".

2. L'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è abrogato».

7.3 SPERONI, TIRELLI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «anche ridisegnando», fino alla fine del comma.

7.4 IL GOVERNO

Al comma 3 sostituire le parole: «, anche ridisegnando» con le seguenti: «. Con legge della Repubblica possono essere modificati,».

7.5 ANDREOLLI, DIANA, RESCAGLIO

Al comma 4, capoverso 1-bis, dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1990, n. 241» inserire le seguenti: «, dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77».

7.6 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dopo il primo periodo è inserito il seguente "Non possono fare parte del territorio delle comunità montane i territori che ricadono in aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394".

2. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

"2. Le comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali e non possono, di norma, avere una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Dalle comunità montane sono comunque esclusi i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti, i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, nonchè i territori dei comuni montani ricompresi in aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Detta esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalle comunità europee o dalle leggi statali e regionali".

3. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente: "Quando non diversamente specificato, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè ai territori dei comuni montani comunque esclusi dalle comunità montane".

4. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono soppresse le parole: "e dai presidenti delle comunità montane".

5. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, adeguano la perimetrazione delle comunità montane a quella determinata in sede di perimetrazione delle aree protette. Qualora per effetto della nuova perimetrazione l'intero territorio della comunità rientri in area protetta ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la regione provvede, nel termine suddetto alla soppressione della comunità montana».

7.0.100

DI BENEDETTO, MUNDI

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROTELLI. Signor Presidente, l'emendamento 7.1 da noi presentato è semplicissimo, è di carattere lessicale, formale, pertanto suppongo che il Governo lo accoglierà senza problemi. Comunque, non è molto importante, non vale neanche la pena illustrarlo.

RESCAGLIO. Signor Presidente, diamo per illustrati gli emendamenti 7.2 e 7.5.

SPERONI. Anche noi, signor Presidente, diamo per illustrato l'emendamento 7.3.

* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, con l'emendamento 7.4, il Governo intende correggere un errore tecnico contenuto nel testo che, nell'attuale formulazione, violerebbe l'articolo 133, comma 1, della Costituzione.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, diamo per illustrato l'emendamento 7.6.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

MUNDI. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 7.0.100, il quale tende a modificare la disciplina amministrativa per le aree naturali protette abolendo le comunità montane che si trovano ad operare in tutto o in parte in tali territori ed attribuendo le competenze relative agli organi dell'ente parco.

L'importanza di questa innovazione può essere valutata se si tiene conto dei compiti che la legge n. 142 del 1990 sugli enti locali ha assegnato alle comunità montane, ossia la valorizzazione e la promozione delle zone montane e l'esercizio associato delle funzioni comunali. Queste funzioni, essenzialmente programmatiche e di indirizzo collimano sostanzialmente con le funzioni degli enti di gestione delle aree protette che, sulla base della legge n. 394 del 1991, hanno, oltre alla gestione dello speciale *status* dell'area protetta, anche la promozione delle stesse aree.

L'abolizione delle comunità montane che si trovano totalmente all'interno del territorio dell'ente parco permetterà di rendere più certe ed efficaci quelle funzioni di promozione e di sviluppo che non possono essere disgiunte dalla complessiva gestione dell'area naturale.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 7.1: in realtà quella parte dell'articolo è formulata in maniera infelice nel testo proposto dalla Commissione, poichè dà l'impressione di non essere conforme con la norma costituzionale, per quanto riguarda il riparto delle competenze e la definizione della potestà legislativa tra Stato e regioni. La mia contrarietà all'emendamento è dun-

que legata alla necessità di modificare il testo, così come previsto nell'emendamento del Governo, che sopprime una parte della disposizione.

Parere contrario all'emendamento 7.2. Per quanto concerne il 7.3, capisco che i colleghi con questo emendamento intendono semplificare il procedimento per l'istituzione di comunità montane: è un obiettivo che si può condividere. Mi pare però che la formula proposta è veramente troppo semplificata: con queste quattro righe sostituiremmo tutta la disciplina che si pone a fondamento della istituzione e della successiva attuazione, mediante legislazione regionale, delle comunità montane. Mi sembra che a questa formulazione dell'emendamento non si possa essere favorevoli; sono d'accordo sull'esigenza richiamata, ma non sulla formulazione dell'emendamento specifico.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 7.4 del Governo che risolve il problema tecnico prima individuato nel testo proposto dalla Commissione. Conseguentemente dovrebbe risultare precluso dall'approvazione dell'emendamento 7.4 l'emendamento 7.5: per questi motivi invito i colleghi firmatari l'emendamento 7.5 a ritirarlo.

Analogamente invito i colleghi firmatari l'emendamento 7.6 a ritirarlo: il richiamo in esso presente tenderebbe a rendere applicabile alle comunità montane la disciplina legislativa sul dissesto dei comuni, il che è tecnicamente difficile da configurare. Si tratta di normative che non si possono trasferire in modo automatico ad altre realtà: avrebbero come conseguenza lo scarico sullo Stato dell'onere derivante dal dissesto delle comunità montane, essendo i comuni inseriti nella comunità montana già coperti dalla legislazione sul dissesto.

Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 7.0.100.

* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con il relatore nei pareri espressi.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.3, il Governo sarebbe molto contento di esprimere un parere favorevole: in realtà non gli è possibile poichè a questo punto le comunità montane sono già da tempo istituite e regolate con disciplina regionale. Una nuova e diversa disciplina di questo tipo avrebbe effetti dirompenti e per lo più soltanto negativi: porterebbe ad un frazionamento delle attuali comunità montane. Per questa ragione, purtroppo, il parere non può essere positivo.

Infine esprimo il parere negativo sull'emendamento 7.0.100.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, per le considerazioni svolte dal relatore e dal Governo, ritiro l'emendamento 7.1.

RESCAGLIO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.2.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dai senatori Speroni e Tirelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.4.

MAGLIOCCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAGLIOCCHETTI. Signor Presidente, intendo dichiarare il voto favorevole mio personale e del Gruppo Alleanza Nazionale anche e soprattutto perchè l'articolo 7 ha recepito quasi completamente un mio disegno di legge presentato già nelle legislature XI e XII. Inoltre, pur se si tratta di una leggera digressione, vorrei che risultasse nel resoconto che è stata recepita nel precedente articolo 6, comma 5, un'altra proposta di legge presentata da me e dal senatore Reccia in materia di unione dei comuni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal Governo.

È approvato.

A seguito di questa votazione, l'emendamento 7.5 è precluso. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.6.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.100.

MUNDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNDI. Signor Presidente, chiedo se è possibile trasformare questo emendamento in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, qual è il suo parere?

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di un emendamento che prevede una disciplina molto dettagliata diversa dalla normativa vigente. Non so a cosa possa servire la trasformazione in ordine del giorno.

no, non è una materia che possa poi trovare applicazione da parte di qualche destinatario. Il parere dunque è negativo proprio per un motivo tecnico, non per altro.

MUNDI. Ritiro dunque l'emendamento 7.0.100.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8.

Art. 8.

(Decentramento comunale)

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento».

2. All'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e comunque nei comuni con popolazione superiore ai cinquecentomila abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo *status* dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: «le esigenze della popolazione» con le altre: «la popolazione» e sopprimere le parole: «nell'ambito dell'unità del Comune».

8.1

ROTELLI, PASTORE

Sopprimere il comma 2.

8.2

MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI,
CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 2, al capoverso 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Lo Statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzione e di autonomia organizzativa e funzionale».

8.3 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 2, capoverso 5, sostituire le parole: «Nei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e comunque nei comuni con popolazione superiore ai cinquecentomila abitanti lo statuto può prevedere» con le altre: «Nei Comuni con popolazione superiore ai trecentomila abitanti, ai quali non si applichi l'ordinamento delle aree metropolitane, lo statuto prevede».

8.4 ROTELLI, PASTORE

Al comma 2, capoverso 5, sostituire la parola: «cinquecentomila» con l'altra: «centomila».

8.5 GUBERT, RONCONI, FOLLONI, DENTAMARO, ZANOLETTI, COSTA, CALLEGARO, FIRRARELLO

Al comma 2, capoverso 5, dopo le parole: «cinquecentomila abitanti» aggiungere le seguenti: «oppure articolati in frazioni».

8.6 GUBERT, RONCONI, DENTAMARO, ZANOLETTI, COSTA, CALLEGARO, FIRRARELLO

Al comma 2, nel capoverso 5, dopo le parole: «cinquecentomila abitanti» aggiungere le seguenti: «ovvero nei comuni composti da più unità insediative distinte».

8.102 GUBERT, RONCONI, DENTAMARO, ZANOLETTI, COSTA, CALLEGARO, FIRRARELLO

Al comma 2, dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nei comuni capoluogo compresi nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e gestionale, sempre che, con apposita deliberazione approvata dal consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri, la delimitazione territoriale delle circoscrizioni sia stata sottoposta a revisione».

8.7 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Differimento dei termini previsti dall'articolo 63
della legge 8 giugno 1990, n. 142)*

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, già differito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1998. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, già differito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1998.

2. Al comma 4 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due mesi"».

8.0.2 PIERONI, LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Autonomia degli enti locali
in materia di coltivazione di giacimenti minerari)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, sulla base dei seguenti criteri e principi:

a) i giacimenti minerari e i minerali di interesse locale devono essere assoggettati alla normative vigenti in materia di cave e non devono pertanto costituire oggetto della disciplina regolamentare di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1994;

b) alle domande per il conferimento del permesso di ricerca e per il conferimento di concessioni di coltivazione devono essere allegati i nulla osta paesaggistici e idrogeologici, il piano di ripristino finale dell'area a cura e spese del concessionario, nonché la certificazione antimafia prevista dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55;

c) le determinazioni raggiunte dalle conferenze dei servizi previste dall'articolo 5 e dall'articolo 12 del citato decreto del Presidente della

Repubblica n. 382 del 1994, devono avere carattere vincolante; in caso di mancato accordo in sede di conferenza dei servizi, le determinazioni possono essere assunte dal presidente della regione territorialmente competente, su proposta del sindaco o del presidente dell'amministrazione provinciale interessati, in deroga a quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

d) il controllo sull'esecuzione dei prodotti di ricerca e di coltivazione nei giacimenti minerari nonchè sul ripristino dell'area deve essere effettuato dai competenti organi delle regioni e delle province autonome;

e) deve essere previsto che possono formare oggetto di concessione i giacimenti minerari di interesse nazionale dei quali l'amministrazione abbia riconosciuto, oltre che la esistenza e la coltivabilità, anche la non appartenenza ad ambiti territoriali già vincolati ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali.

2. Nel caso in cui nella stessa area sia individuata la presenza di più minerali, i permessi di ricerca e di coltivazione sono concessi per ogni tipo di materiale individuato, ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale in materia, rispettivamente, di miniera e di cava.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri atti a garantire che la proporzione tra quantità di materiale di scavo risponda a criteri di convenienza ed economicità».

8.0.3 BORTOLOTTO, LUBRANO DI RICCO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Invito i presentatori ad illustrarli:

ROTELLI. Il comma 1 dell'articolo 8 che sostituisce il comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 142 del 1990 recita: «Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito delle unità del Comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal Regolamento». Abbiamo cominciato con il parlare di unità nazionale, ma la nazione non è un concetto giuridico, bensì sociologico. Il concetto giuridico è la Repubblica, che, secondo l'articolo 5 della Costituzione, è una e indivisibile. In diversi atti delle Regioni è stata inventata l'unità della Regione allo scopo di lasciarla intatta e non subire modificazioni nel suo territorio; con questo articolo è stato inventato il concetto di unità del Comune, del quale ritengo si possa fare a meno, per cui ne propongo la soppressione con l'emendamento 8.1.

Il vero problema si pone relativamente all'emendamento 8.4, sul quale vorrei conoscere il parere del Governo. Se il Governo ritirasse il comma sul decentramento interno dei Comuni, che sono poi quelli delle aree metropolitane, potrei ritirare il mio emendamento. Ma non so se il

Governo intenda procedere in tal senso, per cui, qualora non lo voglia ritirare, vorrei illustrare, appunto, l'emendamento 8.4 e difenderne le ragioni. Sarebbe meglio fare previamente questo accertamento.

MARCHETTI. Signor Presidente, vorrei subito dire che ritiro l'emendamento 8.7.

Gli emendamenti 8.2 e 8.3 si muovono dalla non condivisione della logica che presiede al testo licenziato dalla Commissione su questo punto. In sostanza, nel testo proposto dalla Commissione, che modifica quello presentato dal Governo anche se si muove nella stessa ottica, si prevedono statuti speciali per comuni che vengono nominativamente indicati e comunque per i comuni che abbiano una popolazione superiore ai cinquecentomila abitanti.

Signor Presidente, colleghi, ritengo che indubbiamente esistano problematiche particolari che investono i comuni di maggiori dimensioni, così come esistono problematiche particolari che investono comuni di altre dimensioni. Quando la discussione si è concentrata sul tema della fusione e dell'unione di comuni abbiamo parlato di tematiche che attengono in particolare a taluni comuni, ma non credo che l'attribuzione di uno statuto speciale rappresenti la soluzione idonea per affrontare la questione.

Infatti, per quanto concerne i comuni di particolari dimensioni e le aree nelle quali essi sono coinvolti, vi è una parte dell'articolato che riguarda le aree metropolitane. Ritengo che i problemi essenziali dei grandi comuni vengano affrontati in questo rapporto particolare disegnato – lo vedremo nel merito – nella parte relativa alle città e alle aree metropolitane. Prevedere statuti speciali non mi sembra la soluzione adeguata, perchè gli statuti debbono essere propri di tutti i comuni, auspicabilmente dei Comuni riformati anche nella loro dimensione; in prospettiva – e quindi anche di quelli piccoli – debbono avere elementi comuni, già previsti peraltro in linea di massima dalla legislazione vigente e attenersi ai temi indicati in quest'ultima, ma possono anche andare oltre. Infatti, quelli sono i contenuti minimi, obbligatori, le indicazioni minime che debbono essere recepite negli statuti; però, vi sono talune questioni escluse dall'ambito di intervento degli statuti, anche se vi è un ampio margine nel quale ciascun Comune può inserire proprie particolari specificità.

Per quanto riguarda le forme di decentramento e l'autonomia organizzativa e funzionale, comunque si può dare il massimo spazio agli statuti, e questo è previsto nell'emendamento 8.3 da noi presentato. Oltre a quanto già previsto nella normativa vigente, deve valere per tutti i comuni la facoltà di prevedere nei loro statuti «particolari e più accentuate forme di decentramento di funzione e di autonomia organizzativa e funzionale».

Per tale motivo, propongo la soppressione della previsione di questi statuti speciali – come io li chiamo –; precisamente qui si parla di particolari e più accentuate forme di decentramento di funzione e di autonomia organizzativa e funzionale che possono prevedersi negli statuti, ma soltanto dei comuni qui nominativamente indicati o di quelli superiori ai

500.000 abitanti. Estenderei il concetto a tutti i comuni, mentre le particolari tematiche delle aree ampie e dei comuni di maggior consistenza debbono essere a mio avviso affrontate nella sede in cui trattiamo delle città e delle aree metropolitane.

GUBERT. Signor Presidente, credo che la giustificazione sostanziale dei miei emendamenti sia stata testè illustrata dal collega Marchetti nel ragionamento, su cui mi ritrovo. Vi sono cioè nell'articolo 8 previsioni di forme particolari di decentramento e di autonomia subcomunale qui limitate ad alcuni casi nei quali è evidente la loro utilità. Credo che questa facoltà dovrebbe essere estesa a tutti i comuni: essi nel loro statuto devono poter decidere quanta forza conferire al loro decentramento interno.

Quindi, nell'ipotesi in cui venisse accolto l'emendamento 8.3, io ritirerei gli emendamenti 8.5, 8.6 e 8.102 da me presentati. Questi ultimi intendono prefigurare situazioni che in qualche modo rafforzano l'esigenza di speciale autonomia interna ai comuni, in particolare in quelli urbani maggiori: la soglia è stata indicata in 100.000 abitanti, Rotelli parlava di 300.000 abitanti, si può ragionare su quale sia la soglia giusta, comunque credo che 500.000 abitanti sia forse un numero troppo alto rispetto alle esigenze di articolazione delle comunità urbane, che di solito si aggirano su dimensioni molto minori, cioè il quartiere o il rione urbano.

I successivi emendamenti 8.6 e 8.102 prospettano altre situazioni, quelle in cui siano presenti frazioni o unità insediative, la frazione può costituire infatti un'unità amministrativa ritenuta non congrua rispetto al progetto di ulteriore decentramento. Credo che sia esperienza di molti la circostanza che quando nei comuni esiste una pluralità di insediamenti, il consiglio comunale è il luogo di lotta e di compensazione tra i rappresentanti dei vari insediamenti. Se invece accentuiamo la possibilità di autonomia anche per le frazioni è possibile arrivare più facilmente ad un'organizzazione comunale che comprenda più insediamenti; allora chi sottolinea l'importanza che si arrivi ad una rete di comuni meno fitta dovrebbe quanto meno essere d'accordo sulla possibilità di prevedere una più forte autonomia interna ai comuni laddove le unità insediative non coincidono con il comune e ci sono quindi più unità insediative.

Ricordo ancora che le ricerche sul sentimento di appartenenza dimostrano come è proprio l'unità insediativa il luogo cui l'individuo si sente principalmente appartenere e poco importa che questa sia una frazione o un comune. Ecco allora che rendere questo dato strutturale rilevante ai fini dell'organizzazione interna della rappresentanza politica e delle decisioni comunali mi sembrerebbe un fatto positivo.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario nel comma 1 dell'emendamento 8.0.2. Intendo pertanto mantenere fermo soltanto il comma 2, se relatore e Governo sono d'accordo, altrimenti lo ritiro.

BORTOLOTTO. L'emendamento 8.7 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 8.1. Invito invece a ritirare gli emendamenti 8.2 e 8.3. Ho ascoltato le argomentazioni del collega Marchetti ma non so se ho capito fino in fondo. Io la vedo così: oggi esiste un quadro normativo, una griglia di riferimento più o meno elastica, composta da norme statali o anche regionali, nella quale si inserisce il momento di autonomia statutaria, regolamentare e così via. Non è che noi possiamo disfare questo impianto dalla sera alla mattina. Quindi non possiamo avere una sostituzione come quella prospettata nell'emendamento 8.3, perchè la formula «particolari e più accentuate forme di decentramento di funzione e di autonomia organizzativa e funzionale» non è di per sè applicabile alla generalità degli enti. Ha senso se c'è una parte che rimane ancorata a una griglia più o meno stabile e definita e una parte con una normativa più flessibile. Mi pare che tale previsione non possa essere di per sè riferita a una generalità indistinta di enti destinatari, perchè l'impianto di partenza è quello che dicevo.

Non so se, per quanto riguarda poi l'emendamento 8.4, possiamo risolvere almeno in parte il problema rendendo più elastica la normativa che stiamo considerando – e questo è l'invito che rivolgo al collega Rotelli – togliendo il riferimento alle città e alle aree metropolitane e dicendo semplicemente: «nei comuni con popolazione superiore ai trecentomila abitanti lo statuto può prevedere». Si individua quindi la soglia ad un livello più basso senza ancorarla al profilo delle aree metropolitane, che oggettivamente non hanno una connessione necessaria. Pertanto, se il collega Rotelli è d'accordo ad accogliere questa riformulazione, esprimerei parere favorevole sull'emendamento 8.4.

Sono invece contrario all'emendamento 8.5, in quanto ritengo la soglia di centomila abitanti troppo bassa per questa normativa differenziata. Sono contrario poi agli emendamenti 8.6 e 8.102.

Mi rimetto invece al Governo sull'emendamento 8.0.2 perchè esso riguarda la delega per l'istituzione di nuove province. Mi sembrano prevalenti le considerazioni tecniche dell'amministrazione circa la possibilità che si proceda su questa strada. Sarei comunque contrario – lo dico fin d'ora – alla istituzione diretta di nuove province per legge. Nell'emendamento si fa riferimento solo alla riapertura di un termine per la delega e quindi mi pare ovvio acquisire il parere del Governo.

Sono infine contrario all'emendamento 8.0.3.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, sull'emendamento 8.4 c'è una richiesta di modifica con riserva di parere favorevole del relatore. Vuole, per cortesia, esprimere la sua opinione?

ROTELLI. Non mi è chiaro se il relatore propone che sia conservato o che sia tolto l'inciso «ai quali non si applichi l'ordinamento delle aree metropolitane».

VILLONE, *relatore*. Propongo che la norma si riferisca a tutti i comuni che si trovino nella semplice condizione di avere più di trecentomila abitanti, propongo quindi una scelta più semplice e più flessibile; la problematica delle aree metropolitane è altra e prenderà vie diverse. Mi sembra comunque che questa norma vada anche nel senso di ciò che diceva il senatore Rotelli.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, accoglie il suggerimento del relatore?

ROTELLI. Signor Presidente, ritengo che un comune con più di trecentomila abitanti non possa esimersi da un decentramento interno, e che questo debba essere un criterio vincolante.

Il collega Villone dirà che abbiamo due concezioni diverse dell'autonomia statutaria, ma io ritengo che un comune con popolazione superiore ai trecentomila abitanti non possa esimersi, come ho già detto, dall'essere amministrato con una articolazione di decentramento interno.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, mi permetto di far rilevare al collega Rotelli che o diciamo ai comuni quali particolari forme di autonomia sono prescritte – e si tratta, come è evidente, di una soluzione centralista – o ci affidiamo allo statuto per individuare le soluzioni idonee. Da questa *impasse* in cui il collega ci pone dicendo che il comune deve farlo per forza non possiamo uscire perchè o adottiamo una soluzione di tipo centralista oppure non ci resta che una via.

Ritengo che la soluzione da me prospettata al collega Rotelli, considerato che vi è una domanda per soluzioni differenziate, e che quindi è concretamente probabile che le cose si realizzino, sia tecnicamente utile e politicamente soddisfacente.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3, se non sono ritirati.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.4, il Governo vedrebbe con favore una formulazione che si riferisse, come proponeva il relatore, semplicemente alla dimensione della popolazione, cioè ai comuni con popolazione superiore ai trecentomila abitanti, omettendo qualsiasi riferimento al fatto che si tratti o meno di aree metropolitane, con o senza il relativo ordinamento.

Per quanto attiene alla scelta di forme più accentuate di decentramento, il Governo ritiene che questa non possa che essere decisa dallo statuto e quindi il tentativo di una decisione nazionale con legge è destinato necessariamente ad essere frustrato, se non altro per ragioni tecniche, ma accanto a queste vi sono ragioni di opportunità, cioè lasciare la giusta elasticità al singolo ente per decidere se e come intervenire.

Aggiungo che la sola esistenza di una norma di questo genere fa sì che nella singola sede locale si creino spinte tali per cui dopo il decentramento si realizza. È importante che noi diamo questo tipo di strumento. Se i presentatori dell'emendamento in questione accettassero di usare l'espressione «può prevedere» potremmo, probabilmente, superare anche il parere contrario espresso sul testo dalla Commissione bilancio, proprio perchè questo emendamento introduce un obbligo.

Il parere del Governo è contrario sugli emendamenti 8.5, 8.6 e 8.102, mentre l'emendamento 8.7 è stato ritirato.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.0.2, si osserva innanzitutto che esso contiene due norme distinte. La prima si riferisce genericamente alla delega per la istituzione di nuove province e alla revisione delle circoscrizioni esistenti, mentre la seconda introduce una delega per istituire le province il cui procedimento è stato già avviato entro il 31 dicembre 1995. Il Governo è contrario ad affrontare adesso questo problema ed è altresì contrario a riaprire la procedura che era stata avviata nell'ormai lontano 1990 e proseguita con le successive proroghe e riaperture di termini. Il Governo è contrario per diversi motivi, sia per ragioni di spesa, sia perchè, nel contesto riformatore in cui in questo momento operiamo, una decisione adottata con legge nazionale dal Governo sembra incongrua ed inadeguata ad affrontare le diverse situazioni specifiche.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dai senatori Rotelli e Pastore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.4.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Commenti*).

ROTELLI. Rinuncio al mio intervento.

MORANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO. Signor Presidente, invito ancora il senatore Rotelli a prendere in considerazione il fatto che, ove egli accogliesse la proposta del relatore circa l'introduzione di un elemento di possibilità e non di obbligo per il comune, il parere contrario della Commissione bilancio, che impone la votazione nominale con scrutinio simultaneo in virtù di una contrarietà derivante da una disapplicazione dell'articolo 81 della Costituzione, ovviamente rientrerebbe; infatti la spesa scoperta deriva dall'obbligo per cui, ove non vi fosse l'obbligo, la spesa sarebbe compresa tra quelle facoltative del comune e quindi il parere della Commissione bilancio sarebbe a quel punto favorevole. Il senatore Rotelli ci obbliga ad un voto con scrutinio elettronico simultaneo che comporta la verifica del numero legale, in una situazione nella quale francamente credo che le sue stesse finalità sarebbero meglio conseguite attraverso l'approvazione di un testo modificato.

PRESIDENTE. È per questo motivo che la Presidenza ha favorito il dialogo.

ROTELLI. Signor Presidente, avevo domandato di parlare per comunicare che intendevo accettare la modifica proposta dal relatore e dal Governo. Avendo notato un'insofferenza verso la mia richiesta di parola, avevo rinunciato. Ora che all'esortazione del Governo e del relatore si aggiunge quella del senatore Morando, confermo la disponibilità, per le ragioni indicate, a modificare l'emendamento nel senso suggerito dal relatore e dal Governo.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, non riesco ad immaginare insofferenza verso le sue parole. (*Ilarità*).

Il rappresentante del Governo si era già espresso favorevolmente all'emendamento 8.4, nel testo modificato secondo la proposta del relatore.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dai senatori Rotelli e Pastore, nel testo modificato secondo la proposta del relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.5.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento in esame sia precluso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 8.4.

PRESIDENTE. Ha ragione. Onorevole relatore, ella intende precluso anche l'emendamento 8.6?

VILLONE, *relatore*. No, signor Presidente, non ritengo che sia precluso. Comunque ribadisco il mio parere contrario su tale proposta emendativa.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.6.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, a me dispiace che non si tenga conto delle ragioni che ci hanno indotto a presentare l'emendamento 8.6, derivanti non solo dalla dimensione dei comuni ma anche dalla loro struttura territoriale, dalla struttura insediativa, per cui occorre considerare più ampie forme di decentramento. Credo che tra un insediamento compatto di 10.000 abitanti e comune di 10.000 abitanti composto da 10 insediamenti di 1.000 abitanti ciascuno, vi siano ragioni in più per considerare modalità maggiormente accentuate di autonomia in quest'ultimo caso.

A me quindi dispiace che il relatore e la rappresentante del Governo non considerino queste particolari esigenze, ma mi auguro che almeno l'Aula ne tenga conto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dal senatore Gubert e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.102, presentato dal senatore Gubert e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 8.7 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.2.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.3.

BORTOLOTTI. Signor Presidente, a seguito del parere contrario espresso dal relatore e dal Governo, ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(Uffici periferici delle amministrazioni centrali dello Stato)

1. Gli uffici periferici delle amministrazioni centrali dello Stato possono essere situati anche in comuni diversi dal capoluogo di provincia.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – 1. Gli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato possono essere situati, anzichè nel capoluogo di Provincia, in altro Comune della Provincia».

9.1

ROTELLI, PASTORE

All'emendamento 9.100, aggiungere alla fine le parole: «Il funzionamento dei predetti uffici è disciplinato dallo Statuto dell'Ente locale competente territorialmente».

9.100/1

TIRELLI, SPERONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Gli uffici delle amministrazioni centrali dello Stato possono essere situati in qualsiasi comune della Repubblica».

9.100

GUBERT, RONCONI, DENTAMARO, ZANOLETTI, COSTA, CALLEGARO, FIRRARELLO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Difensore civico)

1. L'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

“Art. 8. *(Difensore civico)* – 1. Comuni e Province devono nominare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Difensore Civico, con il compito di tutelare i cittadini da mancanze, inadempiimenti e prevaricazioni delle Amministrazioni.

2. L'ente locale può, con proprio regolamento, procedere alla nomina del Difensore Civico con il sistema dell'elezione diretta da parte dei cittadini elettori, ovvero con il sistema del concorso. Per i comuni con meno di 35.000 abitanti si adotta sempre il sistema dell'elezione diretta.

3. Nel caso di concorso, i candidati, che devono essere presentati da almeno centor elettori, saranno valutati da una commissione composta da soggetti esterni all'Amministrazione e formata da personalità, di provata indipendenza, rappresentanti del mondo culturale, del lavoro, professionale, imprenditoriale e associativo. La commissione effettua la designazione del Difensore Civico sulla base di comprovati requisiti di

competenza giuridica e di esperienza nello svolgimento delle funzioni, capacità effettiva di difesa dei cittadini, comprovata indipendenza dall'ente.

4. Il Difensore Civico ha poteri di controllo e intervento sull'attività delle amministrazioni, svolge funzioni di conciliazione delle controversie tra cittadini e amministrazione, può agire in giudizio per la tutela di posizioni soggettive lese di singoli o di gruppi e associazioni, in casi di eccezionale gravità può sospendere la esecutività di delibere illegittime per un tempo massimo di 60 giorni.

5. Le Amministrazioni competenti debbono fornire al Difensore Civico i mezzi e il personale necessario allo svolgimento della funzione.

6. La carica di Difensore Civico dura quattro anni ed è incompatibile con ogni forma di rapporto remunerato, sia diretto che indiretto, con le Amministrazioni degli enti di cui al presente articolo.

7. Dalla scadenza del mandato, per un periodo di tre anni, decorre l'incompatibilità, per chi ha svolto la funzione di Difensore Civico, con le cariche elettive negli enti di cui al presente articolo».

9.0.1

LAURO, SCHIFANI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di Conferenza di servizi)

1. Il termine entro cui la conferenza di servizi e le amministrazioni che vi partecipano devono pervenire ad una decisione è fissato entro e non oltre 30 giorni dalla data della prima riunione della conferenza stessa.

2. Tutte le amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi devono ricevere almeno 20 giorni prima della sua convocazione i progetti da sottoporre alla conferenza stessa.

3. Nei casi in cui pervenga alla conferenza dei servizi un motivato dissenso alla conclusione del procedimento da parte di una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione precedente non può in ogni caso giungere alla conclusione positiva del procedimento.

4. Entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge il Ministro per la funzione pubblica provvede, con proprio decreto, a stabilire la definizione delle conferenze dei servizi cui vanno applicate le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

9.0.21 (Già 18.0.1) PIERONI, LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROTELLI. Signor Presidente, l'emendamento 9.1 propone che gli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato possano essere situati, anzichè nel capoluogo di Provincia, in altro comune della Provincia.

La formulazione dell'articolo proposta dalla Commissione è sbagliata. Essa infatti parla di uffici periferici delle amministrazioni centrali dello Stato. Ora non esistono uffici periferici delle amministrazioni centrali. Esistono uffici periferici ed uffici centrali delle stesse amministrazioni. Gli uffici periferici non sono periferici delle amministrazioni centrali, ma sono uffici come le amministrazioni centrali. Questo è scritto anche nell'articolo 5 della Costituzione, laddove si prevede che la Repubblica attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo. Quindi, la formulazione proposta dalla Commissione è centralistica ed è la ragione per cui abbiamo presentato l'emendamento 9.1.

TIRELLI. Ritiriamo l'emendamento 9.100/1.

GUBERT. Signor Presidente, il senso dell'emendamento 9.100 è evidente: così come è possibile evitare di concentrare gli uffici dell'amministrazione centrale nel capoluogo di Provincia, altrettanto ritengo che debba essere possibile – a meno che non lo sia già, ma questo non lo so – anche per le amministrazioni centrali dello Stato essere localizzate non soltanto nella capitale.

LAURO. Do per illustrato l'emendamento 9.0.1.

PIERONI. Do per illustrato l'emendamento 9.0.21.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.1. Chiedo però al collega Rotelli di riformulare l'emendamento, non essendo a mio avviso felicissima la formulazione da lui proposta. Proporrei la seguente formulazione: «... possono essere situati nel capoluogo di Provincia o in altro comune della Provincia». Il concetto è identico: è solo un fatto puramente testuale.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.100.

Per quanto concerne l'emendamento 9.0.1, mi chiedo se non deriverebbe una sua preclusione dal voto espresso sui primi emendamenti esaminati, che avevano ad oggetto esattamente la stessa materia, più o meno nei medesimi termini. In ogni caso sarei contrario ad una sua approvazione, per i motivi precedentemente esposti: un eccesso di dettaglio ed una inopportuna determinazione in termini di obbligatorietà della figura del difensore civico.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 9.0.21, che incrocia una normativa già approvata con la legge n. 127 del 1997 e che non mi sembra il caso di toccare nuovamente, a distanza così breve di tempo.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, mantiene l'emendamento 9.0.1 dopo il parere espresso dal relatore?

LAURO. Penso che sia un segno di civiltà ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Senatore Rotelli lei accoglie l'invito avanzato dal relatore a modificare l'emendamento 9.1?

ROTELLI. Signor Presidente, personalmente propongo la seguente formulazione: «Gli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato possono essere situati in ogni Comune della Provincia». Preferirei che non ci fosse la specificazione «capoluogo di Provincia»; stabilire l'esistenza di un capoluogo di Provincia costituisce un principio di accentrimento. Dire «in ogni Comune della Provincia» significa comprendere anche il capoluogo. Spero che questa formulazione vada bene sia per il relatore sia per il Governo.

PRESIDENTE. Per la verità, senatore Rotelli, la formulazione proposta dal relatore prevede un termine principale ed un altro accessorio; nella sua formulazione scompare il principale.

VILLONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, a me pareva di aver indicato una formulazione equilibrata. Non credo che il gioco delle parole possa cancellare il fatto che allo stato, nel sistema vigente un capoluogo di provincia esiste. Quindi non facciamo finta che non ci sia dicendo «ogni comune», senza menzionare il comune capoluogo.

Credo che, nella sostanza, la formula prospettata sia equivalente e quindi invito il collega Rotelli a ripensarci. Ripeto che la formulazione che propongo è la seguente: «Gli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato possono essere situati nel capoluogo di Provincia o in altro comune della Provincia».

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, concorda con la formulazione testè espressa dal relatore?

ROTELLI. Sì, concordo in quanto l'aspetto che mi interessa è quello degli uffici delle amministrazioni periferiche e il fatto che questi non dipendono dagli uffici centrali.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, sono favorevole a questo emendamento con una perplessità di forma e anche di sostanza. Infatti mi sembra che si comprenda (o almeno pare a me di capir) l'intento sia del presentatore che del relatore che ha accolto l'emendamento suggerendone una nuova formulazione. Ma va tenuto presente che esistono già oggi uffici di amministrazione periferiche dello Stato situati fuori del capoluogo di provincia. È necessario dunque capire se con questo emendamento si intende affermare che, per ipotesi estrema, la prefettura o la questura, anziché a Milano, possono essere collocate a Legnano o se, invece, si vuol dire che di ufficio distrettuale delle imposte dirette ce ne è uno a Milano ed un altro a Legnano non dipendente dal primo. Esistono infatti alcuni uffici, come l'ufficio IVA e così via, che sono già duplicati, per così dire, cioè sono situati non solo nel capoluogo ma anche altrove. Ma forse il collega Rotelli voleva dire che, ad esempio, il provveditorato agli studi, anziché a Verbania, può essere situato a Domodossola, per citare un caso di attualità in quanto la nuova provincia del Verbano-Cusio-Ossola ha alcuni problemi legati proprio alla collocazione degli uffici.

Credo di capire che l'intendimento sia questo e cioè quello che si chiama la «capitale reticolare» o, in questo caso, il «capoluogo reticolare». La formulazione forse non è quella giusta, ma ritengo comunque che si tratti di una innovazione positiva e quindi preannunciamo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo ad esprimersi sulla riformulazione dell'emendamento.

* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il testo dell'emendamento a me pare sufficientemente chiaro. Per la verità, mi sembrava chiaro anche il testo presentato in Aula ma tutti i miglioramenti formali sono graditi. Quando si afferma che gli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato possono essere situati, in sostanza, anche in un comune diverso dal capoluogo mi pare chiaro che possa trattarsi anche dell'ufficio principale.

Convengo inoltre con l'osservazione del Presidente che non è il caso di abbandonare la menzione del capoluogo perchè comunque un'indicazione di carattere generale in tal senso resterà ed è giusto che rimanga il riferimento. La formulazione proposta dal relatore mi trova dunque consenziente.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, vuole per cortesia esprimersi alla luce anche del parere del Governo?

ROTELLI. Confermo che l'interpretazione data all'emendamento dal senatore Speroni è corretta. Ribadisco di accogliere la riformulazione del relatore. Voglio però aggiungere, in relazione all'ultima osservazione della Sottosegretario che la dizione «Provincia di Milano» sottintende un dominio della città di Milano sulla relativa Provincia: è un concetto di accentramento. Ecco perchè non avrei voluto che comparisse la parola capoluogo. Ma l'osservazione del relatore è esatta, in quanto il capoluogo nell'attuale ordinamento esiste e in questa sede non intendiamo modificare l'ordinamento stesso.

Quello che conta è comunque che il principio dell'articolo 5 della Costituzione, che è fondamentale, sia rispettato: gli uffici periferici dello Stato non dipendono da quelli centrali; hanno entrambi pari dignità e dipendono tutti quanti dal relativo Ministro.

PRESIDENTE. Possiamo dunque passare alla votazione dell'emendamento 9.1.

VEDOVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VEDOVATO. Signor Presidente, volevo dichiarare il mio voto favorevole su questo emendamento che sostituisce un articolo proposto dalla Commissione sulla base di un emendamento da me presentato in quella sede. Ringrazio il collega Rotelli per aver migliorato il testo, posto che il concetto mi pare sia stato a questo punto acquisito dall'Aula.

Vorrei però far rilevare al senatore Rotelli che nell'emendamento 9.1 da lui presentato il capoluogo di provincia era menzionato, e che quindi probabilmente gli era sfuggito un momento di centralismo, forse perchè anche lui preso dagli impegni odierni che si è assunto.

MAGLIOCCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAGLIOCCHETTI. Signor Presidente, a seguito delle precisazioni fornite dal rappresentante del Governo, dichiaro il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, anch'io concordo con la soluzione alla quale si è giunti. Mi è sembrato che il relatore avesse espresso parere favorevole – mi pare di aver così inteso – sull'emendamento 9.100, però vorrei conoscere l'utilità di tale proposta modificativa. Infat-

ti, dopo che in sostanza abbiamo detto che gli uffici, così come indicati nell'ultima stesura dell'emendamento 9.1, possono essere situati in tutti i comuni della provincia, vorrei conoscere l'utilità di una norma che prevede che tali uffici possono essere situati in qualsiasi comune della Repubblica: mi sembra che ciò ne derivi come assoluta conseguenza una volta approvato l'emendamento 9.1. Non so se ho ben compreso.

PRESIDENTE. Il relatore vuole chiarire questo dubbio?

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, la differenza sta nel fatto che l'emendamento 9.1 si riferisce agli uffici delle amministrazioni periferiche in ambito provinciale, mentre l'emendamento 9.100 concerne gli uffici delle amministrazioni centrali in ambito nazionale; mettiamola così: si potrebbe dire che una proposta modificativa è contro il centralismo romano! Scherzi a parte, mi sembra che sia diverso proprio l'oggetto della norma, per cui non mi pare vi sia questa ripetizione.

MARCHETTI. Onorevole relatore, mi sembra che finora abbiate più che altro discusso proprio per eliminare ogni equivoco: se questo è il risultato, reinseriamo gli equivoci.

VILLONE, *relatore*. Io la vedo così, ma non so se la rappresentante del Governo può darne una lettura diversa; questa è la mia personale lettura.

PRESIDENTE. La rappresentante del Governo intende intervenire sulla questione?

* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Proprio per chiarire i due testi, il Governo propone di iniziare l'emendamento 9.1 con la dizione: «Gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato» e l'emendamento 9 100 con le seguenti parole: «Gli uffici centrali delle amministrazioni dello Stato», perchè si tratta pur sempre di amministrazioni dello Stato.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che queste siano delle correzioni utili.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, accetta le modifiche proposte dal relatore e dal rappresentante del Governo all'emendamento 9.1 da lei presentato?

ROTELLI. Signor Presidente, è evidente che un conto sono gli uffici periferici e un conto gli uffici centrali: si tratta di due emendamenti che rispondono a due questioni diverse. Accetto la modifica testè proposta dal Governo.

Vorrei soltanto pregare i presentatori dell'emendamento 9.100 di eliminare il termine «qualsiasi», perchè nel linguaggio comune è negativo. La dizione «un qualsiasi comune» è brutta; diciamo «in ogni Comu-

ne», perchè basterebbe dire «un Comune qualsiasi» per degradare il suo ruolo. Quindi, diciamo «in ogni Comune» anzichè «in qualsiasi comune».

PRESIDENTE. Ritengo che i presentatori non abbiano alcuna difficoltà al riguardo.

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dai senatori Rotelli e Pastore, con le modifiche proposte dal relatore e dal Governo e accolte dai proponenti.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.100/1 è stato ritirato.

Senatore Gubert, accetta le modifiche che sono state proposte sull'emendamento 9.100 da lei presentato?

GUBERT. Signor Presidente, concordo con la modifica proposta dall'onorevole Sottosegretario ed accolgo il suggerimento del senatore Rotelli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.100, presentato dal senatore Gubert e da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.0.1 è già stato ritirato.

LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.0.21.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 10.

(Servizi pubblici locali)

1. Il Capo VII (*Servizi*) della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«Capo VII (*Servizi pubblici locali*) - Art. 22 (*Servizi pubblici locali*). - 1. I servizi pubblici locali hanno ad oggetto la produzione di beni e attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. La legge individua i servizi pubblici riservati in via esclusiva a comuni, province ed altri enti locali. I comuni, le province e gli altri enti locali possono limitarsi a svolgere at-

tività regolative o possono direttamente svolgere attività di erogazione di servizi pubblici. I servizi pubblici locali possono essere erogati da soggetti pubblici o da privati.

2. I comuni, le province e gli altri enti locali, nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, disciplinano con regolamento l'erogazione ai cittadini dei servizi pubblici locali, al fine di assicurarne la regolarità, la continuità, l'economicità e la fruizione in condizioni d'uguaglianza. Disciplinano in particolare:

a) i criteri e le procedure per la scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale;

b) le funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi, anche ai fini della corretta quantificazione dei costi in relazione alla determinazione delle tariffe, e le forme di tutela degli utenti;

c) le modalità e la cadenza temporale, in relazione alla durata dei relativi affidamenti, della verifica periodica delle scelte compiute in ordine alle forme di gestione adottate per i singoli servizi erogati.

3. La scelta della forma di gestione è deliberata, per i servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale, previo confronto comparativo tra una delle seguenti:

a) costituzione di apposita società per azioni o a responsabilità limitata con la partecipazione di più soggetti privati, previa procedura concorrenziale di selezione di questi ultimi, o pubblici controllata dall'ente locale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile per la gestione di uno o più servizi; ovvero assunzione a tale scopo di partecipazione di controllo in una delle società di cui alla presente lettera;

b) affidamento della gestione di servizi pubblici in concessione a terzi mediante adeguata procedura concorrenziale ad evidenza pubblica, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) costituzione di aziende pubbliche locali per l'erogazione di uno o più servizi pubblici ovvero affidamento diretto del servizio pubblico ad azienda pubblica locale dell'ente stesso che già eroga altri servizi.

4. I comuni, le province, le comunità montane e gli altri enti locali disciplinano con regolamento la gestione dei servizi pubblici in economia, cui si ricorre soltanto quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno utilizzare altre forme di gestione.

5. La scelta dei soci nelle società per azioni o in quelle a responsabilità limitata controllate è effettuata, in relazione alla natura del servizio pubblico da erogare e tenuto conto delle capacità imprenditoriali dei potenziali soci, con atto motivato in seguito ad adeguato confronto concorrenziale. Resta fermo, qualora si intenda promuovere la diffusione del capitale sociale mediante sollecitazione

del pubblico risparmio, il ricorso alle procedure di offerta pubblica di vendita.

6. I comuni, le province, le comunità montane e gli altri enti locali, anche in unione tra loro secondo i modi e le forme di cui all'articolo 23-bis, affidano direttamente alle società di cui alla lettera a) del comma 3 la gestione dei servizi pubblici per i quali sono state costituite o partecipate. Le società stesse operano per la gestione dei servizi loro affidati e per le attività previste dai rispettivi statuti senza limiti di carattere territoriale.

7. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'ente locale e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, istituzioni o società controllate, nonché nelle società da queste costituite o partecipate.

8. I comuni, le province, le comunità montane e gli altri enti locali possono costituire per atto unilaterale società per azioni o a responsabilità limitata e prevedere che la totalità delle azioni e delle quote per un periodo non superiore a due anni a decorrere dall'effettivo inizio dell'attività prevista sia detenuta dall'ente locale come unico socio. In tal caso le operazioni previste dall'articolo 2343 del codice civile possono essere compiute dopo la costituzione della società, ma prima dell'alienazione delle azioni ad altri soggetti pubblici o privati.

9. I comuni, le province e gli altri enti locali disciplinano con regolamento, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'affidamento della gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, prevedendo adeguati procedimenti concorrenziali ad evidenza pubblica. A tal fine sono considerati terzi i soggetti privati e quelli a partecipazione pubblica, nazionale, regionale o locale. Non sono terzi le società costituite o dall'ente locale ai sensi del comma 3, lettera a), oppure costituite o partecipate da più enti locali per la gestione di servizi pubblici nel relativo ambito nei termini e con le modalità di cui all'articolo 23-bis. L'affidamento del servizio deve avere durata certa e non può essere prorogato o rinnovato alla scadenza senza adeguato procedimento concorrenziale ad evidenza pubblica. La durata massima consentita è di 20 anni, salvo che con atto avente forza di legge sia fissata per specifici settori una durata diversa.

10. I comuni, le province e gli altri enti locali concludono contratti di servizio con i soggetti pubblici o privati cui è affidata la gestione di servizi pubblici locali. Nei contratti, approvati dalla giunta dell'ente, sono determinati tra l'altro la durata del rapporto, i suoi aspetti economici, le caratteristiche dell'attività, i criteri per lo svolgimento del servizio, gli obiettivi quantitativi e qualitativi da ottenere, le forme di partecipazione degli enti, ove occorra le funzioni amministrative strettamente connesse alla gestione del servizio, le modalità di verifica, le conseguenze di inadempimenti e disfunzioni, i casi, le modalità e le condizioni del recesso anticipato, i diritti degli utenti.

11. Ove si tratti di un rapporto originato da affidamento in concessione a terzi, sono determinati inoltre le condizioni e modalità del recesso o cessazione anticipata e le condizioni e i modi della devoluzione di

beni, strutture ed impianti relativi al servizio, prevedendone, previa idonea garanzia, il passaggio diretto al nuovo affidatario del servizio, al fine di consentire la continuità nell'attività, senza diritti di ritenzione. Analogamente sono disciplinati criteri e modalità cui debbono uniformarsi gli atti in materia di rapporti di lavoro.

12. Il contratto di servizio intercorrente tra comuni, province ed altri enti locali e la società per azioni o a responsabilità limitata controllata disciplina la revoca unilaterale dell'affidamento nel caso in cui, per qualsiasi motivo, vengano meno nella partecipazione dell'ente locale le condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile. In tal caso l'affidamento del servizio può essere confermato con deliberazione consiliare motivata per un periodo non superiore ad un anno, durante il quale, salvo revoca dell'assunzione del servizio, si svolgono le procedure per l'affidamento della gestione a terzi.

13. I gestori di servizi pubblici locali sono soggetti aggiudicatori per tutti i lavori, forniture e servizi non effettuati direttamente. Per la procedura di affidamento si applicano le specifiche norme comunitarie e nazionali.

14. La legge assicura parità di condizioni per tutti i soggetti affidatari dei servizi pubblici locali. Tutti i gestori dei servizi pubblici locali godono del medesimo trattamento fiscale e tributario e delle medesime condizioni di accesso al credito e ai contributi ed agevolazioni da chiunque concessi per la gestione dei servizi pubblici.

15. I gestori dei servizi pubblici locali che gestiscono più servizi debbono tenere contabilità separate per ogni servizio affidato. A favore dei gestori di servizi pubblici non possono essere disposte esclusive o prelazioni per la fornitura di ulteriori beni e servizi agli utenti dei servizi pubblici.

16. Al fine dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici, e della verifica periodica di cui al comma 2, lettera c), i comuni, le province e gli altri enti locali si avvalgono di personale specificamente qualificato del servizio di controllo interno o attraverso convenzione o incarico esterno, anche in forma associata.

Art. 23 - (Aziende pubbliche locali e istituzioni) - 1. L'azienda pubblica locale è ente strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, disciplinato dallo statuto approvato dal consiglio dell'ente locale da cui dipende. L'azienda è dotata di un patrimonio con il quale risponde autonomamente delle proprie obbligazioni ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile. Per tutto quanto non disciplinato dalla legge o dallo statuto si applica il codice civile.

2. Lo statuto dell'azienda disciplina gli elementi fondamentali della sua organizzazione. Lo statuto può prevedere che essa possa trasformarsi in azienda operante per ambiti sovracomunali o sovraprovinciali, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 23-bis.

3. L'azienda non può partecipare a procedimenti concorsuali per l'affidamento di servizi pubblici locali di altri enti non compresi nell'ambito territoriale in cui opera. Lo statuto può consentire che

l'azienda partecipi a distinte società di capitali, disciplinando le modalità di informazione e controllo sulla gestione della partecipazione societaria. Le società di capitali partecipate da aziende pubbliche locali possono concorrere nei procedimenti per l'affidamento di servizi pubblici locali. Fatta salva diversa disciplina eventualmente contenuta in leggi di settore, ai fini della partecipazione a tali procedimenti concorsuali le società di cui al presente comma possono far valere per un periodo di cinque anni dal proprio ingresso nella società i requisiti separatamente posseduti dalle aziende pubbliche socie.

4. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale, dotato di autonomia gestionale, organizzativa e di bilancio, nel quadro del bilancio generale dell'ente e nel rispetto dello statuto approvato dal Consiglio.

5. L'ente locale approva il piano-programma, i bilanci economici di previsione annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio dell'azienda; conferisce il capitale di dotazione; nomina e revoca gli amministratori dell'azienda e dell'istituzione; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura dei soli costi sociali preventivamente determinati, ove esistenti.

6. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. Nel caso in cui il bilancio dell'azienda presenti per due esercizi consecutivi una perdita di esercizio, tenuto conto dei trasferimenti, di entità superiore ad un decimo del valore della produzione, l'azienda è posta in liquidazione.

Art. 23-bis. - (*Servizi pubblici erogati per ambiti territoriali sovramunicipali e sovraprovinciali*). - 1. Qualora uno o più servizi pubblici debbano, per disposizione di leggi statali o regionali o per ragioni di economicità e di efficienza, essere gestiti per ambiti territoriali sovramunicipali o sovraprovinciali, gli enti locali interessati stipulano, ai sensi dell'articolo 24, apposita convenzione, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Per i servizi pubblici locali a rilevanza economica ed imprenditoriale che gli enti locali interessati convengano di gestire nelle forme di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), ciascun ente delibera la partecipazione alla società per azioni o a responsabilità limitata controllata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, destinata a gestire uno o più servizi pubblici per un ambito territoriale coincidente con il territorio degli enti partecipanti alla convenzione cui aderisce. In tal caso il controllo può essere congiunto, mediante patto di sindacato deliberato dagli enti locali interessati. La convenzione che delibera la costituzione della società di capitali e il relativo statuto regola anche le modalità con le quali possono avvenire ingressi successivi e recessi. Alla società per azioni o a responsabilità limitata possono partecipare anche altri enti pubblici, purchè autorizzati dalle leggi, dagli statuti o dai regolamenti che li disciplinano.

3. Per i servizi pubblici locali a rilevanza economica ed imprenditoriale che gli enti locali interessati convengano di gestire nelle forme di

cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), ciascun ente delibera la costituzione dell'azienda sovracomunale o sovraprovinciale e stipula con gli altri enti partecipanti apposita convenzione. All'azienda sovracomunale o sovraprovinciale si applicano le stesse norme previste per le aziende pubbliche locali dei singoli enti. All'azienda possono partecipare, mediante ingresso nella convenzione, anche altri enti pubblici, purchè autorizzati dalle leggi, dagli statuti o dai regolamenti che li disciplinano.

4. Per i servizi pubblici che gli enti locali deliberino di affidare in concessione a terzi, ciascun ente delibera l'affidamento di uno o più servizi ad una medesima impresa, che si impegni a gestire tali servizi per un ambito territoriale coincidente con il territorio degli enti locali interessati, e stipula con gli altri enti partecipanti apposita convenzione. L'impresa è individuata attraverso un'unica procedura concorrenziale ad evidenza pubblica svolta da parte di uno degli enti, a ciò delegato.

5. In tutti i casi in cui alla erogazione del servizio pubblico locale si provveda congiuntamente in una delle forme previste dal presente articolo, ciascun ente conclude con il soggetto gestore il contratto di servizio ai sensi dell'articolo 22, comma 12. Gli enti locali interessati esercitano le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 22, comma 16, nelle forme stabilite con le convenzioni di cui all'articolo 24. A tal fine le convenzioni disciplinano anche le forme di consultazione degli enti interessati e prevedono la trasmissione degli atti fondamentali dell'azienda o della società».

2. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituita dalla seguente:

«f) la scelta delle forme di gestione di servizi pubblici locali e i relativi atti generali di indirizzo, la costituzione di istituzioni e di aziende pubbliche locali, l'affidamento a terzi di servizi pubblici, la costituzione di o la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici locali, le convenzioni relative ai servizi di cui all'articolo 23-bis;».

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi costituiti per la gestione associata dei servizi pubblici adeguano la propria organizzazione alle disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, inserito dal comma 1 del presente articolo, ovvero applicano per la trasformazione del consorzio le norme dei commi 51 e seguenti dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. I consorzi di servizi già adeguati alle prescrizioni dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, operano le modifiche alla convenzione e allo statuto con atto dell'assemblea, al fine di applicare ove occorra le norme in materia di incompatibilità e di modificare la denominazione. Le aziende pubbliche locali, le società di capitali a prevalente capitale pubblico locale o comunque controllate da enti locali debbono adeguare il proprio statuto alla presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 11.

(Esercizio congiunto di funzioni)

1. All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I comuni e le province per l'esercizio congiunto di una o più funzioni possono costituire un consorzio o altre forme associative.»;

b) il comma 7-bis è abrogato.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, come avevo preannunziato, il Governo propone lo stralcio degli articoli 10 ed 11. Si tratta della materia dell'esercizio singolo ed associato dei pubblici servizi, per la quale il Governo si è convinto che causa la sua complessità sia necessario un disegno di legge autonomo per garantire l'attenzione e il contributo di tutti. Il testo attualmente all'esame dell'Aula è già stato sottoposto ad un adeguato approfondimento, ma certamente sarebbero utili ulteriori riflessioni.

Per questa ragione il Governo propone che questi articoli vengano stralciati, e che costituiscano un disegno di legge autonomo, dichiarando peraltro fin d'ora l'intendimento di chiedere che il disegno di legge risultante dallo stralcio venga «coltivato» dalla Commissione competente e che come tale ritorni in quest'Aula il più presto possibile. Non vi è dubbio infatti che la materia richieda di essere regolata esattamente dalla Commissione che è stata già competente per questo disegno di legge, nel senso che non può essere affrontata esclusivamente dal punto di vista tecnico del servizio pubblico ma anche da quello ordinamentale, come reso evidente soprattutto dalla materia dell'esercizio associato dei servizi e quindi delle funzioni.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sulla proposta di stralcio avanzata dal rappresentante del Governo.

VILLONE, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del Regolamento, sulla proposta di stralcio ha facoltà di parlare un senatore per Gruppo, per non più di 10 minuti.

TIRELLI Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TIRELLI. Signor Presidente, esprimo parere favorevole alla proposta di stralcio, anche perchè questa va nel senso di una semplificazione legislativa, perchè purtroppo tutti questi disegni di legge *omnibus* lasciano dei dubbi sulla possibilità di interpretazione e messa in opera degli stessi da parte degli enti locali.

Vedo però che in questo disegno di legge sono state presentate proposte di stralcio degli articoli 10, 11, 15, 16 e 17; di questo passo potevamo semplicemente fare una circolare del Ministero dell'interno e il problema sarebbe stato risolto, probabilmente dovevamo pensarci all'inizio.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, innanzi tutto vorrei esprimere la mia soddisfazione per l'approvazione dell'emendamento 9.100, perchè mi sembra fortemente innovativo.

Per quanto riguarda la proposta di stralcio, il numero degli emendamenti presentati, soprattutto all'articolo 10, testimoniava della difficoltà della materia che credo meriti una riflessione ulteriore.

SCHIFANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI. Signor Presidente, prendo la parola per manifestare il nostro parere favorevole alla proposta di stralcio formulata dal Governo. Sin dal lavoro svolto in Commissione affari costituzionali avevamo manifestato forti perplessità e contrarietà a che si intervenisse in questo momento con legge organica sulla materia della disciplina dei servizi pubblici locali e ciò per un motivo di fondo che riteniamo notevolmente qualificante: questa normativa incide su quelli che devono essere i rapporti tra privato e pubblico nella gestione della vita sociale e dell'economia di vita quotidiana dei cittadini.

Allora, considerando il fatto che la Commissione bicamerale ha affrontato il tema ed ha esitato, con il nuovo testo dell'articolo 56, una formulazione che rivede l'assetto degli equilibri che devono essere configurati tra il pubblico e il privato nella gestione della vita quotidiana, ricordando come già a giugno la prima formulazione del testo dell'articolo 56 fosse ancora più incisiva nel dare un segnale di forte arretramento dello Stato nel territorio per quanto attiene la gestione delle pubbliche funzioni, questa richiesta costituisce per noi, tutto sommato, un motivo di compiacimento.

Rimaniamo sempre dell'idea che, nel momento in cui ormai il processo delle riforme si è attivato ed appare inarrestabile (almeno ci auguriamo che questa valutazione sia confortata poi dai fatti), anche *l'iter* in Commissione di un autonomo disegno di legge sulla materia possa costituire un momento di riflessione, di guisa che ci si trovi tutti assieme

ad intervenire sulla problematica in forza di principi costituzionali diversi, che riequilibrino il rapporto tra il pubblico ed il privato nell'esercizio delle pubbliche funzioni, secondo il corretto principio di sussidiarietà. (*Applausi del senatore Lauro*).

PASQUALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALI. Signor Presidente, prendo la parola brevemente per esprimere il parere favorevole di Alleanza Nazionale sulla proposta di stralcio. Effettivamente la materia di cui agli articoli 10 e 11 è troppo delicata e troppo complessa per non essere esaminata, valutata e votata a parte in un apposito disegno di legge.

Non era il caso di esaminare questo tema nel contesto di un provvedimento che già di per se stesso ha complessità che abbiamo affrontato durante la giornata e che dovremo affrontare ancora domani e forse oltre. Ritengo del tutto positivo che si possa approfondire il tema come merita perchè esso non può essere equiparato ad altri che abbiamo trattato. Non c'è neppure, direi, un'omogeneità che trascini con sé la necessità di contenere gli articoli 10 e 11 in questo disegno di legge. Pertanto lo stralcio è più che opportuno. (*Applausi del senatore Magliocchetti*).

FUMAGALLI CARULLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI Signor Presidente, anche il Gruppo Rinovamento Italiano e Indipendenti è favorevole allo stralcio degli articoli 10 e 11. La materia dei servizi pubblici si presta ad un apposito provvedimento. È una materia molto delicata, molto complessa, che coinvolge il rapporto tra pubblico e privato.

Già in Commissione noi avevamo presentato vari emendamenti; alcuni di essi sono stati accolti e tuttavia anche l'accoglimento da parte del Governo ci lasciava insoddisfatti per gli altri non accolti. Segno, dunque, che la materia non era ancora sufficientemente matura per essere inserita nel provvedimento che oggi abbiamo in esame. Siamo perciò favorevoli a che tutto il settore del servizio pubblico locale venga stralciato.

MARCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, noi siamo favorevoli a questo stralcio. Lo riteniamo assolutamente necessario a questo punto anche perchè nei rapporti stessi di maggioranza sarebbe stato difficile pervenire ad un'intesa sul testo attuale. È da più di un anno, da quando è stato presentato questo provvedimento che noi criticiamo

molte parti di esso, in particolare l'ex articolo 5, ora diventato articolo 10.

Si tratta di un tema al quale annettiamo grandissima importanza e ci auguriamo che ora la fase di riflessione che si apre consenta prima di tutto – certo, poi è possibile e auspicabile sempre un rapporto costruttivo con tutte le forze parlamentari per migliorare i provvedimenti – prima di tutto, dicevo, un'intesa tra le forze di maggioranza su questo tema che consideriamo veramente essenziale e che porremo proprio nel quadro di una consultazione per il programma di un anno di questo Governo. E le problematiche affrontate nell'articolo 10 sono strettamente collegate, a loro volta, con una serie di questioni che sottoporremo in questo confronto di maggioranza.

Per queste ragioni riteniamo che sia una decisione opportuna e saggia, forse tardiva ma comunque finalmente giunta, eliminare quello che noi ritenevamo il maggiore ostacolo ad un rapido percorso di questo disegno di legge, che per la verità risulta molto «dimagrito» a seguito di questo stralcio e di altri che credo potranno essere chiesti successivamente. Infatti, credo che anche tutta la parte relativa alla materia elettorale debba essere stralciata dal provvedimento in esame. Mi auguro che dal Governo venga avanzata una proposta e che si arrivi ad una decisione in tal senso; comunque chiedo una riflessione su questo punto.

Ritengo che se si fosse capito tempestivamente che sui contrasti vi era la necessità di un confronto reale e non fittizio tra le forze di maggioranza, probabilmente avremmo prodotto tutti un risultato più consistente e non ci troveremmo ora a dover ripartire. Ma sia il tema elettorale sia quello dei servizi pubblici locali sono temi di tale portata che meriteranno comunque un confronto serrato tra le forze di maggioranza.

PINGGERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PINGGERA. Signor Presidente, intervengo brevemente solo per sottolineare che, a mio avviso, l'emendamento 11.8 cui aggiungo la mia firma non è necessariamente attinente all'articolo 11. Forse la sua migliore collocazione sarebbe dopo gli articoli 19 o 20.

Chiederei pertanto di spostarlo in quella sede, perchè se restasse collegato all'articolo 11 risulterebbe precluso.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi su questa richiesta del senatore Pinggera.

* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo non vorrebbe affrontare in questa sede il tema dei consorzi, signor Presidente, tema che era affrontato nell'articolo 11, di cui proprio il Governo propone lo stralcio.

Di questo tema quindi si tratterà quando si parlerà del disegno di legge sui pubblici servizi.

BOSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. Signor Presidente, solo per dichiarare la nostra adesione alla proposta di stralcio senza tuttavia sottacere una considerazione. Se questo clima di sollievo per la proposta del Governo, e quindi la presumibile decisione dell'Aula di stralciare questi articoli, deriva dall'esigenza di procedere più speditamente all'approvazione delle altre norme, noi lo comprendiamo. Ma nei toni accorati degli interventi di alcuni colleghi trasuda quasi un clima di scampato pericolo.

Allora voglio osservare che, soprattutto in relazione all'articolo 10, vi è stato un lavoro durato un anno in sede di la Commissione, al quale per la verità noi non abbiamo partecipato, che ha costruito l'intera struttura dell'articolo; la proposta del Governo pervenuta al Senato, infatti, aveva una formulazione molto più succinta e leggera. Questa più compiuta e diffusa articolazione sulla gestione dei servizi pubblici in sede locale è frutto quindi di un lavoro collegiale della Commissione quasi unanimemente varato. Sono pertanto un pò preoccupato, perchè non vorrei che questa decisione di stralcio nascondesse l'intento di accantonare perennemente la trattazione in sede legislativa, sulla disciplina dei servizi pubblici in sede locale di cui invece c'è davvero bisogno. Auspico pertanto che si tratti di una sospensione e non di un accantonamento del problema.

BESOSTRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BESOSTRI. Signor Presidente, il Gruppo della Sinistra Democratica è favorevole allo stralcio degli articoli 10 e 11. Vogliamo peraltro tranquillizzare i colleghi che lo stralcio non significherà un definitivo accantonamento del problema e proprio il lavoro, durato oltre un anno, della Commissione affari costituzionali e l'ampia ed articolata formulazione degli articoli 10 e 11 fanno sì che il futuro disegno di legge non potrà prescindere dal lavoro finora svolto che aveva tra l'altro portato a delle importanti innovazioni. È necessario un intervento legislativo, altrimenti questioni di tale rilievo – tra le tante quella della extraterritorialità delle aziende speciali – sarebbero affidate soltanto alle decisioni della giustizia amministrativa che negli ultimi tempi sono diventate estremamente contraddittorie. Perciò il lavoro fatto non è un lavoro perduto; si è già costruita un'ossatura per il futuro disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio degli articoli 10 e 11, presentata dal Governo.

È approvata.

Le disposizioni testè stralciate vanno a costituire un autonomo disegno di legge n. 1388-ter, che verrà deferito alla Commissione competente.

A seguito dell'approvazione dello stralcio, risultano preclusi i seguenti emendamenti, nonchè l'emendamento 4.9, precedentemente accantonato:

Sopprimere l'articolo.

10.1 SCHIFANI, ROTELLI, LAURO, NOVI, AZZOLLINI

Sopprimere l'articolo.

10.2 ANDREOLLI, DIANA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Servizi pubblici locali*) – 1. Il Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

“Capo VII - (*Servizi pubblici locali*). Art. 22. – (*Servizi pubblici locali*). – 1. I comuni, le provincie e gli altri enti locali, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, disciplinano l'erogazione ai cittadini dei servizi pubblici locali.

2. I servizi pubblici locali, individuati come tali da leggi statali o regionali, hanno ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

3. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle provincie sono stabiliti dalla legge.

4. Lo statuto e il regolamento disciplinano i criteri per l'assunzione in forma diretta e indiretta dei servizi pubblici.

5. In ogni caso lo statuto e il regolamento disciplinano l'esercizio da parte dell'ente locale delle funzioni di disciplina, indirizzo e vigilanza, da svolgersi, anche attraverso la creazione di appositi uffici, dotati di personale di elevata competenza tecnica e professionale, nei confronti dei soggetti cui il servizio pubblico è affidato.

6. Sono assunti in forma diretta i servizi gestiti:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

c) a mezzo di azienda speciale, per la gestione dei servizi pubblici locali limitatamente ai territori delle città metropolitane di cui all'articolo 20 della presente legge;

d) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, limitatamente al territorio dell'ente locale che detiene la maggioranza delle azioni.

7. Sono assunti in forma indiretta i servizi gestiti:

a) in concessione a terzi, ivi comprese le società per azioni a prevalente capitale privato, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale. L'affidamento in forma indiretta dei servizi deve avvenire attraverso procedure consorsuali. I rapporti concessori devono avere durata certa e tale da consentire l'ammortamento dei beni necessari all'espletamento del servizio.

8. I comuni e le provincie promuovono, per atto unilaterale e al fine di agevolare la dismissione di beni, aziendale o complessi aziendali secondo le procedure e i principi di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, la costituzione di società per azioni e la trasformazione in società per azioni delle aziende speciali. A tali fini, le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere:

a) per la costituzione di società per azioni: l'individuazione dei beni ad essa assegnati, la stima del complesso dei beni ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile, la determinazione del capitale sociale e, in genere, gli elementi richiesti per l'atto costitutivo di società per azioni, nonché lo statuto della società;

b) per la trasformazione di aziende speciali: l'individuazione dei beni destinati al patrimonio della società, l'indicazione dei beni dell'azienda speciale destinati a rimanere nel patrimonio del comune e della provincia, l'indicazione dei beni destinati a far parte del patrimonio della società, nonché le indicazioni di cui alla lettera a).

9. La deliberazione di cui al comma 8 potrà anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa, si applicano in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 8, nonché gli articoli 2504-*septies* e 2504-*decies* del codice civile.

10. L'ente locale può concludere con le imprese affidatarie di pubblici servizi appositi contratti di servizio nei quali sono specificati gli obiettivi e le modalità di verifica del loro raggiungimento.

Art. 23 - (*Aziende speciali e istituzioni*) - 1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. La sua organizzazione e la sua attività sono disciplinate dalle norme del codice civile e dallo statuto. L'azienda ha piena capacità giuridica di diritto privato, anche al fine della utilizzazione dei mezzi necessari al proprio finanziamento. L'attività dell'azienda speciale è limitata al territorio dell'ente locale che l'ha istituita.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale, dotato di autonomia gestionale, organizzativa e di bilancio, nel quadro del bilancio generale dell'ente.

3. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bi-

lancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. L'ente locale approva lo statuto; conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; nomina e revoca gli amministratori dell'azienda e dell'istituzione; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'ente locale negli organi di gestione delle aziende o istituzioni.

Art. 23-bis. - (*Servizi pubblici erogati per ambiti territoriali sovra-comunali e sovraprovinciali*). - 1. Qualora uno o più servizi pubblici debbano, per ragioni di economicità e di efficienza, essere erogati per ambiti territoriali superiori a quelli dei comuni o delle provincie, ciascun ente adotta una apposita deliberazione con la quale affida in concessione uno o più servizi ad una medesima impresa che si impegni ad erogare il servizio per un ambito territoriale coincidente con il territorio degli enti locali concedenti. L'impresa concessionaria è individuata attraverso un'unica procedura concorsuale svolta da uno degli enti concedenti a ciò delegato.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e vigilanza gli enti locali interessati costituiscono, attraverso le convenzioni di cui all'articolo 24, appositi uffici comuni».

10.3

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Servizi pubblici locali*) - 1. Il Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

“Capo VII - (*Servizi pubblici locali*). Art. 22. - (*Servizi pubblici locali*). - 1. I comuni, le provincie e gli altri enti locali, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, disciplinano l'erogazione ai cittadini dei servizi pubblici locali.

2. I servizi pubblici locali, individuati come tali da leggi statali o regionali, hanno ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

3. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle provincie sono stabiliti dalla legge.

4. Lo statuto e il regolamento disciplinano i criteri per l'assunzione in forma diretta e indiretta dei servizi pubblici.

5. In ogni caso lo statuto e il regolamento disciplinano l'esercizio da parte dell'ente locale delle funzioni di disciplina, indirizzo e vigilanza, da svolgersi, anche attraverso la creazione di appositi uffici, dotati di personale di elevata competenza tecnica e professionale, nei confronti dei soggetti cui il servizio pubblico è affidato.

6. Sono assunti in forma diretta i servizi gestiti:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

c) a mezzo di azienda speciale, per la gestione dei servizi pubblici locali limitatamente ai territori delle città metropolitane di cui all'articolo 20 della presente legge;

d) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, limitatamente al territorio dell'ente locale che detiene la maggioranza delle azioni.

7. Sono assunti in forma indiretta i servizi gestiti:

a) in concessione a terzi, ivi comprese le società per azioni a prevalente capitale privato, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale. L'affidamento in forma indiretta dei servizi deve avvenire attraverso procedure consorsuali. I rapporti concessori devono avere durata certa e tale da consentire l'ammortamento dei beni necessari all'espletamento del servizio.

8. I comuni e le provincie promuovono, per atto unilaterale e al fine di agevolare la dismissione di beni, aziendale o complessi aziendali secondo le procedure e i principi di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, la costituzione di società per azioni e la trasformazione in società per azioni delle aziende speciali. A tali fini, le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere:

a) per la costituzione di società per azioni: l'individuazione dei beni ad essa assegnati, la stima del complesso dei beni ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile, la determinazione del capitale sociale e, in genere, gli elementi richiesti per l'atto costitutivo di società per azioni, nonchè lo statuto della società;

b) per la trasformazione di aziende speciali: l'individuazione dei beni destinati al patrimonio della società, l'indicazione dei beni dell'azienda speciale destinati a rimanere nel patrimonio del comune e della provincia, l'indicazione dei beni destinati a far parte del patrimonio della società, nonchè le indicazioni di cui alla lettera a).

9. La deliberazione di cui al comma 8 potrà anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa, si applicano in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 8, nonchè gli articoli 2504-*septies* e 2504-*decies* del codice civile.

10. L'ente locale può concludere con le imprese affidatarie di pubblici servizi apposti contratti di servizio nei quali sono specificati gli obiettivi e le modalità di verifica del loro raggiungimento».

10.4

ANDREOLLI, DIANA Lino

Al comma 1, nella rubrica del Capo VII, sostituire le parole: «Servizi pubblici locali» con le altre: «Servizi locali di pubblica utilità».

10.5

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nella rubrica del Capo VII, sostituire le parole: «pubblici locali» con le seguenti: «dei comuni, delle province e degli altri enti locali».

10.6 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nella rubrica del Capo VII, sostituire le parole: «pubblici locali» con le seguenti: «degli enti locali».

10.7 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nella rubrica del Capo VII, sostituire le parole: «pubblici locali» con le seguenti: «delle autonomie locali».

10.8 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nella rubrica del Capo VII, sostituire la parola: «locali» con la seguente: «territoriali».

10.9 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nella rubrica del Capo VII, sostituire la parola: «locali» con le seguenti: «dei territori degli enti locali».

10.10 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 1 e 2».

10.11 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 1 e 3».

10.12 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 1 e 4».

10.13 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 1 e 5».

10.14 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 1 e 6».

10.15 SCHIFANI, LAURO, NOVI

- Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 1 e 7».*
10.16 SCHIFANI, LAURO, NOVI
- Al comma 1, nell'articolo 22 sopprimere il capoverso 1 e 8».*
10.17 SCHIFANI, LAURO, NOVI
- Al comma 1, nell'articolo 22 sopprimere il capoverso 1 e 9».*
10.18 SCHIFANI, LAURO, NOVI
- Al comma 1, nell'articolo 22 sopprimere il capoverso 1 e 10».*
10.19 SCHIFANI, LAURO, NOVI
- Al comma 1, nell'articolo 22 sopprimere il capoverso 1 e 11».*
10.20 SCHIFANI, LAURO, NOVI
- Al comma 1, nell'articolo 22 sopprimere il capoverso 1 e 12».*
10.21 SCHIFANI, LAURO, NOVI
- Al comma 1, nell'articolo 22 sopprimere il capoverso 1 e 13».*
10.22 SCHIFANI, LAURO, NOVI
- Al comma 1, nell'articolo 22 sopprimere il capoverso 1 e 14».*
10.23 SCHIFANI, LAURO, NOVI
- Al comma 1, nell'articolo 22 sopprimere il capoverso 1 e 15».*
10.24 SCHIFANI, LAURO, NOVI
- Al comma 1, nell'articolo 22 sopprimere il capoverso 1 e 16».*
10.25 SCHIFANI, LAURO, NOVI
- Al comma 1, nell'articolo 22 sopprimere il capoverso 1».*
10.26 SCHIFANI, LAURO, NOVI

All'emendamento 10.27 al capoverso 1, sostituire le parole da: «possono deliberare» fino a «fornitura di» con le altre: «disciplinano e provvedono ai»; sopprimere le parole: «con rilevanza economica e imprenditoriale», sopprimere le parole: «ove ciò necessario» e sopprimere l'ultimo periodo; al capoverso 2-bis, lettera d), sostituire le parole: «strettamente connesse» con le altre: «che non possono essere esercitate in modo disgiunto»; alla lettera e) sopprimere le parole da: «, anche al fine» fino a «comma 1».

10.27/1

ANDREOLLI, DIANA Lino

Al comma 1, articolo 22, sostituire i capoversi 1 e 2 con i seguenti:

«1. I comuni, le province e gli altri enti locali possono deliberare di assumere la responsabilità della fornitura di servizi pubblici aventi ad oggetto la produzione di beni e attività con rilevanza economica e imprenditoriale per realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, ove ciò sia necessario per assicurare la regolarità, la continuità e la fruizione in condizioni di eguaglianza. Altre attività di rilevanza economica e imprenditoriale possono essere svolte soltanto in regime di concorrenza.

2. L'assunzione dei servizi pubblici locali può avvenire in esclusiva nei casi previsti dalla legge.

2-bis. In relazione ai servizi pubblici di cui abbiano deliberato l'assunzione ai sensi del comma 1, i comuni, le province e gli altri enti locali esercitano le seguenti funzioni:

a) stabiliscono le specifiche finalità pubbliche da perseguire e i diritti da assicurare agli utenti e le relative specifiche forme di tutela, nonché le modalità per la determinazione delle tariffe, in conformità a quanto previsto dalle leggi in materia, e per il computo degli eventuali oneri sociali a proprio carico;

b) procedono alla individuazione delle forme organizzative per la loro produzione ed erogazione, scegliendole tra quelle di cui al successivo comma 4;

c) determinano le modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti che producono ed erogano i servizi, anche ai fini della corretta quantificazione dei costi in relazione alla determinazione delle tariffe;

d) conferiscono, ove occorra, ai soggetti che provvedono alla produzione ed erogazione del servizio le funzioni amministrative strettamente connesse;

e) stabiliscono le modalità e le scadenze per le verifiche periodiche delle scelte compiute ai sensi delle precedenti lettere, anche al fine della eventuale revoca della delibera di cui al comma 1».

10.27

IL GOVERNO

Al comma 1, articolo 22, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«I servizi pubblici locali hanno ad oggetto la produzione di beni e attività rivolti a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. I comuni, le province e gli altri enti locali, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza disciplinano e provvedono all'erogazione dei servizi pubblici locali. La legge individua i servizi pubblici riservati in via esclusiva a comuni, province ed altri enti locali».

10.28

ANDREOLLI, DIANA Lino

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, al primo periodo, dopo la parola: «hanno» inserire la seguente: «esclusivamente».

10.29

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, al primo periodo, dopo la parola: «hanno» inserire la seguente: «prevalentemente».

10.30

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, al primo periodo, sostituire la parola: «produzione» con l'altra: «realizzazione».

10.31

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, al primo periodo, sopprimere le parole: «di beni».

10.32

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, primo periodo, dopo la parola: «beni» inserire l'altra: «servizi».

10.33

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, al primo periodo, sopprimere le parole: «e attività».

10.34

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, al primo periodo, sopprimere le parole: «a realizzare fini sociali».

10.35

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, al primo periodo, dopo le parole: «fini sociali e» aggiungere la seguente parola: «soprattutto».

10.36

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, primo periodo sostituire le parole: «promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali» con le seguenti: «promuovere il raggiungimento degli obiettivi di natura economica e civile che le comunità locali autonomamente definiscono».

10.502

GUBERT, RONCONI, DENTAMARO, ZANOLETTI, COSTA,
CALLEGARO, FIRRARELLO

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: «economico e».

10.37

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, primo periodo, sostituire la parola: «civile» con l'altra: «sociale».

10.38

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, al primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «in particolare di quelle localizzate all'interno di aree depresse».

10.39

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, al primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «favorendo in particolare attività finalizzate alla raccolta differenziata dei rifiuti».

10.40

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, al primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «dedicando, a tal fine, particolare riguardo ad attività volte a potenziare il trasporto rapido di massa».

10.41

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, al primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «dedicando, a tal fine, particolari risorse al settore dei trasporti urbani».

10.42

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, sopprimere il secondo periodo.

10.43

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ciascun comune, provincia o altro ente locale individua i servizi cui viene attribuito, per la loro rilevanza ai fini del bene comune, il carattere di servizio pubblico».

10.500

GUBERT, RONCONI, DENTAMARO, ZANOLETTI, COSTA,
CALLEGARO, FIRRARELLO

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I servizi pubblici sono individuati dalla legge»; al terzo periodo, aggiungere alla fine le parole: «quando non è possibile ricorrere all'affidamento in concessione a terzi».

10.44

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, articolo 22, primo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I servizi pubblici locali sono riservati in via esclusiva a comuni, province e altri enti locali. La legge individua i servizi pubblici che possono essere erogati anche da soggetti privati.».

10.45

MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI,
CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sono servizi pubblici solo quelli individuati come tali da leggi statali o regionali».

10.46

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I servizi pubblici sono individuati dalla legge».

10.47

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: «servizi pubblici» con le altre: «servizi di pubblica utilità».

10.48

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, all'articolo 22, capoverso 1, secondo periodo, sostituire la parola: «riservati» con le altre: «la cui disciplina è riservata».

10.49

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, all'articolo 22, capoverso 1, secondo periodo, sostituire la parola: «riservati» con le altre: «da riservare».

10.50

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, secondo periodo, dopo la parola: «province» inserire le seguenti: «comunità montane».

10.51

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, al secondo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «i cui territori siano, nel corso degli ultimi dieci anni, stati colpiti da eventi alluvionali».

10.52

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i quali, a seguito di calamità naturali, sia stato dichiarato lo stato di emergenza».

10.53

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, sopprimere il terzo periodo.

10.54

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, sostituire il terzo e il quarto periodo con il seguente: «I comuni, le province e gli altri enti locali, in ottemperanza al principio di sussidiarietà, si limitano a svolgere attività regolative quando i servizi pubblici locali siano erogati per iniziativa di individui singoli o associati. In caso di carenza di tale iniziativa essi operano per favorire l'attivazione per l'erogazione di tali servizi da parte di individui singoli o associati. Essi svolgono direttamente attività di erogazione dei servizi pubblici solo nel caso e fin tanto che tale opera di attivazione non produca risultati adeguati».

10.501

GUBERT, RONCONI, DENTAMARO, ZANOLETTI, COSTA,
CALLEGARO, FIRRARELLO

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «I comuni, le province e gli enti locali svolgono attività regolative e possono svolgere direttamente attività di erogazione di servizi pubblici nei soli casi in cui, per ragioni di economia o di mercato, non sia possibile l'affidamento a terzi».

10.55

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, terzo periodo dopo la parola: «province» inserire le parole: «le comunità montane».

10.56

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, al terzo periodo dopo le parole: «enti locali» inserire la parola: «non», sostituire la parola: «o» con l'altra: «ma».

10.57

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, terzo periodo dopo la parola: «limitarsi» inserire la seguente: «esclusivamente».

10.58

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, al terzo periodo, sostituire le parole: «o possono» con le altre: «qualora non siano in condizione di».

10.59

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, al terzo periodo, dopo la parola: «regolative» inserire le seguenti: «e di coordinamento».

10.60

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, al terzo periodo, dopo le parole: «attività regolative» sostituire la parola: «o» con le seguenti: «e, in particolari situazioni».

10.61

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, al terzo periodo, dopo le parole: «attività regolative» sostituire la parola: «o» con le seguenti: «e, se ne hanno la capacità».

10.62

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, al terzo periodo, dopo le parole: «attività regolative» sostituire la parola: «o» con le seguenti: «e, qualora lo ritengano economicamente più conveniente».

10.63

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, al terzo periodo, dopo le parole: «attività regolative» sostituire la parola: «o» con le seguenti: «ma non».

10.64

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, terzo periodo, sostituire le parole: «possono direttamente svolge» con le altre: «possono comunque svolgere».

10.65

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, terzo periodo, sostituire le parole: «servizi pubblici» con le altre: «servizi di pubblica utilità».

10.66

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «quando non è possibile ricorrere all'affidamento in concessione a terzi».

10.67

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, sopprimere il quarto periodo.

10.68

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, al quarto periodo, sostituire le parole: «servizi pubblici locali» con le altre: «servizi locali di pubblica utilità».

10.69

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, quarto periodo sostituire la parola: «erogati» con l'altra: «forniti».

10.70

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, quarto periodo sostituire le parole: «da soggetti pubblici o da privati» con le altre: «da enti pubblici o da soggetti privati».

10.71 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 2 e 3.

10.72 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 2 e 4.

10.73 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 2 e 5.

10.74 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 2 e 6.

10.75 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 2 e 7.

10.76 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 2 e 8.

10.77 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 2 e 9.

10.78 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 2 e 10.

10.79 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 2 e 11.

10.80 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 2 e 14.

10.81 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 2 e 15.

10.82 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 2 e 16.

10.83 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 2.

10.84 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, nel secondo capoverso, dopo la parola: «province», inserire le seguenti: «, le comunità montane».

10.85 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, articolo 22, capoverso 2, primo periodo, inserire, dopo la parola: «province», le parole: «comunità montane».

10.86 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: «nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza».

10.87 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 2, primo periodo, sostituire la parola: «esercizio» con l'altra: «espletamento».

10.88 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: «disciplinano con regolamento» con l'altra: «regolamento».

10.89 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 2, primo periodo sopprimere le parole: «con regolamento».

10.90 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 2, sostituire le parole: «ai cittadini», con le altre: «e la gestione».

10.91 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI,
CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 1, articolo 22, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: «servizi pubblici locali» con le altre: «servizi locali di pubblica utilità».

10.92 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 2, primo periodo, sostituire la parola: «assicurarne» con l'altra: «garantirne».

10.93 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: «la regolarità».

10.94 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 2, primo periodo, sostituire la parola: «regolarità» con l'altra: «regolare svolgimento».

10.95 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: «la continuità».

10.96 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 2, primo periodo, inserire dopo la parola: «continuità», l'altra: «l'efficienza».

10.97 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: «l'economicità».

10.98 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e la fruizione in condizione d'uguaglianza».

10.99 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 2, primo periodo, dopo la parola: «uguaglianza», inserire le seguenti: «e di parità tra i diversi utenti».

10.100 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, al capoverso 2, sopprimere la lettera a) e b).

10.101 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, al capoverso 2, sopprimere la lettera a) e c).

10.102 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, al capoverso 2, sopprimere la lettera a).

10.103 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 2, secondo periodo, lettera a) dopo la parola: «criteri», inserire le seguenti: «le modalità».

10.104 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 2, secondo periodo, lettera a) sostituire: «servizi pubblici locali», con: «servizi locali di pubblica utilità».

10.105 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 2, secondo periodo, lettera a) sopprimere le parole: «aventi rilevanza economica e imprenditoriale».

10.106 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, al capoverso 2, sopprimere la lettera a) e c).

10.107 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, al capoverso 2, sopprimere la lettera b).

10.108 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 2, al secondo periodo, lettera b) dopo le parole: «funzioni di» inserire la seguente: «monitoraggio».

10.109

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, al secondo periodo alla lettera b), sopprimere le parole: «e controllo».

10.110

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 1, al secondo periodo alla lettera b), sopprimere le parole: «anche» fino a: «tariffe».

10.111

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 2, articolo 22, capoverso 2, al secondo periodo lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «Tali funzioni di vigilanza e controllo non possono essere affidate ad uffici dell'ente locale, ma devono essere attribuite ad autorità indipendenti».

10.112

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 2, articolo 22, capoverso 2, al secondo periodo, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «per i quali va prevista e regolamentata la partecipazione a tali funzioni».

10.113

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 2, articolo 22, capoverso 2, al secondo periodo, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «a tal fine gli enti locali devono prevedere specifiche modalità atte a garantire la partecipazione degli utenti nelle strutture che eserciteranno le funzioni suddette».

10.114

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 2, articolo 22, capoverso 2, al secondo periodo, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «tali funzioni sono esercitate da apposite commissioni nominate dagli enti, presiedute comunque da un rappresentante delle associazioni di utenti».

10.115

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, al capoverso 2, sopprimere la lettera c).

10.116

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, al capoverso 2, secondo periodo lettera c), sopprimere le parole: «le modalità e».

10.117 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, al capoverso 2, secondo periodo lettera c) dopo la parola: «periodica» inserire le seguenti: «del monitoraggio e».

10.118 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, al capoverso 2, secondo periodo, lettera c) sostituire la parola: «erogati» con l'altra: «forniti».

10.119 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, al capoverso 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Lo statuto e il regolamento dell'ente locale disciplinano, inoltre, l'ordinamento e il funzionamento di istituzioni o di altre strutture organizzative per l'erogazione di servizi senza rilevanza imprenditoriale».

10.120 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, dopo il capoverso 2 inserire il seguente: «2-bis. Per quanto riguarda le tariffe, i comuni, le province e gli altri enti locali, sempre nell'esercizio delle loro competenze, stabiliscono i criteri per l'individuazione di fasce di utenti che versino in condizioni particolarmente disagiate che possono quindi godere di particolari facilitazioni tariffarie».

10.121 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 3 e 4.

10.122 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 3 e 5.

10.123 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 3 e 6.

10.124 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 3 e 7.

10.125 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 3 e 8.

10.126 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 3 e 9.

10.127 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 3 e 10.

10.128 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 3 e 11.

10.129 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 3 e 12.

10.130 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 3 e 13.

10.131 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 3 e 14.

10.132 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 3 e 15.

10.133 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 3 e 16.

10.134 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 3.

10.135 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, sostituire il terzo e il quarto capoverso con il seguente:

«4. La scelta della forma di gestione è deliberata previo confronto comparativo tra una delle seguenti:

a) gestione in economia da disciplinarsi con apposito regolamento;

b) costituzione di aziende pubbliche locali per l'erogazione di uno o più servizi ovvero attribuzione del servizio ad azienda pubblica locale dell'ente stesso che già eroga altri servizi;

c) costituzione di apposita società per azioni o a responsabilità limitata con la partecipazione di più soggetti privati o pubblici controllata dall'ente locale ai sensi dell'articolo 2359 c.c. per la gestione di uno o più servizi; ovvero assunzione a tale scopo di partecipazione di controllo in una di tali società;

d) affidamento della gestione di servizi pubblici a terzi mediante adeguata procedura concorsuale e ad evidenza pubblica.».

10.136 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI,
CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 1, articolo 22, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

«4. La scelta della forma di gestione è deliberata previo confronto comparativo tra una delle seguenti:

a) costituzione di aziende pubbliche locali per l'erogazione di uno o più servizi ovvero attribuzione del servizio ad azienda pubblica locale dell'ente stesso che già eroga altri servizi;

b) costituzione di apposita società per azioni o a responsabilità limitata con la partecipazione di più soggetti privati o pubblici controllata dall'ente locale ai sensi dell'articolo 2359 c.c. per la gestione di uno o più servizi; ovvero assunzione a tale scopo di partecipazione di controllo in una di tali società;

c) affidamento della gestione di servizi pubblici a terzi mediante adeguata procedura concorsuale e ad evidenza pubblica.».

10.137 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI,
CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

All'emendamento 10.138 al capoverso 3, nell'alea dopo la parola: «di gestione» inserire «per i servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale»; alla lettera b), dopo la parola: «terzi» aggiungere «mediante adeguata procedura concorrenziale ad evidenza pubblica».

10.138/1

ANDREOLLI, DIANA Lino

Al comma 1, nell'articolo 22, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. La scelta della forma di gestione è deliberata previo confronto comparativo tra una delle seguenti:

a) costituzione di apposita società per azioni o a responsabilità limitata con la partecipazione di uno o più soggetti privati, previa procedura concorrenziale di selezione di questi ultimi, oppure di uno o più soggetti pubblici, controllata dall'ente locale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile per la gestione di uno o più servizi; ovvero assunzione a tale scopo di partecipazione di controllo in una delle società di cui alla presente lettera;

b) affidamento della produzione ed erogazione del servizio a terzi;

c) costituzione di aziende pubbliche locali per la produzione e l'erogazione di uno o più servizi pubblici, ovvero affidamento diretto del servizio pubblico ad azienda pubblica locale dell'ente stesso che già eroga altri servizi».

10.138

IL GOVERNO

Al comma 1, nell'articolo 22, al capoverso 3, sopprimere le lettere a) e b).

10.139

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, al capoverso 3, sopprimere le lettere a) e c).

10.140

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 3, nell'alinea, dopo le parole: «previo confronto comparativo» aggiungere le seguenti: «e sulla base di rigorosi criteri di economicità»; allo stesso capoverso, nella lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «tali forme di affidamento diretto sono adottabili solo in quanto siano specificatamente enunciate le ragioni per cui, nei casi concreti, non sia possibile assicurare alla procedura concorrenziale ad evidenza pubblica l'individuazione di altre forme più economiche di gestione».

10.601

ANDREOLLI, DIANA Lino

Al comma 1, nell'articolo 22, al capoverso 3, sopprimere la lettera a).

10.141

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 3, lettera a), dopo le parole: «costituzione di apposita società per azioni o a responsabilità limitata», aggiungere: «di durata non superiore ad anni 9».

10.142 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, nel capoverso 3, lettera a), dopo le parole: «con la partecipazione di», aggiungere le seguenti parole: «uno o».

10.143 D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, articolo 22, capoverso 3, lettera a), dopo le parole: «con la partecipazione di», aggiungere le seguenti parole: «uno o».

10.144 ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, articolo 22, capoverso 3, lettera a), sostituire le parole: «previa procedura concorrenziale di selezione di questi ultimi, o pubblici», con le altre: «o pubblici, previa procedura concorrenziale di selezione degli stessi».

10.145 MAGGIORE

Al comma 1, articolo 22, capoverso 3, lettera a), sostituire le parole: «in una delle società di cui alla presente lettera» con le altre: «in una società avente per oggetto sociale la prestazione dei servizi pubblici».

10.146 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 3, sopprimere la lettera b) e c).

10.147 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 3, sopprimere la lettera b).

10.148 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, terzo capoverso, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) affidamento e gestione dei servizi in concessione selezionando il concessionario mediante procedimento ad evidenza pubblica».

10.149 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, SARTEO, SEMENZATO

Al comma 1, articolo 22, capoverso 3, lettera b), dopo le parole: «affidamento della gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi» aggiungere le seguenti: «per un periodo non superiore ad anni nove».

10.150

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 3, lettera b), dopo le parole: «ad evidenza pubblica» aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle norme comunitarie».

10.151

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 3, lettera b), sostituire le parole da: «con decreto del Ministro dell'interno» fino alla fine del periodo con le seguenti: «dalla Assemblea elettiva di ciascun ente locale».

10.152

GUBERT, RONCONI, DENTAMARO, ZANOLETTI, COSTA, CALLEGARO, FIRRARELLO

Al comma 1, articolo 22, capoverso 3, sopprimere la lettera c).

10.153

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 3, lettera c), sopprimere le parole: «ovvero affidamento diretto del servizio pubblico ad azienda pubblica locale dell'ente stesso che già eroga altri servizi».

10.154

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 3, lettera c), sopprimere le parole: «dell'ente stesso che già eroga altri servizi».

10.504

GUBERT, RONCONI, DENTAMARO, ZANOLETTI, COSTA, CALLEGARO, FIRRARELLO

Al comma 1, articolo 22, dopo il capoverso 3, inserire il seguente:

«3-bis. Si potrà fare ricorso alle forme di gestione di cui alle lettere a) e c) del comma 3 nei soli casi in cui, per motivi economici e di mercato, non sia possibile il ricorso alla concessione a terzi».

10.155

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, terzo capoverso, inserire in fine il seguente:

«3-bis. Il ricorso alle forme di cui alle lettere a) e c) è deliberata solo quando non è possibile fare ricorso alla concessione a terzi».

10.156

ANDREOLLI, DIANA Lino

Al comma 1, articolo 22, dopo il capoverso 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il ricorso alle forme di cui alle lettere a) e c) del comma 3 è deliberata solo quando non è possibile fare ricorso alla concessione a terzi».

10.157

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, sopprimere il capoverso 4 e 5.

10.158

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, sopprimere il capoverso 4 e 6.

10.159

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, sopprimere il capoverso 4 e 7.

10.160

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, sopprimere il capoverso 4 e 8.

10.161

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, sopprimere il capoverso 4 e 9.

10.162

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, sopprimere il capoverso 4 e 10.

10.163

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, sopprimere il capoverso 4 e 11.

10.164

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, sopprimere il capoverso 4 e 12.

10.165

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, sopprimere il capoverso 4 e 13.

10.166 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, sopprimere il capoverso 4 e 14.

10.167 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, sopprimere il capoverso 4 e 15.

10.168 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, sopprimere il capoverso 4 e 16.

10.169 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, sopprimere il capoverso 4.

10.170 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, sostituire il capoverso 4 con il seguente:
«Lo statuto ed i regolamenti individuano le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che motivano la concessione di servizi pubblici a terzi. Lo statuto ed i regolamenti disciplinano la concessione e le procedure concorsuali necessarie per la scelta del contraente anche nel caso di affidamento del servizio ad aziende speciali, a società per azioni a prevalente capitale pubblico ed a società per azioni a prevalente capitale privato cui l'ente abbia deliberato di partecipare».

10.171 PASQUALI, MAGNALBÒ, BONATESTA

Al comma 1, articolo 22, quarto capoverso, sopprimere dalle parole: «, cui si ricorre soltanto» fino alla fine del capoverso.

10.172 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI,
CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 1, articolo 22, capoverso 4, sopprimere le parole: «per le modeste dimensioni».

10.173 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 4, sopprimere le parole: «o per le caratteristiche del servizio».

10.174 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere i capoversi 5 e 6.

10.175 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere i capoversi 5 e 7.

10.176 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere i capoversi 5 e 8.

10.177 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere i capoversi 5 e 9.

10.178 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere i capoversi 5 e 10.

10.179 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere i capoversi 5 e 11.

10.180 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere i capoversi 5 e 12.

10.181 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere i capoversi 5 e 13.

10.182 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere i capoversi 5 e 14.

10.183 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere i capoversi 5 e 15.

10.184 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere i capoversi 5 e 16.

10.185 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 5.

10.186 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 5.

10.187 ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 5.

10.188 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 5, primo periodo, sopprimere le parole: «o in quella a responsabilità».

10.189 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 5, primo periodo, sopprimere le parole: «in relazione alla natura del servizio pubblico da erogare».

10.190 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 5, primo periodo, sopprimere le parole: «e tenuto conto delle capacità imprenditoriali dei potenziali soci».

10.191 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 5, primo periodo, sostituire le parole: «in seguito ad adeguato confronto concorrenziale», con le altre: «a seguito di procedure concorsuali con caratteristiche e modalità di gara pubblica».

10.192 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI,
CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 1, articolo 22, capoverso 5, sopprimere il secondo periodo.

10.193 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere i capoversi 6 e 7.

10.194 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere i capoversi 6 e 8.

10.195 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere i capoversi 6 e 9.

10.196 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere i capoversi 6 e 10.

10.197 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere i capoversi 6 e 11.

10.198 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere i capoversi 6 e 12.

10.199 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere i capoversi 6 e 13.

10.200 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere i capoversi 6 e 14.

10.201 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere i capoversi 6 e 16.

10.202 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 6.

10.203 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 6, primo periodo, dopo le parole: «I comuni, le province, le comunità montane e gli altri enti locali», aggiungere le seguenti: «che ne abbiano il controllo» e sopprimere le parole: «o partecipare».

10.204 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 6, primo periodo, sopprimere le parole da: «anche in» fino a: «23-bis».

10.205

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso la partecipazione di ogni singolo ente locale alla società deve risultare proporzionale all'entità del territorio ed al numero degli abitanti».

10.206

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 6, sopprimere il secondo periodo.

10.207

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «senza limiti di carattere territoriale».

10.208

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 6, secondo periodo, sostituire le parole: «senza limiti di carattere territoriale», con le parole: «limitatamente al territorio dell'ente locale che le controlla».

10.209

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, articolo 22, capoverso 6, secondo periodo, sostituire le parole: «senza limiti di carattere territoriale», con le parole: «limitatamente al territorio dell'ente locale che le controlla».

10.210

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a partire dal momento in cui verrà garantita la parità di condizioni per tutti i soggetti affidatari dei servizi pubblici locali, di cui al successivo comma 14».

10.211

MAGGIORE

Al comma 1, articolo 22, capoverso 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pur all'interno del territorio della regione».

10.212

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 22, sopprimere il capoverso 7.

10.213 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 7, premettere le seguenti parole: «Nei Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti».

10.214 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DE CAROLIS

Al comma 1, articolo 22, capoverso 7, sostituire le parole: «degli amministratori» con le seguenti: «, nei comuni con più di 10.000 abitanti, dei sindaci, Presidenti ed assessori».

10.215 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DE CAROLIS

Al comma 1, articolo 22, capoverso 7, sostituire le parole: «entro il quarto grado» con le seguenti: «entro il terzo grado».

10.216 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DE CAROLIS

Al comma 1, articolo 22, capoverso 7, dopo le parole: «parenti ed affini entro il quarto grado» inserire le seguenti: «ovvero del convivente "more uxorio» e dei suoi parenti entro il quarto grado».

10.505 GUBERT, RONCONI, DENTAMARO, ZANOLETTI, COSTA,
CALLEGARO, FIRRARELLO

Al comma 1, articolo 22, capoverso 7, sopprimere la parola: «istituzioni».

10.217 IL GOVERNO

Al comma 1, articolo 22, capoverso 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Dalle disposizioni di cui al presente comma sono esclusi i consiglieri Comunali».

10.218 DE CAROLIS, LO CURZIO, BRUNI, MAZZUCA POGGIOLINI,
DUVA, VALENTINO, BOSI, SILIQUINI, COSTA

Al comma 1, articolo 22, sopprimere il capoverso 8.

10.219 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, ottavo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a due anni a decorrere dall'effettivo inizio dell'attività prevista sia» con le altre: «possa essere» e sopprimere dalle parole: «in tal caso le operazioni» fino alla fine del comma.

10.220 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI,
CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 1, articolo 22, capoverso 8, sopprimere il secondo periodo.

10.221 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, sopprimere il capoverso 9.

10.222 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «I Regolamenti degli enti locali in materia di contratti disciplinano le procedure concorrenziali ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi della produzione ed erogazione di servizi pubblici».

10.223 IL GOVERNO

Al comma 1, articolo 22, capoverso 9, primo periodo, dopo la parola: «province» inserire le seguenti: «, le comunità montane».

10.224 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTI,
CARELLA, CARTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI,
SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, articolo 22, capoverso 9, primo periodo sostituire le parole: «con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» con le seguenti: «dall'Assemblea elettiva di ciascun ente locale».

10.506 GUBERT, RONCONI, DENTAMARO, ZANOLETTI, COSTA,
CALLEGARO, FIRRARELLO

Al comma 1, articolo 22, capoverso 9, primo periodo sostituire le parole: «concorrenziali ad evidenza pubblica», con le altre: «concorso» con caratteristiche e modalità di gara pubblica».

10.225 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI,
CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 1, articolo 22, capoverso 9, sopprimere il secondo periodo.

10.226

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 9, sopprimere il terzo periodo.

10.227

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, articolo 22, capoverso 9, sopprimere il terzo periodo.

10.228

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 9, sopprimere il quarto periodo.

10.229

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 9, quarto periodo, sostituire le parole: «durata certa e non può essere prorogato o» con le altre: «durata certa e, di norma, non può essere».

10.230

MAGGIORE

Al comma 1, articolo 22, capoverso 9, quarto periodo, sostituire le parole: «adeguato procedimento concorrenziale ad evidenza pubblica» con le altre: «rispettare la procedura prevista per l'affidamento iniziale».

10.231

MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI,
CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 2, articolo 22, capoverso 9, sopprimere il quinto periodo.

10.232

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 9, quinto periodo, sostituire le parole: «20 anni» con le altre: «9 anni».

10.233

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 9, quinto periodo, sostituire le parole: «20 anni» con le altre: «10 anni».

10.234

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 9, quinto periodo, sostituire le parole: «20 anni» con le altre: «15 anni».

10.235

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 9, quinto periodo, sostituire le parole: «20 anni» con le altre: «25 anni».

10.236

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 9, quinto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «comunque non superiore a 30 anni».

10.237

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, sopprimere il capoverso 10.

10.238

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, decimo capoverso, primo periodo, dopo la parola: «province» inserire le altre: «, le comunità montane».

10.239

LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, articolo 22, capoverso 10, primo periodo, sopprimere le parole: «o privati».

10.240

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 10, primo periodo, dopo le parole: «è affidata la gestione dei servizi pubblici locali» aggiungere le seguenti: «e conferiscono, ove occorra, le funzioni amministrative strettamente connesse alla gestione del servizio».

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: «ove occorra le funzioni amministrative strettamente connesse alla gestione del servizio.».

10.241

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, articolo 22, capoverso 10, primo periodo, dopo le parole: «è affidata la gestione dei servizi pubblici locali» aggiungere le seguenti: «e conferiscono, ove occorra, le funzioni amministrative strettamente connesse alla gestione del servizio».

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: «ove occorra le funzioni amministrative strettamente connesse alla gestione del servizio».

10.242

ANDREOLLI, DIANA Lino

Al comma 1, articolo 22, decimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «dalla giunta», con le altre «dal consiglio».

10.243

MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI,
CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 1, articolo 22, capoverso 10, secondo periodo, sostituire le parole da: «ove occorra» a «gestione del servizio» con le parole: «le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative connesse, ove previste».

10.244

IL GOVERNO

Al comma 1, articolo 22, capoverso 10, secondo periodo, sostituire le parole: «le funzioni amministrative strettamente connesse alla» con le altre: «le funzioni amministrative che non possono essere esercitate in modo disgiunto dalla».

10.245

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, articolo 22, capoverso 10, secondo periodo, sostituire le parole: «strettamente connesse alla gestione del servizio» con le altre: «che non possono essere esercitate in modo disgiunto dalla gestione del servizio.».

10.246

MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI,
CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 1, articolo 22, capoverso 10, aggiungere in fine le seguenti parole: «e le forme per l'eventuale partecipazione alla gestione del servizio stesso».

10.247

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, articolo 22, dopo il decimo capoverso, inserire il seguente:

«10-bis. I contratti di servizio dovranno prevedere l'adozione della Carta del servizio pubblico da parte dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici locali. In particolare la carta del servizio pubblico dovrà fare riferimento, in osservanza dei principi di cui al DPCM 27 gennaio 1994, agli standard di qualità, ai livelli di quantità e sicurezza dei servizi e di assicurazione degli utenti, all'informazione ai cittadini circa le condizioni di svolgimento dei servizi, alla valutazione della qualità di servizi anche mediante la consultazione periodica dei cittadini, alle particolari esigenze dei disabili, alle procedure e alle modalità da adottare per la corresponsione dei rimborsi nonché per la valutazione dei reclami, le istanze e le segnalazioni presentate dai cittadini».

10.248 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI,
CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 1, articolo 22, dopo il decimo capoverso, aggiungere il seguente:

«10-bis. I contratti di servizio dovranno prevedere l'adozione della Carta del servizio pubblico da parte dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici locali. In particolare la carta del servizio pubblico dovrà fare riferimento, in osservanza dei principi di cui al DPCM 27 gennaio 1994, agli standard di qualità, ai livelli di quantità e sicurezza dei servizi e di assicurazione degli utenti, all'informazione ai cittadini circa le condizioni di svolgimento dei servizi, alla valutazione della qualità di servizi anche mediante la consultazione periodica dei cittadini, alle particolari esigenze dei disabili, alle procedure e alle modalità da adottare per la corresponsione dei rimborsi nonché per la valutazione dei reclami, le istanze e le segnalazioni presentate dai cittadini».

10.249 ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, articolo 22, sopprimere il capoverso 11.

10.250 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 11, primo periodo sopprimere le parole: «in concessione».

10.251 IL GOVERNO

Al comma 1, articolo 22, undicesimo capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per garantire la tutela dei lavoratori dipendenti dal concessionario interessato al recesso e alla cassazione anticipata».

10.252 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI,
CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 1, articolo 22, sopprimere il capoverso 12.

10.253 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 12, primo periodo, dopo le parole: «le condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile» aggiungere le seguenti: «oppure la società chiuda due esercizi consecutivi in perdita».

10.254 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, sopprimere il tredicesimo capoverso.

10.255 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI,
CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 1, articolo 22, sopprimere il capoverso 13.

10.256 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 13, primo periodo, sostituire la parola: «gestori» con le seguenti: «produttori ed erogatori»; al secondo periodo, sostituire la parola: «affidamento» con l'altra: «aggiudicazione».

10.257 IL GOVERNO

Al comma 1, articolo 22, capoverso 13, primo periodo, dopo le parole: «lavori, forniture e servizi» aggiungere le seguenti: «complementari e strumentali».

10.258 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, sopprimere il quattordicesimo capoverso.

10.259 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI,
CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 1, articolo 22, sopprimere il capoverso 14.

10.260 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, capoverso 14, secondo periodo, premettere le seguenti parole: «In particolare».

10.261 MAGGIORE

Al comma 1, articolo 22, capoverso 14, secondo periodo, ed al capoverso 15, ovunque ricorrono sostituire la parola: «gestori» con le seguenti: «produttori ed erogatori»; al capoverso 16, sostituire la parola: «gestione» con le seguenti: «produzione ed erogazione»; all'articolo 23-bis, capoverso 5, sostituire la parola: «gestore» con le seguenti: «produttore ed erogatore».

10.262

IL GOVERNO

Al comma 1, articolo 22, capoverso 14, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sono fatti salvi gli specifici trattamenti fiscali riservati alle imprese in forma cooperativa ed alle associazioni di volontariato e utilità sociale».

10.263

GUBERT, RONCONI, DENTAMARO, ZANOLETTI, COSTA, CALLEGARO, FIRRARELLO, FOLLONI

Al comma 1, articolo 22, dopo il capoverso 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di permettere la realizzazione concreta delle condizioni di parità per tutti i soggetti affidatari dei servizi pubblici locali, la presente legge entra in vigore allo scadere delle vigenti disposizioni di cui all'articolo 66, comma 14, della legge n. 427 del 1993, di cui all'articolo 3 della legge n. 549 del 1995 e di cui all'articolo 17, comma 48, della legge n. 127 del 1997, relative alle trasformazioni delle aziende speciali e alla costituzione di società ai sensi degli articoli 22 e 23-bis della legge n. 142 del 1990».

10.264

DUVA

Al comma 1, articolo 22, sopprimere il capoverso 15.

10.265

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, sopprimere il capoverso 16.

10.266

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 22, sedicesimo capoverso, dopo la parola: «province» inserire le seguenti: «, le comunità montane».

10.267

LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, articolo 22, capoverso 16, sostituire le parole da: «di personale» fino alla fine del comma con le seguenti: «, anche in forma associata, del servizio di controllo interno ovvero di altre strutture specificamente qualificate».

10.268

IL GOVERNO

Al comma 1, articolo 22, sedicesimo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «attraverso convenzione o incarico esterno, anche in forma associata».

10.269

MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI,
CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 1, articolo 22, sostituire la rubrica con la seguente: «(Servizi pubblici locali con rilevanza economica e imprenditoriale)».

10.270

IL GOVERNO

Al comma 1, articolo 22, sostituire la rubrica con la seguente: «(Servizi locali di pubblica utilità)».

10.271

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, sostituire l'articolo 23 richiamato con il seguente:

«Art. 23. - (Aziende speciali e istituzioni). - 1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. La sua organizzazione e la sua attività sono disciplinate dalle norme del codice civile e dallo statuto. L'azienda ha piena capacità giuridica di diritto privato, anche al fine della utilizzazione dei mezzi necessari al proprio finanziamento. L'attività dell'azienda speciale è limitata al territorio dell'ente locale che l'ha istituita.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale, dotato di autonomia gestionale, organizzativa e di bilancio, nel quadro del bilancio generale dell'ente.

3. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. L'ente locale approva lo statuto; conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; nomina e revoca gli amministratori dell'azienda e dell'istituzione; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'ente locale negli organi di gestione delle aziende o istituzioni».

10.272

ANDREOLLI, DIANA Lino

Al comma 1, articolo 23, sopprimere il capoverso 1.

10.273

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: «pubblica locale» con le altre: «dei comuni, delle province e degli altri enti locali».

10.274

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: «pubblica locale» con le altre: «dei comuni, delle autonomie locali».

10.275

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: «pubblica locale» con le altre: «degli enti locali».

10.276

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 1, sopprimere la parola: «strumentale».

10.277

ANDREOLLI, DIANA Lino

Al comma 1, articolo 23, capoverso 1, primo periodo, dopo la parola: «dotato» inserire la seguente: «esclusivamente».

10.278

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: «di personalità giuridica e».

10.279

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e di autonomia imprenditoriale».

10.280

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 1, primo periodo, sostituire la parola: «imprenditoriale» con l'altra: «gestionale».

10.281

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 1, primo periodo, sostituire la parola: «imprenditoriale» con l'altra: «regolamentare».

10.282

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 1, primo periodo, sostituire la parola: «imprenditoriale» con l'altra: «manageriale».

10.283

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 1, primo periodo, sostituire la parola: «imprenditoriale» con l'altra: «finanziaria».

10.284

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 1, primo periodo, sostituire la parola: «imprenditoriale» con l'altra: «organizzativa».

10.285

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 1, primo periodo, sostituire la parola: «imprenditoriale» con l'altra: «economica».

10.286

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 1, primo periodo, sostituire la parola: «disciplinato» con l'altra: «regolamentato».

10.287

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 1, sopprimere il secondo periodo.

10.288

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 1, secondo periodo, inserire, dopo le parole: «autonomamente», le altre: «dell'adempimento».

10.289 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «delle proprie», ed inserire, dopo le parole: «obbligazioni», le parole: «assunte».

10.290 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 1, sopprimere il terzo comma.

10.291 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 1, terzo periodo, in fine, aggiungere le parole: «ed il libro terzo del codice di procedura civile».

10.292 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, nell'articolo 23, sopprimere il capoverso 2».

10.293 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 2, sopprimere il primo periodo.

10.294 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: «fondamentali» con le altre: «più rilevanti».

10.295 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: «fondamentali» con le altre: «principali».

10.296 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 2, primo periodo, sostituire la parola: «organizzazione» con l'altra: «gestione».

10.297 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 2, primo periodo, sostituire la parola: «organizzazione» con l'altra: «regolamentazione».

10.298

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 2, primo periodo, sostituire la parola: «organizzazione» con l'altra: «disciplina».

10.299

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 2, sopprimere il secondo periodo.

10.300

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, secondo capoverso, sopprimere il secondo periodo.

10.301

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: «Lo Statuto può prevedere che essa possa trasformarsi in azienda» aggiungere: «consortile».

10.302

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «sovracomunali o».

10.303

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «o sovraprovinciali».

10.304

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere dalle parole: «, previa stipula», fino alla fine del periodo.

10.305

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 3, sopprimere il primo periodo.

10.306

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 3, primo periodo, sopprimere le parole: «non».

10.307

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: «partecipare a» con le altre: «intervenire in».

10.308

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: «partecipare a» con le altre: «essere coinvolta».

10.309

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 3, primo periodo, sopprimere le parole: «concorsuali».

10.310

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: «locali» con le altre: «territoriali».

10.311

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, terzo capoverso sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

10.312

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, articolo 23, capoverso 3, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

10.313

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 3, sopprimere il secondo periodo.

10.314

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 3, sopprimere le parole da: «Lo statuto può consentire che l'azienda partecipi a distinte società» fino alla fine del capoverso.

10.315

MAGGIORE

Al comma 1, articolo 22, capoverso 3, secondo periodo dopo le parole: «Lo statuto può consentire che l'azienda partecipi a distinte società», aggiungere le parole: «aventi scopi sociali connessi, complementari o strumentali senza assumere il controllo ai sensi dell'articolo 2359 codice civile, ma».

10.316

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 3, secondo periodo, dopo le parole: «società di capitali,» inserire le seguenti «e di persona».

10.317

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 3, secondo periodo, dopo le parole: «società di capitali,» inserire le seguenti «e di fatto».

10.318

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 3, secondo periodo, dopo le parole: «società di capitali,» inserire le seguenti «ditte individuali».

10.319

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «informazione e».

10.320

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «e controllo».

10.321

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 3, sopprimere il terzo periodo.

10.322

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali società assoggettate allo stesso trattamento fiscale e tributario di tutte le altre imprese operanti nel settore».

10.600

ANDREOLLI, DIANA Lino

Al comma 1, articolo 23, capoverso 3, sopprimere il quarto periodo.

10.323

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 3, quarto periodo sopprimere le parole: «Fatta salva diversa disciplina eventualmente contenuta in leggi di settore».

10.324

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, articolo 23, capoverso 3, quarto periodo sostituire le parole: «cinque» con le altre «venti».

10.325

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 3, quarto periodo sostituire le parole: «cinque» con le altre «quindici».

10.326

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 3, quarto periodo sostituire le parole: «cinque» con le altre «dieci».

10.327

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 3, quarto periodo sostituire le parole da: «dal proprio» fino alla fine del comma con le parole: «dall'ingresso nella società delle aziende pubbliche i requisiti separatamente possedute da queste ultime».

10.328

IL GOVERNO

Al comma 1, articolo 23, sopprimere il capoverso 4, al capoverso 5, sopprimere le parole: «e dell'istituzione» al capoverso 6, sopprimere le parole: «e l'istituzione».

Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo 23, sopprimere le parole: «e istituzioni».

10.329

IL GOVERNO

Al comma 1, articolo 23, quinto capoverso, dopo la parola: «dell'istituzione» inserire le parole «esercita la vigilanza».

10.330

MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI,
CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 1, articolo 23, capoverso 5, dopo la parola: «dell'istituzione» inserire le parole: «esercita la vigilanza».

10.331

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, nell'articolo 23, sopprimere il capoverso 6.

10.332

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso, sopprimere il primo periodo.

10.333

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 6, primo periodo, sopprimere le parole: «L'azienda e» sostituire la parola: «informano» con l'altra: «informa» e la parola: «loro» con l'altra: «sua».

10.334

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 6, primo periodo, sopprimere le parole: «e l'istituzione», sostituire la parola: «informano» con l'altra: «informa» e la parola: «loro» con l'altra: «sua».

10.335

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 6, primo periodo, sopprimere la parola: «efficacia».

10.336

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 6, primo periodo, sopprimere le parole: «, efficienza».

10.337

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 6, primo periodo, sopprimere le parole: «ed economicità».

10.338

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 6, primo periodo, sopprimere le parole: «compresi i trasferimenti».

10.339

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 6, sopprimere il secondo periodo.

10.340

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 6, sopprimere il secondo periodo.

10.341

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, articolo 22, capoverso 6, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Nel caso in cui il bilancio dell'azienda presenti per due esercizi, anche non consecutivi nell'arco di un quadriennio, una perdita di esercizio non recuperata nell'ambito dello stesso quadriennio, l'azienda è posta in liquidazione».

10.342

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, capoverso 6, sostituire il secondo periodo, sostituire le parole: «due» con le altre: «tre».

10.343

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, sesto capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «, tenuto conto dei trasferimenti, di entità superiore ad un decimo del valore della produzione».

10.344

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, articolo 23, sesto capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «, tenuto conto dei trasferimenti, di entità superiore ad un decimo del valore della produzione».

10.345

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, sesto capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «un decimo» con le altre: «un quarto».

10.346

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, sesto capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «un decimo» con le altre: «un quinto».

10.347

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, in rubrica sostituire la parola: «locali» con le altre: «dei comuni, delle provincie e degli altri enti locali».

10.348

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, in rubrica sostituire la parola: «locali» con le altre: «dei territori degli enti locali».

10.349

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23, in rubrica sostituire la parola: «locali» con l'altra: «territoriali».

10.350

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, sostituire l'articolo 23-bis, con il seguente:

«Art. 23-bis. - (Servizi pubblici erogati per ambiti territoriali sovracomunali e sovraprovinciali). - 1. Qualora uno o più servizi pubblici debbano, per ragioni di economicità e di efficienza, essere erogati per ambiti territoriali superiori a quelli dei comuni o delle provincie, ciascun ente adotta una apposita deliberazione con la quale affida in concessione uno o più servizi ad una medesima impresa che si impegni ad erogare il servizio per un ambito territoriale coincidente con il territorio degli enti locali concedenti. L'impresa concessionaria è individuata attraverso un'unica procedura concorsuale svolta da uno degli enti concedenti a ciò delegato.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e vigilanza gli enti locali interessati costituiscono, attraverso le convenzioni di cui all'articolo 24, appositi uffici comuni».

10.351

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, nell'articolo 23-bis, sopprimere il capoverso 1.

10.352

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23-bis, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Qualora un servizio pubblico debba, per disposizioni di leggi statali o regionali essere gestito per ambiti territoriali superiori a quelli dei comuni o delle provincie, gli enti locali interessati stipulano, ai sensi dell'articolo 24, apposita convenzione, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi seguenti. Analoga procedura può essere adottata in ambiti territoriali comprendenti comuni limitrofi della stessa provincia o di provincie contigue qualora sussistano speciali e motivate circostanze in virtù di specifiche caratteristiche tecniche del servizio e l'esercizio associato del servizio comporti per l'intera collettività interessata la massima economicità ed efficienza di gestione: la sussistenza della massima economicità ed efficienza di gestione deve risultare la dettagliare valutazioni tecnico-economiche-finanziarie. Gli operatori preesistenti a quanto previsto nei due precedenti periodi mantengono la gestione dei servizi fino alla scadenza del relativo contratto».

10.353

MAGGIORE

Al comma 1, articolo 23-bis, sostituire il primo capoverso, con il seguente:

«1. Le convenzioni di cui all'articolo 24 sono stipulate nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi seguenti».

10.354

ANDREOLLI, DIANA Lino

Al comma 1, articolo 23-bis, sostituire il primo capoverso, con il seguente:

«1. Le convenzioni di cui all'articolo 24 sono stipulati nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi seguenti».

10.355

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23-bis, primo capoverso, sopprimere le parole: «uno o».

10.356

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23-bis, primo capoverso, sopprimere le parole: «statali o».

10.357

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23-bis, primo capoverso, sopprimere le parole: «o regionali o».

10.358

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23-bis, primo capoverso, sopprimere le parole: «di economicità e».

10.359 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23-bis, primo capoverso, sopprimere le parole: «e di efficienza».

10.360 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23-bis, primo capoverso, sopprimere le parole: «sovracomunali o».

10.361 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23-bis, primo capoverso, sopprimere le parole: «o sovraprovinciali».

10.362 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23-bis, sopprimere il capoverso 2.

10.363 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23-bis, nei capoversi 2 e 3, ovunque ricorrono, sopprimere le parole: «a rilevanza economica e imprenditoriale».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «servizi pubblici» aggiungere le parole: «di rilevanza economica e imprenditoriale».

10.364 IL GOVERNO

Al comma 1, articolo 23-bis, capoverso 2, sopprimere il secondo periodo.

10.365 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23-bis, capoverso 2, sopprimere il terzo periodo.

10.366 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23-bis, capoverso 2, sopprimere il quarto periodo.

10.367 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23-bis, capoverso 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Alla società per azioni o a responsabilità limitata possono partecipare anche altri enti pubblici, purchè autorizzati dalle leggi o purchè la loro partecipazione avvenga attraverso il conferimento dei beni afferenti il servizio».

10.368

MAGGIORE

Al comma 1, nell'articolo 23-bis, sopprimere il capoverso 3.

10.369

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23-bis, capoverso 3, sopprimere il primo periodo.

10.370

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23-bis, capoverso 3, sopprimere il secondo periodo.

10.371

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23-bis, capoverso 3, sopprimere il terzo periodo.

10.372

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23-bis, capoverso 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Alla azienda possono partecipare anche altri enti pubblici, purchè autorizzati dalle leggi o purchè la loro partecipazione avvenga attraverso il conferimento dei beni afferenti il servizio».

10.373

MAGGIORE

Al comma 1, nell'articolo 23-bis, sopprimere il capoverso 4.

10.374

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23-bis, capoverso 4, primo periodo, sopprimere le parole: «in concessione».

10.375

IL GOVERNO

Al comma 1, articolo 23-bis, capoverso 4, primo periodo, sopprimere dalle parole: «, che si impegni» fino alla fine del periodo.

10.376

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23-bis, capoverso 4, primo periodo, sopprimere dalle parole: «, e stipula» fino alla fine del periodo.

10.377

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23-bis, capoverso 4, sopprimere il secondo periodo.

10.378

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23-bis, capoverso 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'impresa, pubblica o privata, è individuata attraverso un'unica procedura concorrenziale ad evidenza pubblica svolta da parte di uno degli enti a ciò delegato».

10.379

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23-bis, capoverso 4, secondo periodo sopprimere le parole: «concorrenziale».

10.380

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23-bis, capoverso 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «ad evidenza pubblica».

10.381

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23-bis, capoverso 4, secondo periodo, sopprimere dalle parole: «, svolta da parte di» fino alla fine del periodo.

10.382

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23-bis, sopprimere il capoverso 5.

10.383

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23-bis, capoverso 5, sopprimere il primo periodo.

10.384

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, articolo 23-bis, capoverso 5, sopprimere il terzo periodo.

10.385

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 1, dopo l'articolo 23-bis, inserire i seguenti:

Art. 23-ter. - (Trattamento giuridico ed economico degli amministratori). - 1. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni godono di un trattamento giuridico identico e di un trattamento economico pari a due terzi di quello stabilito dal Capo III della presente legge per i corrispondenti amministratori degli enti locali di riferimento.

Art. 23-quater. - (Principi in materia di servizi pubblici). - 1. Fino all'adozione di nuove leggi regionali in attuazione dei principi di cui al presente Capo, le disposizioni dello stesso Capo valgono anche per i servizi pubblici e gli amministratori delle aziende speciali ed istituzioni regionali, ivi compresi gli IACP comunque denominati o disciplinati con legge regionale.

10.386

GERMANÀ

Al comma 1, dopo l'articolo 23-bis, inserire il seguente:

Art. 23-ter. - (Trattamento giuridico ed economico degli amministratori). - 1. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni godono di un trattamento giuridico identico e di un trattamento economico pari a due terzi di quello stabilito dal Capo III della presente legge per i corrispondenti amministratori degli enti locali di riferimento».

10.387

FIORILLO

Al comma 1, dopo l'articolo 23-bis, inserire il seguente:

Art. 23-quater. - (Principi in materia di servizi pubblici). - 1. Fino all'adozione di nuove leggi regionali in attuazione dei principi di cui al presente Capo, le disposizioni dello stesso Capo valgono anche per i servizi pubblici e gli amministratori delle aziende speciali ed istituzioni regionali, ivi compresi gli IACP comunque denominati o disciplinati con legge regionale.

10.388

FIORILLO

All'emendamento 10.389, nella rubrica, sostituire le parole: «privi di rilevanza economica e» con le altre: «senza rilevanza»; al capoverso 1 sostituire le parole da «possono»; a «imprenditoriale» con: «disciplinano e provvedono ai servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale».

10.389/1

ANDREOLLI, DIANA Lino

Al comma 1, dopo l'articolo 23-bis, inserire il seguente:

Art. 23-ter. - (Servizi sociali privi di rilevanza economica e imprenditoriale). - 1. I comuni, le province e gli altri enti locali

possono assumere la responsabilità della fornitura di servizi sociali privi di rilevanza economica e imprenditoriale.

2. Alla produzione ed erogazione di tali servizi si procede a mezzo delle istituzioni di cui ai successivi commi o di altre strutture organizzative disciplinate con apposito regolamento ovvero con affidamento dei servizi a terzi.

3. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale dotato di autonomia organizzativa, gestionale e di bilancio, nel quarto del bilancio generale dell'ente e nel rispetto dello statuto approvato dal consiglio.

4. L'istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

5. Gli amministratori dell'istituzione sono nominati e revocati dall'ente locale».

10.389

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo l'articolo 23-bis, inserire il seguente:

Art. 23-ter. - (Modifica dell'articolo 144, lettera e) del regio decreto n. 383/34) - 1. All'articolo 144, lettera e) del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Personale di segreteria, assistenti, macchinisti e personale di servizio, locali, illuminazione, riscaldamento, materiale didattico e scientifico e spese varie di ufficio per istituti tecnici ed i licei scientifici, spese relative al personale addetto agli istituti tecnici della Lucania, della Sardegna ed all'Istituto tecnico di modifica».

10.390

MINARDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I servizi pubblici locali debbono concernere attività commerciali, di utilità generale, prevalentemente assicurate - sotto la regolazione e il controllo di un soggetto pubblico locale - da soggetti privati ovvero, nei limiti e con le modalità successivamente indicati, dal soggetto pubblico medesimo».

10.391

LAURO, SCHIFANI

Sopprimere il comma 2.

10.392

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 2, lettera f), premettere le seguenti parole: «l'assunzione della responsabilità della fornitura dei servizi pubblici locali,».

10.393

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «e i relativi atti generali di indirizzo».

10.394

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «di istituzioni e».

10.395

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «e di aziende pubbliche locali».

10.396

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «la costituzione di o».

10.397

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «o la partecipazione dell'ente a».

10.398

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 2, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici locali».

10.399

MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI,
CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «per azioni o».

10.400

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole da: «per azioni» a «23-bis» con le altre «di capitali, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione».

10.401

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «o a responsabilità limitata».

10.402

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «le convenzioni relative ai servizi di cui all'articolo 23-bis» con: «l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione».

10.403 ANDREOLLI, DIANA

Sopprimere il comma 3.

10.404 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «due» con le altre: «cinque».

10.405 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «due» con le altre: «tre».

10.406 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero applicano per la trasformazione del consorzio le norme dei commi 51 e seguenti dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127».

10.407 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.408 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.409 ANDREOLLI, DIANA

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

10.410 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «un anno» con le altre: «tre mesi».

10.411 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «un anno» con le altre: «sei mesi».

10.412 SCHIFANI, LAURO, NOVI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis. – 1. Nei confronti delle società per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché nei confronti dei nuovi consorzi costituiti a norma degli articoli 25 e 60 della medesima legge si applicano, a decorrere dalla data di acquisto della personalità giuridica o di trasformazione in aziende speciali consortili fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in corso alle predette date, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999, le disposizioni tributarie applicabili all'ente o agli enti territoriali di appartenenza.

2. Nei confronti delle società per azioni a prevalente capitale pubblico locale costituite anteriormente all'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applicano le disposizioni tributarie applicabili all'ente o agli enti territoriali di appartenenza, a decorrere dalla data di adeguamento dello statuto sociale alla disposizione di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in corso alla predetta data e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.

3. Alle società di cui al precedente comma 2 si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 15 marzo 1991, n. 80».

10.0.1

MURINEDDU

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Norma transitoria)

1. La trasformazione delle aziende speciali di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1992, n. 142, in società per azioni, deve essere perfezionata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.0.2

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Norma transitoria)

1. La trasformazione delle aziende speciali di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1992, n. 142, in società per azioni, deve essere perfezionata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.0.100 (Già 5.0.1)

ANDREOLLI, DIANA Lino

Sopprimere l'articolo.

11.1 SCHIFANI, ROTELLI, LAURO, NOVI, AZZOLLINI

All'emendamento 11.2, nel capoverso 1, inserire dopo le parole: «le province» le altre: «per la gestione associata di uno o più servizi e»; sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il comma 7 dell'articolo 25 della legge n. 142 del 1990 è abrogato.

2-bis. Nel comma 7-bis, l'articolo 25 della legge n. 142 del 1990, sono soppresse le parole da: "Ai consorzi" fino a "imprenditoriale,»».

11.2/1 ANDREOLLI, DIANA Lino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – 1. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“1. I comuni e le province per l'esercizio congiunto di una o più funzioni possono costituire un consorzio o altre forme associative;”.

2. I commi 7 e 7-bis dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, sono abrogati».

11.2 IL GOVERNO

Sopprimere la lettera a).

11.3 ANDREOLLI, DIANA Lino

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «province» inserire le seguenti: «, per la gestione associata di uno o più servizi e»; sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) nel comma 7-bis sono soppresse le parole da: «Ai consorzi» fino a: «imprenditoriale,»».

11.4 ANDREOLLI, DIANA Lino

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «province» inserire le seguenti: «, per la gestione associata di uno o più servizi e».

11.5 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 1, nella lettera a), sostituire le parole: «un consorzio o altre forme associative» con le altre: «un unico consorzio per tutte le funzioni o un'unica altra forma associativa».

11.6

ROTELLI

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il comma 6 ed il comma 7 sono abrogati».

11.7

SPERONI, TIRELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. I consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, sono equiparati, ai fini dell'esenzione dall'imposta sui redditi, agli organi ed enti di cui al comma 1 dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

11.8

THALER AUSSERHOFER

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, data l'ora ed al fine di assicurare organicità ed unitarietà alla discussione, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 1388 ad altra seduta.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio delle mozioni e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

THALER AUSSERHOFER, *segretario, dà annunzio delle mozioni e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 22 gennaio 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 22 gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388) (*Relazione orale*).

II. Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

Disposizioni in tema di impegni finanziari dell'AIMA (2893)
(*Relazione orale*).

e delle mozioni nn. 167, 171, 172 e 173 sull'olio d'oliva.

III. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, recante proroga di termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze (2971) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (ore 19,45).

Allegato alla seduta n. 304

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Gruppo Lega Nord-Per la Padania Indipendente ha apportato le seguenti modificazioni alla composizione delle Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente (Difesa): il senatore Peruzzotti entra a farne parte; il senatore Serena cessa di appartenervi;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni): il senatore Serena entra a farne parte; il senatore Peruzzotti cessa di appartenervi.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro dei trasporti e della navigazione:

«Modifiche al codice della strada in materia di trasporti eccezionali ed interventi in favore del settore dell'autotrasporto» (3010).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

«Proroga di termini nel settore agricolo» (2981), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª e della 13ª Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

CAMERINI. – «Provvidenze a favore dei deportati e perseguitati politici nei territori ceduti alla ex Jugoslavia» (2961), previ pareri della 3ª, della 5ª e della 11ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – «Nuova formulazione dell'articolo 1 del codice civile in materia di capacità giuridica» (2991), previo parere della 1ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, fatto a San Marino l'11 giugno 1990, con scambio di lettere interpretativo, effettuato a San Marino il 7 maggio 1997» (2993) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª e della 8ª Commissione;

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995» (2996) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª, della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di EUROPOL, redatto sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3, della Convenzione EUROPOL, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997» (2968), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

MANFREDI. – «Destinazione dei militari di leva a prestare il servizio militare nel Corpo forestale dello Stato» (2972), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 9ª Commissione;

MINARDO. – «Riordinamento del personale militare» (2985), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

ASCIUTTI ed altri. – «Dispositivo auto per la sicurezza stradale» (2973), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Affari assegnati

L'affare relativo alla «Liberalizzazione del commercio, internazionalizzazione delle imprese e rispetto dei diritti umani», è stato deferito, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, del Regolamento, alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 gennaio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante la riforma della disciplina in materia di commercio (n. 203).

Tale richiesta è stata deferita dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Le Commissioni dovranno esprimere il proprio parere entro il 2 marzo 1998.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento con lettera in data 19 gennaio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento concernente il nuovo ordinamento del Ministero dei trasporti e della navigazione (n. 204).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 20 febbraio 1998.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 31 dicembre 1997, ha trasmesso la relazione per l'anno 1997, redatta ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante: «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio».

Detta relazione sarà inviata alla 6^a Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 31 dicembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, la relazione sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato nel primo semestre 1997 (*Doc. XCIX*, n. 2).

Detto documento sarà inviato alla 5^a, alla 6 e alla 10^a Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 16 gennaio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, taluni programmi di intervento di cooperazione autorizzati con apposita procedura di urgenza.

Detta documentazione sarà inviata alla 3^a Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Bosi ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00184, della senatrice Fumagalli Carulli ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Speroni ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-09105, del senatore Pedrizzi.

Mozioni

MARTELLI, BEVILACQUA, CIONI, TERRACINI, PORCARI, NAPOLI Roberto, MANCONI, BERTONI, CIRAMI, DEMASI, SQUARCIALUPI, SERENA, DIANA Lino, GUBERT, TIRELLI, MORO, ANTOLINI, LAVAGNINI, MAGGIORE, DE ZULUETA, CORRAO, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MANTICA, CURTO, BATTAGLIA, PACE, BEVILACQUA, LISI, PEDRIZZI, CARUSO Antonino, VALENTINO, RONCONI, CALLEGARO, MURINEDDU, MISSERVILLE, ASCIUTTI, PERUZZOTTI. – Il Senato,

considerato:

che concorsi ed assunzioni pubbliche sono oggetto di generali e non generiche accuse di poca trasparenza;

che per la maggior parte di essi è costume che si faccia uso ed abuso di cosiddette «raccomandazioni» il cui unico fine, per colui che le chiede e similmente per colui che le fa, è quello di autorizzare l'accesso di alcuni privilegiati ad occupare illegittimamente posti in barba a tutte le più civili norme di meritocrazia;

che non è inusuale leggere sulla stampa o venire a conoscenza di concorsi finiti sotto il mirino della magistratura perchè viziati da «irregolarità» su denuncia di candidati che, sprovvisti di raccomandazione, vengono ingiustamente esclusi dalla competizione;

che su «Il Giornale» del 19 gennaio 1998 appare la notizia dell'ultimo scandalo per un concorso «truccato» bandito dalle Ferrovie dello Stato e per il quale sarebbero sotto inchiesta alcuni rappresentanti sindacali rei di aver «premuto» affinché vincitori della gara fossero concorrenti da loro stessi sostenuti, fino al punto che i commissari

avrebbero riscritto i compiti dei concorrenti che dovevano risultare vincitori,

impegna il Governo ad intervenire per sorvegliare e controllare, con gli strumenti più idonei, l'andamento di tutti i concorsi e le assunzioni pubbliche affinché si svolgano correttamente e senza condizionamenti di nessun tipo di pressione, al fine di far cessare la discriminante pratica delle «raccomandazioni» che favoriscono amici degli amici o coloro i quali sono sostenuti da grossi referenti politici o dell'alta burocrazia.

(1-00187)

DE LUCA Athos, PETTINATO, MANCONI, CORTIANA, BOCO, PIERONI, CARELLA, RIPAMONTI. – Il Senato, considerato:

che è noto a tutti il grave stato di degrado in cui versano le carceri italiane e, all'interno di esse, le pesanti condizioni di vita della popolazione detenuta, del personale di custodia e amministrativo;

che i maggiori segnali di allarmi giungono dal crescente numero di suicidi e di casi di autolesionismo che si verificano tra i detenuti;

che i reclusi nelle carceri italiane sono aumentati dal 1990 di ben 20.000 unità (49.000 sono oggi i detenuti in Italia); di questi ben 4.000 sono sieropositivi, di cui 74 malati di AIDS e 296 nella fase preliminare della malattia;

che da ormai sette anni l'applicazione della «legge Gozzini» si è via via ridotta, svalutando le rilevanti potenzialità di uno strumento normativo dotato di grande efficacia ai fini della risocializzazione dei detenuti;

che l'insufficienza degli interventi nei riguardi dei problemi inerenti la tossicodipendenza, e di tutti i tipi di reato connessi con l'uso e la distribuzione della droga, ha creato una condizione di sovraffollamento all'interno delle carceri e quindi un continuo peggioramento delle condizioni di vita;

che i ritardi e le inefficienze nel rapporto tra i detenuti e i giudici di sorveglianza, oggetto di malessere e frustrazione da parte dei reclusi, esigono un urgente riesame della materia ed una eventuale riforma;

che le carenze di personale nel corpo degli agenti di polizia penitenziaria, in relazione anche a nuovi compiti (trasferimenti dei detenuti, eccetera), negli educatori, negli psicologi e in altre figure essenziali alla risocializzazione dei detenuti esigono un potenziamento degli organici;

che esistono in numerosi istituti di pena locali e intere sezioni inutilizzati perchè inagibili e/o fatiscenti;

che per i detenuti afflitti da malattie del tutto incompatibili con la permanenza in carcere, come l'AIDS, i tumori, la schizofrenia e la leucemia, l'uscita dal carcere sta diventando un vero e proprio miraggio;

che la disinformazione sui vari «pacchetti giustizia», e sulla cosiddetta «legge Simeone» in particolare, hanno contribuito a lasciare

i detenuti nell'incertezza e nella continua speranza di un possibile alleggerimento della situazione,

impegna il Governo:

a contribuire al miglioramento delle condizioni di vita, di sicurezza e di lavoro attraverso un processo di umanizzazione delle strutture carcerarie, nonchè al miglioramento della qualità della vita in carcere valutando le reali possibilità di fruizione degli spazi fisici, individuali e collettivi a disposizione dei detenuti, nonchè le condizioni di igiene dei luoghi di detenzione, le particolari tutele necessarie per le detenute-madri e la prole con loro convivente all'interno delle carceri e la possibilità per i detenuti di poter fruire di attività culturali e sportive quali strumenti indispensabili per la loro crescita personale orientata all'integrazione sociale;

a risolvere i problemi relativi alle carenze di personale nel corpo degli agenti di polizia penitenziaria attraverso un potenziamento degli organici;

a contrastare le ragioni della sempre più diffusa pratica dell'autolesionismo;

ad approvare con carattere d'urgenza il protocollo sanitario tra il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero della sanità per l'assistenza ai detenuti malati;

a migliorare lo stato qualitativo e quantitativo delle dotazioni strumentali esistenti all'interno delle carceri, il livello effettivo di intervento utile del personale medico e paramedico addetto, il livello di attenzione dedicato a particolari patologie quali AIDS e la deficienza immunitaria, rivolgendo particolare attenzione al trattamento intramurale dell'immunodeficienza acquisita, tanto sotto il profilo dell'assistenza medica direttamente assicurata, quanto dal punto di vista del coordinamento con il territorio, attraverso rapporti più stretti con le strutture sanitarie pubbliche;

a intervenire legislativamente per ampliare il ricorso a misure alternative alla detenzione (come con i disegni di legge presentati alla Camera dei deputati dall'onorevole Simeone e al Senato della Repubblica dall'onorevole Manconi);

a rivedere la disciplina della custodia cautelare nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria;

a incentivare il recupero e la ristrutturazione del patrimonio di edilizia carceraria esistente, al fine di fronteggiare il grave fenomeno del superaffollamento, senza ricorrere alla realizzazione di nuovi e costosi istituti che richiedono lunghi tempi di realizzazione;

a incrementare fortemente le possibilità di sviluppo di opportunità lavorative per i detenuti siano esse interne od esterne al carcere, al fine di garantire una reale opportunità di risocializzazione;

a promuovere interventi legislativi per la istituzione di un difensore civico dei detenuti quale garante del rispetto della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione carceraria, nonchè dei diritti inviolabili dei detenuti stessi.

(1-00188)

Interrogazioni

LUBRANO di RICCO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente.* – Premesso:

che l'ANAS ha progettato la bretella autostradale «Fisciano-San Mango», tra le province di Avellino e Salerno, come raccordo dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

che il progetto prevede trafori, tunnel e viadotti, interessando i territori dei comuni di Fisciano, Baronissi, Mercato San Severino, Castiglione dei Genovesi, San Mango Piemonte e San Cipriano Picentino;

che il costo dell'opera sarebbe quantificabile in circa 400 miliardi di lire;

considerato:

che contro tale opera, così come progettata, si è costituito un comitato delle popolazioni interessate al quale aderiscono, oltre singoli cittadini, anche amministratori locali ed associazioni ambientaliste;

che il comitato esprime forti timori per i danni ambientali e la vivibilità dell'area in conseguenza della progettata opera e denuncia lo sperpero di pubblico danaro che potrebbe essere evitato mediante l'adozione di ipotesi di progetto alternative;

che in particolare questa costosissima bretella autostradale, che ha, nei fatti, il mero scopo di alleggerire il traffico autostradale presso l'uscita di Fratte, rallentato peraltro solo nei periodi estivi a causa degli esodi domenicali dei bagnanti pendolari:

a) si basa su una cartografia antiquata che non tiene conto dell'attuale assetto del territorio interessato dai progetti; ad esempio, nel comune di Fisciano, il rettorato dell'università degli studi di Salerno sarebbe sorvolato da un viadotto, mentre un centro sportivo in corso di realizzazione sarebbe totalmente sventrato;

b) una lunga serie di ponti penetrerebbe nel Parco naturale regionale dei Monti Picentini, alterandone pesantemente l'integrità paesistico-ambientale;

c) nel comune di San Mango la progettata bretella interferisce con due tunnel in forte pendenza, enormi viadotti sono previsti al di sopra di private abitazioni, mentre la stessa casa comunale sarebbe lambita dall'opera e dal conseguente traffico;

che il comitato, con i cittadini e le forze politiche ed ambientaliste che vi aderiscono, ha elaborato un progetto alternativo, progettando una mini-bretella che conseguirebbe tutti gli obiettivi che si prefigge il progetto ANAS, il cui costo è di circa 100 miliardi, con un risparmio economico di 300 miliardi di lire rispetto all'attuale progetto;

che tale progetto alternativo, inoltre, garantirebbe maggiore occupazione, in quanto per la realizzazione del progetto ANAS il previsto smembramento dei monti Tubenna e Stella sarebbe attuato prevalentemente con perforatrici meccaniche,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda valutare le osservazioni e le proposte del comitato di cittadini e, in alternativa, rendere note le eventuali insuperabili motivazioni di carattere tecnico che non consentono di accogliere tali osservazioni e le proposte;

se il Ministro dell'ambiente sottoporrà l'opera al procedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, considerando le possibili alternative al progetto ANAS e raffrontando anche i risparmi economici conseguenti a soluzioni progettuali meno dannose per l'ambiente e la vivibilità dei cittadini, oltre che meno dispendiose per l'erario.

(3-01551)

MANTICA, CARUSO Antonino. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nel comune di Gardone Riviera (Brescia), località turistica fra le più rinomate a livello europeo, il territorio e la relativa pianificazione sono oggetto degli atti più rilevanti dell'amministrazione comunale;

che si è recentemente costituito a Roma un nuovo organismo, il «Comitato per la bellezza», che si propone la difesa e la salvaguardia del patrimonio delle bellezze italiane e che considera anche Gardone Riviera tra i territori a rischio e da preservare dalla cementificazione;

che il vigente piano regolatore generale, in questo periodo oggetto di aggiornamento alle normative recenti, risale al 1988;

che nel comune di Gardone Riviera gli atti amministrativi concernenti il territorio sono da sempre alla particolare attenzione dell'opinione pubblica locale, anche perchè molta parte del territorio è sottoposta a vincoli paesaggistici o a vincoli derivanti dalla legge n. 1089 del 1939;

che un'ispezione, chiesta dalla soprintendenza ai beni culturali di Brescia e svolta da ispettori del Ministero per i beni culturali e ambientali, ha denunciato l'oltraggio paesaggistico e i preoccupanti livelli di cementificazione del territorio;

che nel volgere di pochi mesi è stato presentato all'autorità giudiziaria un gran numero di esposti, per i quali ad oggi non risultano atti conseguenti, tra cui esemplificativamente si elencano i seguenti:

esposti presentati nell'anno 1996:

1) Federalisti liberali lago di Garda – presunta irregolarità edilizia del fabbricato in Gardone Riviera, via Roncilio, di proprietà Ciccarelli Giovanna, presentato alla procura della Repubblica di Brescia il 18 luglio 1996;

2) Federalisti liberali lago di Garda – presunta irregolarità edilizia della «Lottizzazione Michelangelo», edilizia residenziale, Gardone Riviera, presentato alla procura della Repubblica di Brescia il 18 luglio 1996;

3) Federalisti liberali lago di Garda – presunta irregolarità edilizia dell'albergo «ex Savoy Palace» in corso Zanardelli, Gardone

Riviera, presentato alla procura della Repubblica di Brescia il 18 luglio 1996;

4) dottor Attilio Mazza – omissione di atti d'ufficio per negazione di passo carraio in via dell'Albera in Gardone Riviera, indirizzato alla procura della Repubblica di Brescia presso il tribunale in data 7 agosto 1996;

esposti presentati nell'anno 1997:

5) Federalisti liberali lago di Garda – presunta irregolarità edilizia dell'albergo «ex Savoy Palace» in corso Zanardelli, Gardone Riviera, indirizzato al dottor Villante alla procura della Repubblica di Brescia presso la pretura in data 7 giugno 1997;

6) Federalisti liberali lago di Garda-edificazione abusiva in via Disciplina, Gardone Riviera, esposto indirizzato alla procura della Repubblica di Brescia presso il tribunale in data 9 luglio 1997;

7) dottor Attilio Mazza – inosservanza del vincolo monumentale *ex* legge n. 1089 del 1939, per quanto riguarda l'immobile denominato «Torre San Marco» in Corso Zanardelli, esposti indirizzati alla procura della Repubblica di Brescia presso il tribunale in data 28 luglio 1992, 8 luglio 1993 e 13 marzo 1997;

8) professoressa Laura Zecchini – oltraggio paesaggistico a carico di ignoti (articoli 734 e 323 del codice civile), comune di Gardone Riviera, consegnato direttamente alla signora Maggioni, procura della Repubblica di Brescia in data 15 maggio 1997, RG 917/97, modello 44;

9) signor Giuseppe Betta – abuso d'ufficio relativo a CE n. 162/93 – vicolo Ars, Gardone Riviera, consegnato alla procura della Repubblica di Brescia presso il tribunale in data 14 ottobre 1997;

10) signora Lucia Filippini – violazione di normative edilizie ed urbanistiche per cantiere in via Disciplina a Gardone Riviera, CE n. 42/95, consegnato alla procura della Repubblica di Brescia presso il tribunale in data 23 settembre 1997;

11) signora Santina Paoletti – violazione di normative edilizie da parte della «Coop La Foglia», comparto n. 54, Morgnaga di Gardone Riviera, CE n. 37/96, consegnato alla polizia di Stato di Brescia il 12 luglio 1997 ed inoltrato attraverso le sue autorità alla procura della Repubblica di Brescia;

12) consiglieri comunali di minoranza di Gardone Riviera, Filippini Angelo e Bergomi Paolo – rapporti tra l'amministrazione comunale di Gardone Riviera e la società «Bagaglino spa», affittuaria dell'immobile «Villa Alba», consegnato alla procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia in data 27 febbraio 1997;

che tutti gli esposti riguardano il disinvoltato impiego degli strumenti urbanistici e, in particolare, l'accettazione di varianti in corso d'opera, la cui entità e significatività stravolge totalmente i progetti iniziali e supera conseguentemente ogni valutazione di relativa ammissibilità;

che poco importa che vengano irrogate sanzioni a posteriori (ovvero sostituite le stesse con pingui incassi dell'amministrazione

per oneri d'urbanizzazione o risarcimenti) allorchè il territorio subisce oltraggi o veri e propri danni irrimediabili;

che la cittadinanza si attende, viceversa, anche dall'autorità giudiziaria (per quanto di sua competenza) interventi preventivi e tempestivi, la cui principale efficacia deve dispiegare i propri effetti in termini anticipatori dei danni che si determinano,

gli interroganti chiedono di sapere:

quale tipo di indagini risultino essere state esperite dalla procura di Brescia e da ogni altra competente autorità;

quali provvedimenti le stesse abbiano assunto ovvero, al contrario, quali ostacoli vi si frappongano;

quale risulti essere lo stato dei procedimenti sopra segnalati e di quelli ad essi assimilabili in ragione di materia, con riferimento al territorio di cui si discute.

(3-01552)

DE LUCA Michele. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che il Consiglio superiore di sanità, interpellato dal Ministro in data 17 novembre 1997, stabilisce «le patologie per le quali la ossigenoterapia iperbarica si è dimostrata di incontestata efficacia e le prestazioni di ossigenoterapia iperbarica che dovrebbero essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale»;

che ne risultano identificate le patologie seguenti: intossicazioni da monossido di carbonio, malattie da decompressione subacquea, embolia gassosa arteriosa;

che il consiglio direttivo della Aspati (Associazione pazienti trattati in iperbarismo), riunito presso la sede del tribunale del malato di Fidenza in data 10 gennaio 1998, venuto a conoscenza della lettera del Ministero della sanità del 23 dicembre 1997 (Dip. prof. san. - Uff. VI - n. DPSVI 4.6.884, indirizzata agli assessori alla sanità regionali, ai commissari di governo e per conoscenza al comando carabinieri per la salute), sentito il parere dei medici specialisti che operano in questo ambito, sentito il parere dei medici della SIMSI (Società italiana di medicina subacquea e iperbarica), ritiene la decisione presa dal Consiglio superiore di sanità assolutamente superficiale, parziale e priva dei molti dati scientifici disponibili attestanti la validità della ossigenoterapia iperbarica anche in altre patologie e sottolinea con sdegno e preoccupazione che le indicazioni fornite da detto consiglio sono ancora più restrittive rispetto a quanto previsto in tutti gli altri paesi europei e negli Stati Uniti, con la conseguenza che, «così agendo, la sanità italiana si autoesclude dal consesso dei paesi più avanzati in questo campo» (così, testualmente, la nota dell'Aspati, diretta anche al Ministro della sanità);

che «con la lettera del Ministro si intende non tanto contestare la validità scientifica del trattamento, ma colpire il cittadino paziente imponendogli di pagare ogni singolo trattamento iperbarico (lire 160.000 ciascuno)» (così prosegue la nota citata);

che l'interrogante non è personalmente in grado di apprezzare le ragioni a sostegno delle posizioni contrapposte prospettate;

che ritiene, tuttavia, indispensabile evitare errori ulteriori di comunicazione ed informazione (quali quelli che hanno riguardato, da ultimo, il caso Di Bella e quello del botulismo nel mascarpone, che ha formato oggetto di interrogazione da parte dello scrivente,

si chiede di conoscere:

quale sia la posizione del Governo in ordine ai problemi prospettati in premessa;

quali iniziative (anche di informazione) il Governo intenda intraprendere con l'urgenza del caso.

(3-01553)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LAURO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia.* – Premesso che l'interrogante ha ricevuto la seguente lettera:

«Vivo a Ceppaloni, in provincia di Benevento, paese noto se non altro perchè ha dato i natali agli onorevoli Ferdinando Facchiano, già Ministro della Repubblica, e Clemente Mastella, attuale Vice Presidente della Camera.

Dal 1996, Ceppaloni è amministrata dall'Ulivo, con sindaco il pi-diessino Nicola Nino Rossi.

Dal febbraio di quello stesso anno giacciono a disposizione del comune ben 16 miliardi, destinati alla ricostruzione a seguito dei sismi del 1980, 1981 e 1982 e stanziati in base alla legge n. 32 del 1992, che, nata per evitare che essi fossero gestiti illecitamente, individuò tre categorie tassative di soggetti da finanziare inderogabilmente in ordine successivo.

In particolare, la prima di esse, la categoria A), venne identificata con coloro che sono costretti a vivere in sistemazioni "precarie" o "provvisorie", in attesa di veder ricostruita la loro abitazione danneggiata dai sismi e – come nel mio caso – dichiarata inabitabile in tutto o in parte e, quindi, soggetta ad ordinanza di sgombero.

La stessa legge, per evitare che in tale categoria venissero ricondotti soggetti ad essa estranei, impose che i comuni predisponessero elenchi ufficiali e vincolanti di veri "precari" e di veri "provvisori" e che gli stessi fossero da finanziare solamente dopo verifiche ministeriali.

Fu così che, nel 1993, giunse a Ceppaloni una apposita unità ispettiva ministeriale, con a capo un direttore generale coadiuvato da carabinieri e guardia di finanza.

Le pratiche effettivamente in priorità A) risultarono essere 59, di cui 29 costituite da "precari" e 30 da "provvisori". Tra questi ultimi venni riconosciuto io.

Dopo un ulteriore esame da parte degli organi centrali, queste 59 pratiche furono finanziate dal CIPE.

A questo punto, il comune di Ceppaloni avrebbe dovuto limitarsi a distribuire i fondi ai soggetti riconosciuti in priorità A), e ciò attraverso un provvedimento per legge di competenza del sindaco, preceduto da un parere meramente tecnico di una apposita commissione comunale, il cui compito, sempre per legge, avrebbe dovuto essere solo quello di computare le superfici abitative finanziabili, verificando la completezza e veridicità di progetto e documentazione prodotti.

Tutto apparentemente semplice e chiaro.

Senonchè l'amministrazione comunale di Ceppaloni nel frattempo insediata e, come detto, guidata dal pidessino Nino Nicola Rossi ha ritenuto dover agire diversamente.

Tanto per cominciare, tale amministrazione ha totalmente stravolto gli elenchi finanziati dal CIPE e da questo dichiarati documento basilare per l'individuazione dei beneficiari: dei 59 soggetti in essi inseriti il comune ne ha estromesso ben 21.

Dei rimanenti 38 ne ha poi "sospeso" 14, perchè le relative pratiche sono state ritenute prive di documenti necessari al finanziamento. Per esse sono stati "prorogati" a fine gennaio 1998 i termini per la produzione di tali documenti, nonostante che la legge n. 32 del 1992 avesse fissato al 31 marzo 1989 il termine ultimo per produrre tutta la documentazione, a pena di decadenza dal diritto ai contributi. Ovviamente, una volta prodotta la documentazione richiesta, non si sa quali delle 14 pratiche "sospese" saranno riconosciute in priorità.

A questo punto due sono i casi: o le pratiche rigettate/sospese sono in regola e allora sono state illegittimamente rigettate/sospese dal comune di Ceppaloni, oppure non sono in regola, quindi non avevano diritto ai contributi e gli organi centrali, a cominciare dall'unità ispettiva ministeriale, dal Ministero dei lavori pubblici e dallo stesso CIPE le hanno illegittimamente finanziate.

Guarda caso, però, le estromissioni sono state effettuate dalla attuale amministrazione comunale pretendendo requisiti ulteriori e diversi da quelli previsti dalla legge n. 32 del 1992 e, per di più, sempre guarda caso, ritenuti del tutto ininfluenti dall'unità ispettiva ministeriale, dal Ministero dei lavori pubblici e dal CIPE.

Requisiti pretesi dal comune di Ceppaloni nonostante il fatto che proprio il Ministero dei lavori pubblici - segretariato generale del CER il 17 giugno 1996 abbia precisato formalmente al comune stesso che i requisiti di appartenenza alla priorità A), di cui all'articolo 3 della legge n. 32 del 1992 erano stati definiti esclusivamente da tale norma e dalle relative deliberazioni CIPE, con ciò esplicitamente escludendo che se ne potessero pretendere di ulteriori e diversi.

Oltretutto, in una delibera dell'amministrazione comunale precedente a quella dell'Ulivo si era sancita formalmente la immodificabilità dell'elenco approvato dal CIPE e, se in essa erano stati previsti particolari requisiti, questi erano stati riferiti unicamente ai "precari" e non anche ai "provvisori". Ciò laddove in base a questi particolari requisiti io, come altri, sono stato escluso dalla priorità, pur essendo giustappunto un "provvisorio" e non un "precario".

Ma le "anomalie" non finiscono qui.

Il sindaco Rossi non ha ritenuto di emettere i provvedimenti di esclusione o di sospensione, peraltro di sua esclusiva competenza per legge, direttamente ed assumendosene personale e piena responsabilità.

Il dottor Rossi ha difatti preferito da un lato far comunicare agli interessati la loro esclusione dalla priorità A) da parte della commissione tecnica, quasi che il parere di questa fosse un provvedimento definitivo. Dall'altro lato, ha sottoposto direttamente al consiglio comunale l'approvazione dei «nuovi» elenchi dei soggetti in priorità A), al di là delle competenze attribuite al consiglio stesso, e chiamandolo oltretutto ad approvare l'operato della commissione tecnica come suol dirsi a "scatola chiusa".

Difatti, ai consiglieri comunali di minoranza, che chiedevano ragione delle numerosissime esclusioni, non sono state fornite delucidazioni di alcun tipo.

Inoltre il dottor Rossi, ancorchè gli venisse formalmente richiesto, non ha nemmeno reso noto ai consiglieri di minoranza il contenuto di ricorsi presentatigli da alcuni estromessi, tra i quali io, avverso il parere della commissione tecnica, nella di lui qualità di unico organo competente ad emettere il provvedimento definitivo.

Agli stessi ricorsi, come se non bastasse, non è stata nemmeno data risposta alcuna, in violazione delle più elementari norme sulla azione amministrativa.

E tutto ciò nonostante avessi io stesso inviato al sindaco ed al consiglio comunale formali diffide ad agire in modo diverso, applicando rigorosamente la legge.

A questo punto, ci si può domandare quale fine facciano i fondi stanziati dal CIPE per i 21 esclusi.

Ebbene, tali fondi sono stati fatti confluire in quelli destinati a finanziare la seconda priorità della legge n. 32 del 1992, la categoria B), composta dai proprietari di una sola abitazione.

Si dà però il caso che tali soggetti non siano indicati in un elenco ufficiale e verificato dagli organi centrali, quindi l'amministrazione comunale di Ceppaloni può procedere al finanziamento con vincoli "meno pressanti", di quelli relativi alla priorità A).

Così, è ipotizzabile che taluno dei 21 esclusi o dei 14 sospesi venga privato anche di questi fondi, rimanendo ad ammirare la miseria della propria abitazione, lesionata, dichiarata inabitabile e destinata a non beneficiare dei contributi. Difatti non sono in grado di dire se a me ed a qualche altro verranno negati dal comune anche i contributi per la priorità B) o se verrà riconosciuta nella graduatoria una posizione magari coincidente con la fascia priva di copertura finanziaria.

Per quanto mi riguarda, Le faccio per inciso presente che ormai da anni trasmetto puntualmente tutti gli atti della mia pratica di terremoto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Benevento, alla procura regionale per la Campania della Corte dei conti, al Ministero dei lavori pubblici - segretariato generale del CER.

Cos'altro avrei dovuto fare per dimostrare la legittimità dei miei diritti?

Sinceramente, non sono in grado di dire quanti soggetti che hanno avuto o stanno per avere i contributi potrebbero fare lo stesso con la medesima tranquillità.

A tal punto, mi chiedo e Le chiedo, quale coscienza non si ribella vedendo che per ottenere quello che la legge concede si devono iniziare battaglie giudiziarie, magari quando, come nel mio caso, si portano impressi nella propria carne i segni della devozione allo Stato, tanto servito da essere dichiarato invalido di servizio a vita? Quando, come nel mio caso, da funzionario di polizia, quotidianamente si è rischiate la morte nella lotta per far rispettare le leggi dello Stato?

Mittente:

Dott. Giovanni Fiorillo

Via San Nicola, 4

82014 Ceppaloni (BN)

Tel. 0824/55206»,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per rispondere in maniera esauriente al cittadino «suddito».

(4-09263)

MANFROI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che la proroga del sistema di sgravi contributivi nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Basilicata, Puglia, Molise e Abruzzo è stata efficacemente sostenuta in sede comunitaria dal Governo italiano, così da ottenere un ulteriore sia pur graduale rinvio della scadenza;

che un analogo impegno il Governo italiano non ha espletato nei confronti di analogo regime di sgravi a favore delle città di Venezia e di Chioggia, al punto di non rispondere alla richiesta di informazioni in proposito presentata dalla Commissione europea per la concorrenza in data 1° luglio 1997 e neppure al successivo sollecito del 28 settembre 1997;

che gli sgravi contributivi in favore di Venezia e Chioggia non appaiono in assoluto in contrasto con la normativa europea e quindi potrebbero essere considerati almeno parzialmente ammissibili dagli organi comunitari, purchè adeguatamente spiegati e sostenuti,

l'interrogante chiede di sapere:

se l'atteggiamento omissivo del Governo italiano nei confronti delle richieste di chiarimenti pervenute da Bruxelles derivi da disinteresse o da convinzioni pregiudizialmente negative nei confronti di tale problema;

quali iniziative il Governo italiano intenda eventualmente assumere per sostenere in sede comunitaria la proroga del regime di sgravi a favore di Venezia e Chioggia.

(4-09264)

GIOVANELLI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che l'edificio monumentale denominato «ex convento di Montefalcone» sito nel comune di San Polo (Reggio Emilia) ha avuto origine

nel 1217-1218 come cenobio francescano (il secondo nella regione dopo quello di Bologna del 1213);

che la sua fondazione è dovuta a frate Ugo (eletto papa con il nome di Gregorio IX nel 1227), intimo amico di San Francesco d'Assisi, su terreni donati ai francescani da Guido II da Canossa, podestà di Bologna, discendente di Matilde;

che i terreni sono posti nel cuore del territorio «matildico» vicino alla leggendaria Rocca dei Canossa ed ai piedi di Bianello, primo luogo munito ed accogliente delle fortificazioni matildiche;

che a Montefalcone visse, e fu sepolto, Fra Salimbene De Adam da Parma (1221-1288) autore della «Cronaca», monumento letterario di grande importanza storica;

che Montefalcone è stato per secoli fulcro e polo di interessi locali, reggiani e nazionali a seconda delle diverse destinazioni assunte nel tempo: da convento francescano (soppresso nel 1653) a sede estiva del seminario vescovile; da università reggiana (1752-1792), nella quale prima studiarono poi insegnarono personaggi quali Lazzaro Spallanzani, Antonio Vallisneri, Agostino Paradisi e Bonaventura Corti, a casa di educazione (Repubblica Cisalpina); da sede del collegio-convitto dei nobili (gesuiti, 1827), a sede del collegio-convitto nazionale (1860, municipalità di Reggio Emilia);

che con l'inizio della prima guerra mondiale il collegio fu chiuso e da allora l'edificio di Montefalcone conobbe solo atti di spoliazione e di totale abbandono;

che esso fu ospedale militare, deposito di artiglieria, riparo per sfollati e persino (con l'alienazione a privati) allevamento di pollame;

che l'edificio è vincolato ai sensi della legge n. 1089 del 1939 quale monumento di rilevanza storico-architettonica;

che l'edificio, nell'aprile del 1981, è stato oggetto di una tesi di laurea in materia di «consolidamento e restauro dei monumenti» presso la facoltà di architettura dell'Università di Firenze, che ha evidenziato «solamente» un crollo parziale e limitato della copertura della facciata principale;

che nel febbraio 1985 è crollata parte della copertura della chiesa;

che tale situazione si è estesa nell'inverno degli anni 1987-1988 a tutta la copertura, che è definitivamente rovinata al suolo;

che nell'inverno degli anni 1994-1995 è crollato il porticato del cortile interno;

che durante l'anno 1996 si sono verificati ulteriori crolli che hanno interessato i piani interni all'ala centrale con conseguente crollo delle coperture;

che attualmente sono in pericolo i muri portanti perimetrali della chiesa, che rischiano il crollo per ribaltamento;

considerato:

che l'edificio è in completo abbandono da oltre quarant'anni;

che l'edificio è stato oggetto, anche di recente, di atti vandalici tesi ad accelerare il crollo totale;

che l'edificio, oltre ad essere importante per la sua configurazione strutturale, è un elemento insostituibile nel tessuto urbano e ambientale perchè documento storico di civiltà e di cultura nell'arco di quasi otto secoli di storia reggiana,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del grave stato di degrado e del pericolo di crollo del suddetto monumento;

se siano in previsione misure o programmi di intervento volti a salvare il patrimonio storico ed architettonico di Montefalcone.

(4-09265)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che il decreto-legge n. 451 del 1995 ha stanziato 3 miliardi all'anno per il triennio 1995-1997 per costruire tre centri di prima assistenza in Puglia, si chiede di sapere:

perchè e per quali responsabilità di quali amministrazioni ciò finora non sia avvenuto, nonostante il continuo sbarco di cittadini extracomunitari sulle coste pugliesi, spesso nella condizione di profughi politici.

Considerato che nell'assenza di centri di prima assistenza appositamente adibiti in alcune province pugliesi si è fatto ricorso all'utilizzazione di strutture pubbliche (caserme o scuole); solo nella provincia di Lecce gli immigrati sono stati ospitati o nei *container* di Otranto (poche decine) o in strutture religiose (ad esempio «Regina Pacis» di San Foca, diocesi di Lecce), si chiede di conoscere:

se non esistano sul territorio salentino prospiciente l'Adriatico strutture pubbliche che siano in grado di assolvere tale funzione;

il costo, per lo Stato, della gestione della prima accoglienza appaltata all'arcivescovado di Lecce per il 1977 e quale sia il costo della convenzione tra Ministero dell'interno, regione Puglia e arcidiocesi di Lecce, ratificata nei primi giorni del 1998;

perchè la giunta regionale pugliese sia stata riunita, in seduta straordinaria (assente il presidente Di Staso), per pronunciarsi a favore della convenzione suddetta, quando sarebbe stata necessaria una più attenta e ponderata individuazione di strutture pubbliche presenti sul territorio.

Considerato inoltre:

che il centro «Regina Pacis» di San Foca, situato a poche decine di metri dal mare, non pare la struttura più adeguata all'accoglienza, poichè è costituito da enormi stanze che accolgono anche 100 brande una a ridosso dell'altra, con pareti umide, assenza di finestre interne e di infissi esterni, in una posizione di eccessiva vicinanza al mare;

che in tali condizioni la vita si svolge come in un *lager*, in una promiscuità che offende la persona e impedisce un minimo di riservatezza;

che in questo luogo la prima accoglienza ormai dura da molti giorni, quindi non è più tale e la differenza con altre strutture statali della Calabria o di Brindisi è palese,

si chiede di conoscere:

se si ritenga rispondente al vero che, forse per nasconderne il degrado, la TV pubblica non ha trasmesso – e alle TV private è stato fatto divieto di riprendere – le immagini dall'interno, a differenza che nelle altre situazioni predette;

perchè la direzione del centro di San Foca sia affidata al segretario del vescovo di Lecce e non ad un funzionario statale.

(4-09266)

WILDE. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che recentemente la provincia di Brescia avrebbe acquistato oltre 10 quintali di novellame d'anguilla (misura 10-15 centimetri) e quasi 100 milioni di uova di coregone sono state raccolte nell'incubatoio di Peschiera del Garda;

che il Ministro dell'ambiente, in relazione all'interrogazione dello scrivente 4-06766, del 2 luglio 1997, ha risposto evidenziando le possibili cause del crollo della presenza di alborelle «Alburnus Alburnus Alborella», conosciute come «Aola» nel lago di Garda, che sarebbero passate dalle 100 tonnellate del 1995 alle 3-4 del 1997; tra le indagini effettuate dalla provincia di Verona atte ad individuare le cause del crollo si è riscontrato che nello stomaco di coregone sono state trovate larve di pesci o piccole alborelle,

si chiede di sapere:

se sia da ritenersi opportuna l'eventuale ulteriore immissione di coregoni, visto che su 120 milioni di uova di coregone almeno 70-80 milioni potrebbero sopravvivere e quindi immesse nel lago potrebbero aumentare gli effetti negativi per l'alborella ed altre specie;

se l'aumento rapidissimo del lavarello non stia comunque causando uno squilibrio nell'ecosistema del Benaco ed a farne le spese sarebbe un altro tra i più pregiati pesci del lago ossia il «carpione»;

se la provincia di Verona non intenda ascoltare in merito a tale situazione il biologo Ivano Confortini, tra l'altro consulente ittologo della stessa amministrazione provinciale;

se non si ritenga, al contrario, che i 10 quintali di novellame di anguilla siano veramente pochi, visto che i primi risultati si dovrebbero vedere tra 5-6 anni e quindi se non sia il caso di intervenire con interventi di gran lunga superiori.

(4-09267)

WILDE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che in data 18 gennaio 1998 nelle prime ore del mattino presso l'autogrill Pavesi di «Roncobilaccio Sud» sulla A1 al confine tra Emilia e Toscana si è nuovamente verificato un violento scontro tra tifosi di calcio, che hanno lanciato estintori, cestini per la carta ed altri oggetti contro le vetrine dello *shopping-center*, del distributore di benzina e alcune auto della polizia;

che lo scontro è avvenuto tra ultras bresciani arrivati su due pulman e diretti verso Napoli e ultras piacentini su due torpedoni che viaggiavano verso Roma; gli scontri sono stati neutralizzati quando sono arrivati rinforzi da Firenze, Bologna Sud ed Empoli;

che domenica 25 gennaio 1998 è tra l'altro previsto l'arrivo di 500 emiliani allo stadio «Rigamonti» di Brescia per la partita Brescia - Parma e visto che la storia sportiva ricorda proprio in relazione a tali incontri gravi incidenti è opportuno prendere fin d'ora le necessarie precauzioni;

che su fatti analoghi accaduti a Brescia durante la partita Brescia - Piacenza è stata presentata dallo scrivente, in data 14 gennaio 1998 l'interrogazione 4-09133, il che evidenzia la preoccupante continuità dei fatti, per cui occorre prevenire e intervenire con norme nuove e mirate a neutralizzare tale assurda violenza,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano adottare severe norme per prevenire tali ripetute e gratuite violenze che si sviluppano in qualsiasi momento della giornata e che nulla hanno a che vedere con lo sport;

se non si ritenga che sia giunto il momento di responsabilizzare anche le società sportive ed i rispettivi club di tifosi e nel contempo sviluppare un campagna d'informazione atta a presentare l'assurdità di tali comportamenti e quindi isolare i violenti;

se non sia il caso di far pagare puntualmente a tutti i responsabili non solo i danni causati alle imprese ma anche i danni subiti dagli utenti-consumatori in relazione alla chiusura della distribuzione e dei servizi.

(4-09268)

WILDE. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che sulla «Repubblica» del 30 dicembre 1997, a pagina 29, è comparso un articolo dal titolo «Scontro a colpi di sponsor. Nike, Adidas e Reebok all'attacco dei marchi italiani. I produttori di Montebelluna in difficoltà: già persi i contratti con Milan ed Juventus»;

che lo stesso quotidiano il giorno 8 gennaio 1998, a pagina 3, titola: «Ronaldo dribbla il problema. Il giocatore brasiliano è *testimonial* della Nike» e scrive: «La Nike ha legato a sè Ronaldo fino al 2001 con un contratto plurimiliardario, si prepara a diventare lo *sponsor* tecnico dell'Inter con un investimento record»;

che stando ai dati rilasciati dal suindicato quotidiano la percentuale di vendita delle calzature sportive in Italia è da attribuire complessivamente per il 53 per cento a Nike, Adidas e Reebok, con un fatturato di 1.000 miliardi per 10 milioni di pezzi venduti, contro una percentuale del 20 per cento attribuita ai concorrenti nazionali più prestigiosi quali Lotto e Diadora;

che è importante rilevare che nel mercato professionistico del calcio italiano operano 18 squadre che sono quelle che giocano nel cam-

pionato di serie A, alcune delle quali accedono a competizioni internazionali, per cui in questo mercato a numero chiuso la presenza di multinazionali che investono attraverso la sponsorizzazione può falsare in maniera rilevante la concorrenza tra imprese calcistiche;

che il meccanismo delle multinazionali che avviano ingenti sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie dispendiose produce pesanti e sempre più spesso insostenibili meccanismi concorrenziali, anche per le più forti a livello nazionale quali Diadora e Lotto, insistenti nel bacino industriale di Montebelluna (Treviso), mettendo in difficoltà aziende e posti di lavoro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ed il Garante della concorrenza e del mercato non ritengano che all'interno di un mercato chiuso l'ingresso delle multinazionali falsi la libera concorrenza tra imprese calcistiche, visto che tali investimenti abbattano gli oneri di gestione, e ciò anche in considerazione del fatto che lo Stato contribuisce in via diretta ed indiretta con una parte dei concorsi a pronostici attraverso l'ente pubblico che controlla e disciplina il settore mediante i suoi organi tecnici (articolo 6 del decreto-legge 14 aprile 1948, n. 496) ed anche agli effetti della legge 23 marzo 1981, n. 91;

se i Ministri in indirizzo conoscano l'effetto indotto anche in relazione ad una restrizione effettiva della libera concorrenza nel mercato delle calzature sportive prodotte a livello nazionale, con danno notevole al mercato interno, e quindi se intendano intervenire ed eventualmente come.

(4-09269)

PREIONI. – *Ai Ministri della sanità e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che la stampa locale del novarese e nazionale ha dato ampio risalto alla notizia dell'annullamento del concorso per l'assunzione di infermieri nella provincia del Verbanco-Cusio-Ossola, come qui di seguito riportato («La Stampa» del 17 gennaio 1998):

«Palasport, concorso-beffa per migliaia di infermieri

Prima un errore sulla *Gazzetta Ufficiale* poi l'assenza di timbri sui fogli dell'esame.

Per due lettere dell'alfabeto scambiate un esercito di disoccupati è partito dalla Calabria verso Torino con la speranza di un lavoro. Anziché Verbania – la cui targa automobilistica è “VB” – sul bando di concorso dell'USL n. 14 di Omegna pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* di giugno è stato scritto “VV”, regalando un sogno a quasi tremila aspiranti infermieri di Vibo Valentia. Un posto lontano da casa, d'accordo. Ma pur sempre un lavoro certo: così dal Meridione hanno risposto in massa, viaggiato in treno di notte e invasato il Palazzetto dello sport di parco Ruffini dove martedì si è svolta la prova. La loro illusione, però, è finita in una doppia beffa: tutti i candidati, ieri, si sono visti annullare l'esame perchè la commissione dell'USL non aveva timbrato i fogli del test. Compito da rifare, dunque, appuntamento il 10 febbraio. Sempre a Torino,

e anche dalla Calabria, perchè il sogno di un lavoro non si può cancellare neanche per un errore.

Il concorso al Palasport serviva ad arruolare 109 infermieri per il soccorso "118" del Verbano-Cusio-Ossola: cinque ore di tempo per dire sì o no a cinquanta domande. "Secondo prassi - spiega Marco Ronco, commissario dell'USL - mesi fa abbiamo inviato il bando a Roma, indicando la sede della nostra USL con la sigla delle targhe automobilistiche: VB". L'incaricato della trascrizione sulla *Gazzetta Ufficiale* che ha letto VB a Roma si è però sentito perso, e ricordandosi che nelle sigle della toponomastica Verbania si indica "VCO" per dire Verbano-Cusio-Ossola, ha pensato a un errore e corretto "VB" con "VV", Vibo Valentia.

Naturalmente ci aspettavamo di ricevere più domande dei posti disponibili - commenta il dottor Ronco - ma quando ci siamo visti arrivare 3.500 richieste ci siamo sentiti persi. Non capivamo da dove potessero arrivare tutti quegli aspiranti infermieri. E, soprattutto, non sapevamo dove radunarli per l'esame: a Omegna non esistono saloni in grado di ospitare 3.500 persone.

Il problema della sistemazione è stato affrontato "dirottando" tutti al Palazzetto dello sport di Torino. Ma per risolvere il mistero dei 2.000 e oltre aspiranti infermieri provenienti dalla Calabria si è dovuto risalire alla *Gazzetta Ufficiale* di giugno; colpa di una "B" diventata "V" se Verbania si è trasformata in Vibo Valentia.

E adesso? Pubblicato nero su bianco, il bando non si può modificare. Neppure per colpa della grammatica. L'errore comunque costerà caro, sia agli aspiranti infermieri del Sud (il biglietto di sola andata con il treno del mattino costa più di 100.000 lire), sia all'USL n. 14 di Omegna che per convocare i candidati alla prova di martedì ha sborsato oltre 22 milioni per spese postali.

Un concorso nato male, finito malissimo, e che potrebbe anche proseguire peggio. "Se il 10 febbraio i candidati del Sud supereranno l'esame - teme Arturo Bistolfi, segretario provinciale del sindacato padano - chiederanno quasi certamente il trasferimento vicino a casa e lasceranno di nuovo vuoti i posti della pianta organica della nostra USL". "Ronco - suggerisce Ossola - dovrebbe chiedere i danni a chi ha causato questo disguido".

Il dottor Ronco allarga le braccia, dice che non c'era via di scampo: "Siamo stati costretti ad annullare il concorso. Se non l'avessimo fatto chiunque fra i bocciati avrebbe potuto appellarsi all'irregolarità per fare ricorso".

Marco Accostato

Renato Balducci»,

si chiede di sapere quali sanzioni si intenda adottare nei confronti dei responsabili delle errate indicazioni e quali misure risarcitorie si intenda disporre per indennizzare i concorrenti beffati e danneggiati anche patrimonialmente.

(4-09270)

PAGANO, PELELLA, MASULLO, VILLONE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di grazia e giustizia e dell'ambiente.* – Premesso:

che la situazione delle custodie giudiziarie e amministrative dei veicoli sequestrati per reati vari ha raggiunto in Italia dimensioni enormi con danni economici e ambientali di estrema gravità;

che nel distretto della corte di appello di Napoli e nell'area di competenza della prefettura di Napoli le dimensioni del disastro sono – se possibile – ancora più macroscopiche; sta di fatto che, nonostante le varie ispezioni ministeriali, eseguite solo presso gli uffici giudiziari e basandosi sui memoriali, incompleti e lacunosi, esistenti presso i detti uffici non presso le depositerie, la situazione peggiora di giorno in giorno;

che è evidente anche agli occhi di tutti coloro che si avvicinano, percorrendo le autostrade, alla città il disastro ambientale provocato dalle migliaia di veicoli in sequestro giacenti presso le depositerie;

che vi è da aggiungere che gli svariati miliardi liquidati per le custodie giudiziarie e amministrative continuano a gravare, inutilmente, sulla collettività, aggiungendo danno economico alla beffa provocata dalla inerzia e/o colpevolezza della pubblica amministrazione;

che i mezzi in sequestro penale giacciono da molti anni, inutilmente in custodia, presso le depositerie, con il prevedibile ulteriore esborso di altri miliardi da parte della collettività; nè migliore è la situazione dei mezzi – decine di migliaia – in sequestro amministrativo da oltre quindici anni – a fronte di un procedimento – previsto dalla legge 22 luglio 1982, n. 571 – estremamente semplice e rapido per procedere alla loro eliminazione;

che vi è da aggiungere che l'Avvocatura dello Stato, con nota n. 18/1992 del 5 marzo 1992, protocollo di partenza n. 6147, ha evidenziato l'obbligo per la pubblica amministrazione di provvedere alla restituzione del bene in sequestro; quanto sopra nel caso sia decorso il termine di prescrizione, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, relativo alla contravvenzione amministrativa per la quale si è proceduto al sequestro;

che quanto esposto provoca un danno erariale di dimensioni enormi,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di indagare sulle dette manchevolezze, che implicano anche responsabilità amministrative e contabili da parte delle autorità responsabili di tale gravissima situazione, e di assumere le necessarie iniziative, anche coordinandosi tra di loro, per affrontare e risolvere, se del caso con iniziative straordinarie, tale vergognosa situazione.

(4-09271)

CONTESTABILE, TONIOLLI, NOVI, ASCIUTTI, TRAVAGLIA, GAWRONSKI, TERRACINI, PIANETTA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, con ordinanza del 2 dicembre 1997, trasmessa in copia al Ministero di grazia e

giustizia il 3 dicembre successivo a norma dell'articolo 87 del regolamento di procedura 17 agosto 1907, n. 642, ha sospeso il decreto 17 gennaio 1997 di nomina del dottor Consolato Labate a procuratore capo della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma su istanza di altro aspirante a tale posto;

che, malgrado detta ordinanza, immediatamente esecutiva per legge, sia stata notificata all'interessato, al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministro di grazia e giustizia, il dottor Labate continua ad esercitare le funzioni di procuratore capo; ciò pur essendo chiaro come il suddetto dottor Labate non abbia alcun potere per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica essendo stato il suo decreto di nomina sospeso da un organo giurisdizionale,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali provvedimenti il Ministro di grazia e giustizia abbia adottato per far cessare il protrarsi di questa situazione di evidente illiceità, che desta preoccupazione tra gli utenti della giustizia;

se il Ministro, che non può non essere a conoscenza di tale circostanza, abbia già preso le opportune iniziative per rimuovere questa situazione illecita;

ove nessun provvedimento sia stato adottato, i motivi di tale grave omissione, dato che la legge è uguale per tutti, anche per i magistrati della Repubblica italiana, e che gli stessi sono tenuti al rispetto degli ordini impartiti da un organo giurisdizionale della stessa Repubblica italiana.

(4-09272)

CAPALDI, CONTE, UCCHIELLI, GIOVANELLI, VELTRI, GAMBINI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che alcuni organi di informazione hanno vistosamente riportato la notizia dell'affidamento a trattativa privata, dopo una gara d'appalto andata deserta, ad una società a responsabilità limitata con sede a Roma la gestione del servizio aereo antincendio da parte del Dipartimento della protezione civile;

che la società affidataria non risulterebbe abilitata ad utilizzare aeromobili Canadair nè avrebbe disponibili piloti in grado di utilizzarli;

tenuto conto che, pur condividendo l'oggettiva necessità di ridurre i costi di gestione del servizio, la notizia di un possibile fermo del servizio antincendio ha destato notevoli preoccupazioni anche in vista dell'avvicinarsi della campagna antincendio 1998,

si chiede di sapere:

se le notizie riportate dalla stampa, ed in particolare da «Il Messaggero», diffuso quotidiano di Roma, il 19 gennaio 1998 (pagina 9, cronache italiane), attribuite al Ministero dei trasporti ed al Registro aeronautico italiano, regolarmente virgolettate, secondo cui la società affidataria del servizio aereo antincendio non avrebbe neppure richiesto l'estensione della propria certificazione all'utilizzo di aeromobili Canadair, corrispondano al vero;

se non si ritenga di fornire immediatamente ampia assicurazione della piena funzionalità del servizio aereo antincendio nei tempi necessari alla campagna 1998.

(4-09273)

PEDRIZZI, PACE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il consiglio d'amministrazione dell'INPS avrebbe affrontato e in seguito approvato il punto, posto all'ordine del giorno, riguardante le nomine alle direzioni di struttura ovvero alle direzioni generali;

che per tali nomine al predetto consiglio, nel corso della seduta, per giungere all'approvazione definitiva dei designati, proposti dal presidente dell'istituto di previdenza, sarebbero state necessarie più votazioni, non trovandosi i consiglieri d'amministrazione medesimi tutti consenzienti sui nomi indicati;

che il presidente dell'istituto di previdenza, invece di rinviare la seduta, come richiesto da alcuni membri del consiglio, avrebbe proceduto con le votazioni, al fine di giungere comunque all'elezione dei nomi presenti sulla lista da lui stesso proposta, nonostante i richiami al rispetto delle regole da parte dei consiglieri dissenzienti;

che secondo indiscrezioni apparse sulla stampa («Il Tempo» del 14 gennaio 1998) il predetto avvicendamento sarebbe illegittimo perchè in palese violazione con il regolamento che il consiglio stesso si era dato per rendere trasparenti i movimenti dei massimi vertici dell'istituto;

che similmente le nuove nomine sarebbero avvenute in palese violazione della nuova versione dell'articolo 323 del codice penale così come previsto dalla legge n. 234 del 16 luglio 1997, che recita: «Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità»,

gli interroganti chiedono di sapere se il Presidente del Consiglio e il Ministro in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e se corrisponda a verità e, del caso, se ritengano opportuno intervenire nella vicenda al fine di chiarire:

per quali meriti, per quali valutazioni ed in base a quali criteri di giudizio si sia proceduto alla nomina delle direzioni di struttura dell'INPS nonostante si fossero appalesati evidenti dissensi all'interno del consiglio di amministrazione dell'INPS;

se e quali provvedimenti si intenda assumere nei confronti di eventuali abusi perpetrati da parte della presidenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale anche in ordine al mancato rinvio della seduta del consiglio nel corso della quale tali nomine sono state fatte.

(4-09274)

TURINI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il volo Alitalia Milano-Pisa (AZ1651) delle ore 22,10 di giovedì 15 gennaio 1998 è stato cancellato, adducendo, alle ore 22, ragioni dovute, secondo il capo scalo dell'aeroporto di Linate signora Graziella Leporati, «ad intensa nebbia sull'aeroporto di Pisa con visibilità inferiore ai cento metri»;

che è invece stato accertato da testimonianze locali presenti alla stessa ora che sull'aeroporto di Pisa e dintorni non esisteva nessuna manifestazione nebbiosa, essendo il cielo sereno al punto da essere ben visibili sia le stelle che la luna;

che questa verità oggettivamente incontrovertibile è stata confermata direttamente dai parenti dei passeggeri in attesa all'aeroporto di Pisa che si erano tenuti in contatto telefonico con i parenti da Milano;

che, nonostante le ripetute richieste al capo scalo di far partire il volo AZ1651, date le perfette condizioni atmosferiche esistenti su Pisa, questa decideva la soppressione del volo, sostituendolo con un trasporto via bus da Milano a Pisa con enorme evidente disagio per tutti i passeggeri;

che all'arrivo all'aeroporto di Pisa, dopo oltre tre ore di viaggio, tutti i passeggeri hanno potuto constatare l'assenza assoluta di nebbia e di vento (ed ascoltare di persona testimonianze locali confermantesi tale verità) per tutta la sera dalle 22 in poi, cioè dal tempo in cui gli stessi erano presenti;

che alle ore 3 del 16 gennaio allo scalo di Pisa si sono avuti altri comprensibili disagi, dovuti alla mancanza di mezzi pubblici normalmente esistenti in aeroporto;

che da altre testimonianze è stato appurato che analoghe situazioni si erano verificate la mattina del 15 gennaio per il volo Pisa-Milano AZ1650 delle ore 6,55 (in assenza di nebbia nell'aeroporto il volo era stato sostituito ugualmente con servizio di bus);

che alla richiesta di effettuare un volo alternativo Milano-Firenze è stata data risposta negativa; si faceva altresì partire il volo Milano-Firenze RD100 delle ore 22, non permettendo l'accesso ai passeggeri che lo richiedevano, pur essendoci posti disponibili sull'aeromobile,

si chiede di sapere:

se la chiusura dello scalo aeroportuale di Pisa sia derivata da una errata informazione meteorologica;

se la decisione della soppressione del volo sia stata presa sulla scorta della limitata quantità di passeggeri (32), a fronte di una portata dell'aeromobile di 160 posti;

se non si ritenga di ricercare responsabilità penali e/o amministrative per il fatto sopra descritto che può anche, a giudizio dell'interrogante, configurare l'ipotesi di interruzione volontaria di pubblico servizio.

(4-09275)

BEVILACQUA. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che lo schema di decreto legislativo in tema di servizi individuali e collettivi alla persona e alla comunità in attuazione della delega confe-

rita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, all'articolo 4 prevede il conferimento alle regioni di tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia «formazione professionale»;

che lo schema prevede, altresì, che siano trasferiti alle regioni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione:

a) l'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale;

b) le funzioni e i compiti attualmente svolti dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione nei confronti degli istituti professionali e degli istituti d'arte statali, ivi compresi quelli concernenti l'istituzione, la vigilanza, l'indirizzo e il finanziamento in ordine agli istituti professionali e agli istituti d'arte attualmente statali di cui agli articoli 26-29, 60 e 61, 72-74 del decreto legislativo n. 297 del 1994;

che in base a quanto stabilito gli stessi istituti assumono la qualifica di enti regionali;

che i contenuti dello schema di decreto prescindono dall'esigenza di un quadro unitario nazionale di strategie formative che stabilisca *standard* formativi unici nazionali;

che il decreto contraddice, inoltre, il modello di sistema formativo che si è affermato a livello europeo e che prevede una formazione generale di base a elevati contenuti culturali – che deve quindi restare di competenza statale – sulla quale innestare segmenti di formazione professionale integrata a competenza regionale, che siano coerenti con il contesto economico-produttivo,

l'interrogante chiede di sapere se, alla luce delle motivazioni espresse in premessa, non si ritenga di dover intervenire ai fini della soppressione degli articoli 4 e 5 dello schema di decreto.

(4-09276)

DE LUCA Athos, D'ALESSANDRO PRISCO, FALOMI, AGOSTINI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che l'Ente autonomo esposizione universale di Roma (EUR) nato con regio decreto del 26 dicembre 1936, non risponde più alle esigenze amministrative e gestionali del territorio e della collettività;

che in data 9 maggio 1996 la sezione di controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti, a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, nella relazione rimessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento concludeva registrando gravi anomalie nell'assetto dell'Ente sia sul piano amministrativo che fiscale, sottolineando l'urgenza di un intervento del Parlamento;

che tale esigenza, riconosciuta pienamente dal Governo, ha indotto il Ministro dei lavori pubblici a costituire una apposita commissione interministeriale da lui nominata il 31 ottobre 1996 che ha licenziato, anche attraverso audizioni degli enti pubblici e dei soggetti sociali interessati, una proposta inviata al Ministro nel giugno 1997 per i conseguenti adempimenti;

considerato:

che la proposta della commissione interministeriale, recependo gli indirizzi prevalenti dei vari soggetti interessati, individua nella trasformazione dell'EUR in un spa a capitale eminentemente pubblico con la partecipazione dei soggetti pubblici interessati territorialmente la forma giuridica più appropriata (attraverso un primo passaggio ad ente pubblico economico) per dare una corretta e funzionale gestione all'Ente;

che in attesa di questa trasformazione il Governo è stato costretto a concedere una ulteriore proroga agli attuali organi monocratici del commissario straordinario per la normale amministrazione;

che il Governo ha assunto impegni precisi e pubblici con le istituzioni locali per una rapida definizione del nuovo assetto dell'Ente per rispondere alle esigenze impellenti di governo e gestione del territorio e del patrimonio immobiliare con tutti gli aspetti urbanistici, sociali, di servizi che esso comporta per le popolazioni;

tenuto conto dell'impegno assunto dal Governo nella Commissione affari costituzionali del Senato, all'atto della nomina del commissario straordinario alla gestione dell'EUR;

rilevato:

che ulteriori ritardi nell'approvazione della legge, sarebbero difficilmente giustificabili e comporterebbero responsabilità precise del Governo nei confronti delle conseguenze negative di natura amministrativa e fiscale da esso derivanti, come denunciato dalla relazione della Corte dei conti di cui sopra (determinazione n. 18 del 9 maggio 1996);

che da più parti a livello istituzionale, dalle parti sociali e dagli enti locali si sollecita una rapida decisione del Governo,

si chiede di conoscere i motivi che a tutt'oggi impediscono l'emanazione di un opportuno provvedimento legislativo da parte del Governo e quali tempi si prevedano per la definizione dei suddetti provvedimenti per porre fine all'attuale situazione di incertezza amministrativa e giuridica di cui lo Stato, gli enti locali e le popolazioni pagano tutte le conseguenze negative.

(4-09277)

AVOGADRO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo. – Premesso:

che da tempo l'Ansaldo di Genova è investita da una gravissima crisi economica e finanziaria, che mette a repentaglio i livelli occupazionali e la stessa sopravvivenza dell'azienda;

che questa vicenda rischia di aggravare ulteriormente la già drammatica situazione occupazionale dell'area genovese;

che da tempo si succedono voci incontrollate sui criteri di vendita della società, senza che da parte dell'autorità di Governo siano ancora venute indicazioni precise in merito agli stessi,

si chiede di conoscere:

quali siano gli intendimenti del Governo riguardo alla crisi dell'Ansaldo;

quali criteri si intenda seguire nella vendita della società;

in quale modo si intenda garantire i livelli occupazionali.

(4-09278)

PEDRIZZI. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che secondo quanto affermato in un recente convegno nazionale organizzato dalla Confagricoltura la floricoltura italiana risulta in precarie condizioni per il mancato interessamento del Governo e per le molte, troppe concessioni che l'Unione europea fa ai paesi terzi;

che la floricoltura pontina ha una importanza fondamentale per l'intera economia non solo della provincia ma di tutta la regione, tanto che la regione Lazio ha nella sua programmazione la costruzione di un mercato floricolo ad Aprilia, importanza attestata dai seguenti dati (riferiti alla annata agraria 1995-96): 255 ettari a fiori e piante ; 115 ettari di vivai con una produzione complessiva di 273 milioni di pezzi (95 per cento di fiori e 5 per cento di piante ornamentali) dovuti a 650 aziende che impiegano 403.000 giornate all'anno, determinando una produzione lorda vendibile di 172 miliardi (anno 1993, fonte camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura), cifre che ne fanno una realtà di tutto rispetto;

che nel 1994 fu varato un piano florovivaistico nazionale che non risulta abbia avuto un seguito soprattutto perchè privo di un capitolo di spesa a sostegno,

in attesa di conoscere il parere del Governo sulle iniziative e sugli sgravi richiesti con altre interrogazioni, firmate anche dallo scrivente, si chiede di sapere:

che fine abbia fatto tale piano;

se si intenda finanziarlo e quale spazio sia riservato in esso alla provincia di Latina, considerata l'importanza economica del settore nonché i risvolti nazionali che ne derivano, anche alla luce della mozione presentata dal Gruppo di Alleanza nazionale, recentemente approvata dal Senato, che, vista la situazione, impegna il Governo ad attivarsi per interventi straordinari che consentano di rivitalizzare il tessuto economico e produttivo e determinino le condizioni per una nuova fase di sviluppo attraverso adeguati investimenti.

(4-09279)

PEDRIZZI, SILIQUINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che con la legge 31 dicembre 1996, n. 675 (la cosiddetta «legge sulla privacy»), si è avviato un processo di tutela del diritto alla riservatezza che il rapidissimo avanzamento della tecnologia e dell'informatica hanno imposto venisse formalizzata in una vera e propria legge dello Stato;

che in questo caso il processo, irreversibile, che si intende avviato, è, ad avviso, degli scriventi non solo il normale *iter* di applicazione di una legge ma soprattutto un processo di «atteggiamento» mentale e psicologico volto a fare della *privacy* un cardine sicuro nella vita quotidiana di tutti i cittadini;

che, in tal senso, bisogna prendere atto che la citata legge n. 675 del 1996 è destinata ad avere applicazione sempre più ampia, mano a mano che proprio l'esperienza quotidiana ce ne offra l'opportunità;

che in tale ottica va vista ed interpretata la necessità di modificare l'attuale previsione di notificare al domicilio dell'intestatario di un autoveicolo le eventuali multe per eccesso di velocità (o altro) che siano state elevate con il sistema fotografico dell'autovelox;

che, in particolare, si verifica che «la fotografia», notificata unitamente al verbale, venga così consegnata al domicilio, ma non sempre direttamente all'interessato,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo non ritenga opportuno disporre, in tempi brevi, la modifica di tale procedura, disponendo che in casi simili permanga la notifica del verbale ma che la fotografia sia trattenuta dall'autorità competente e messa a disposizione del diretto interessato che ne faccia richiesta.

(4-09280)

AVOGADRO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che domenica 11 gennaio 1998 il treno 2476-2477 Trieste-Venezia è arrivato alla stazione di Udine alle 22,22, cioè in perfetto orario, ma anzichè ripartire come previsto alle ore 22,25 veniva trattenuto in stazione per ordine del prefetto di Udine per aspettare i tifosi del Napoli;

che a causa di questo ritardo il treno è arrivato a Mestre con oltre 43 minuti di ritardo, cioè alle ore 00,38, facendo mancare ai viaggiatori molte coincidenze e costringendo alcuni a pernottare in stazione;

che inoltre, per espresso invito delle forze dell'ordine al personale di controlleria, i tifosi del Napoli hanno viaggiato senza pagare il biglietto in prima classe,

si chiede di conoscere:

in quale ottica si collochi un simile comportamento del prefetto di Udine e delle forze dell'ordine;

se non si ritenga che i viaggiatori paganti siano degni di un miglior trattamento e non debbano diventare ostaggi delle necessità di un prefetto;

se il piano di rilancio delle Ferrovie dello Stato preveda il viaggio gratuito per i tifosi di calcio, preferibilmente provenienti dal Sud;

come si intenda agire per sanzionare da una parte il comportamento di prefetto e forze dell'ordine e dall'altra indennizzare i viaggiatori ingiustamente penalizzati;

come, in futuro, si intenda evitare simili inqualificabili episodi.

(4-09281)

AVOGADRO, COLLA, BIANCO. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e delle finanze.* – Premesso:

che la legge finanziaria 1998 ha abrogato l'obbligo di esporre sul parabrezza il contrassegno del «bollo auto»;

che questo obbligo non costituiva per l'utenza alcun problema e da nessuna parte si erano mai levate lamentele;

che, ad esclusione delle regioni meridionali dove spesso e volentieri il «bollo auto» veniva sostituito con fantasiosi santini, il rispetto di tale obbligo era generalmente osservato;

che questa scelta, di fatto, toglie alle forze dell'ordine la possibilità di un controllo sull'avvenuto pagamento della tassa, controllo che può avvenire soltanto o tramite il centro informatico dell'ACI o attraverso controlli stradali, ma non più sulle auto parcheggiate,

si chiede di conoscere:

da cosa sia nata l'idea di togliere l'obbligo dell'esposizione del «bollo auto»;

se non si ritenga che tale decisione possa incentivare ulteriormente l'evasione fiscale, soprattutto in quelle zone del paese particolarmente restie ad adeguarsi a questo tipo di pagamenti;

se non sia eccessiva la fiducia riposta nel centro informatico dell'ACI che già in più occasioni ha dimostrato la sua inaffidabilità;

se, in questo momento di accentuata tassazione e di continuo ricorso a nuovi balzelli, non sarebbe stato più proficuo facilitare il compito delle forze dell'ordine per accertare l'effettivo rispetto del pagamento della tassa di circolazione;

se non si ritenga che dietro questa operazione non si nascondano mire di qualcuno contrario alla semplificazione delle procedure e all'instaurazione di un sistema di esazione e di controllo più razionale ed economico o ancor peggio qualche trama ai danni del contribuente, già ripetutamente vessato da infondati solleciti di pagamento per mancati versamenti.

(4-09282)

LAURO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che per effetto della legge n. 23 del 1996, più nota come «legge Masini», la gestione di tutti gli istituti secondari superiori è dal 1° gennaio 1998 di competenza delle province;

che la provincia di Napoli ha «ereditato» dal comune di Napoli e da altri 34 comuni la gestione di 150 plessi scolastici (sedi di licei classici ed artistici, di istituti magistrali e professionali);

che questa nuova competenza, pur arricchendo il prestigio della provincia di Napoli e pur razionalizzando le competenze in materia scolastica, rischia di creare, soprattutto nella fase di transizione, delle difficoltà che potrebbero ripercuotersi sul normale funzionamento delle attività didattiche;

che sono note le condizioni di degrado strutturale in cui versano gli istituti scolastici interessati (un totale di 300 plessi e di circa 170.000 studenti);

che la situazione della provincia di Napoli non ha paragoni con quella pur grave in cui si trovano ad operare le altre province italiane,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per rendere meno dolorosa possibile la fase di transizione menzionata e come ci si intenda attivare per affrontare gli specifici problemi dell'edilizia scolastica nella provincia di Napoli, ivi compreso lo stanziamento di fondi che permettano l'adeguamento delle strutture scolastiche alle normative vigenti, adeguamento che scade alla fine del prossimo anno. (4-09283)

PREIONI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che in data 16 dicembre 1997 si è verificato un grave incidente stradale nel quale sono perite due persone che viaggiavano a bordo di un autocarro per lo sgombero della neve, precipitato in un burrone a causa della mancanza di *guard-rail*-barriera protettiva sulla strada della Valle Strona (provincia del Verbano-Cusio-Ossola) in località Piana di Fornero;

che, sempre a causa della mancanza di barriere protettive, sulla strada della Valle Strona, resa viscida da una leggera placca di ghiaccio formatasi sull'asfalto durante la notte, un altro veicolo è uscito di strada ed è precipitato in un burrone il 13 gennaio 1998 provocando la morte del signor Igor Antoniazzi;

che già da anni gli abitanti ed amministratori della Valle Strona avevano segnalato la pericolosità delle strade locali, chiedendo l'apposizione di *guard-rail*,

si chiede di sapere se siano stati progettati ed appaltati lavori per rendere più sicura la percorribilità della strada.

(4-09284)

ROGNONI, DANIELE GALDI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il nostro paese, tra quelli maggiormente esposti ai rischi di incendi, deve sempre disporre di un efficiente servizio di tutela delle persone, della natura e del patrimonio e che la titolarità dello stesso ricade sul Dipartimento della protezione civile;

che tale Dipartimento, in vista della scadenza del contratto con la società SISAM chiamata ad assicurare il servizio antincendio, nominò nell'agosto del 1997 una apposita commissione per procedere all'espletamento di una gara di licitazione privata per appaltare la gestione del servizio stesso;

che la commissione anzidetta ha valutato la documentazione prodotta dalle ditte ed ha redatto apposito verbale con l'indicazione di quelle da invitare alla gara ma le determinazioni da essa assunte sono state contestate essendo esorbitanti dalle sue competenze;

che la gara non è stata poi espletata ed è stata ufficialmente dichiarata deserta,

gli interroganti chiedono di sapere:

se la commissione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2716 del 27 agosto 1997, avesse la possibilità di fare valutazioni di merito oppure se si fosse dovuta limitare a valutare l'idoneità dei soli documenti, cosa che avrebbe potuto fare la struttura burocratica;

se le determinazioni della commissione fossero vincolanti oppure no;

per quali motivi e in base a quali considerazioni tecnico-professionali e di solidità finanziaria si sia preferita la trattativa privata con la ditta SoREM;

come si giustifichi tale procedura, atteso che essa si adotta solo quando vi siano motivi di urgenza e di indifferibilità mentre i termini contrattuali con la SoREM stabiliscono la decorrenza dal maggio 1998;

se il contratto con la ditta SISAM (che ha svolto il servizio antincendio dal 1987) prevedesse la possibilità di vedersi riconfermato l'appalto nel caso in cui il servizio fosse stato svolto in maniera soddisfacente per l'amministrazione e per l'utenza;

in base a quale computo estimativo sia stata fissata a lire 45 miliardi la somma ritenuta congrua per l'espletamento del servizio e se in esso siano state attentamente considerate le esigenze di sicurezza;

se risultasse all'amministrazione il fatto che la SoREM non avesse alcun dipendente per garantire il servizio affidatole;

se risponda al vero che la SoREM intenderebbe avvalersi di ex dipendenti dell'Alitalia prepensionati o esodati in contrasto con l'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 20 dicembre 1996, n. 640;

come il Dipartimento della protezione civile intenda svolgere attività antincendio nel quadrimestre gennaio-aprile 1998, periodo non più coperto dalla SISAM ma non ancora coperto dalla ditta SoREM;

se risulti vero che dal maggio 1998 solo due aereomobili Canadair saranno in servizio effettivo e se si giudichi sufficiente tale dotazione;

se sia fondata la notizia secondo cui la SoREM non risulterebbe iscritta al RAI (Registro aeronautico italiano) per l'utilizzo degli aereomobili Canadair nè che abbia inoltrato apposita richiesta;

come mai la Protezione civile non abbia effettuato gli opportuni accertamenti prima di procedere alla trattativa privata con la SoREM;

se, infine, non si ritenga doveroso e opportuno annullare l'intera procedura in ossequio alle norme sulla trasparenza e ai criteri di efficienza che devono informare la pubblica amministrazione.

(4-09285)

ROGNONI, DANIELE GALDI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il processo di privatizzazione di «Italia Navigazione» e «Lloyd Triestino» è avviato sia pure in assenza di un piano di riordino della flotta pubblica;

che il bando del 30 novembre 1997 riguardante la privatizzazione di «Italia Navigazione» e «Lloyd Triestino» ha avuto risposta da una quindicina di possibili acquirenti,

si chiede di sapere:

che cosa si intenda fare per garantire la continuità produttiva e occupazionale di «Italia Navigazione» e «Lloyd Triestino»;

se non si ritenga opportuno che le sedi d'entrambe le società restino allocate nelle città ove ora risiedono che il Governo si faccia garante affinché la privatizzazione non possa prescindere dai criteri sopra citati;

se il Governo non ritenga di accertare le prospettive di mantenimento occupazionale e le concrete possibilità di lavoro e sviluppo della finanziaria Finmare e della società Almare (aziende con circa cento dipendenti) dopo la privatizzazione di «Italia Navigazione» e «Lloyd Triestino»;

se non si ritenga che si debba costituire una divisione cabotaggio, tutto merci e feederaggio a Genova con ampia autonomia funzionale, considerato che a seguito di tale processo di privatizzazione e di riordino del settore pubblico la città di Genova viene esposta a possibili fattori di criticità per quanto riguarda il mantenimento occupazionale e considerate, inoltre, l'oggettiva situazione di traffico nord-sud ed est-ovest e le risorse tecniche professionali presenti nel capoluogo ligure.

(4-09286)

RECCIA, MAGLIOCCHETTI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che gli operai della TAV, la linea ad alta velocità, della tratta della provincia di Caserta si sono mobilitati contro la società Condotte Acqua, a causa dei provvedimenti di cassa integrazione esperiti dalla stessa e per le ventilate ipotesi di licenziamento;

che, infatti, senza preavviso sono stati messi in cassa integrazione guadagni circa 150 addetti ai lavori;

che il metodo utilizzato senza preventivo accordo con le parti sindacali lascia intendere che ci si trovi dinanzi ad un primo provvedimento, e che successivamente e gradualmente i lavoratori della provincia di Caserta verranno rimpiazzati da altri provenienti da diverse regioni d'Italia;

che questi fatti si registrano a seguito del subentro della società Ferrocemento alla società Condotte nell'appalto, avendone la prima rilevato la maggioranza azionaria;

che questi comportamenti nascono da accordi altamente penalizzanti per la provincia di Caserta il cui territorio risulta devastato dal percorso della tratta, senza che si via alcun utile occupazionale a parziale indennizzo del danno subito;

che molte operazioni dubbie all'insegna della «trasparenza» hanno procurato e stanno procurando l'unico risultato di impoverire

ancora di più la provincia casertana sia in termini occupazionali che imprenditoriali;

che gli operai coinvolti nella vertenza sono circa 1.500 ed hanno dato vita a manifestazioni e scioperi sin dai primi giorni dell'anno a sostegno dell'incontro tenutosi il 13 gennaio 1998 presso il Ministero del lavoro, incontro che non ha portato a risultati concreti, tanto che i lavoratori hanno deciso di protrarre le agitazioni;

che l'incontro presso il Ministero del lavoro fra i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali, le società coinvolte ed il Ministero dei trasporti non ha infatti prodotto nessuna novità sostanziale, lasciando delusi ed avviliti i lavoratori casertani,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare per ripristinare le garanzie per i lavoratori casertani atteso che gli stessi non difettano di professionalità.

(4-09287)

BATTAGLIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che Augusta e i comuni del suo comprensorio (Melilli, Priolo e Sortino) costituiscono un bacino di utenza di oltre 70.000 abitanti, senza contare le decine di migliaia di presenze «fluttuanti» nell'area portuale ed industriale del comprensorio medesimo;

che detto comprensorio, tra l'altro, è sede del più grande polo petrolchimico d'Europa, della seconda base navale della Marina militare italiana, oltre che sede strategica delle forze navali della NATO e di Ammiragliato;

che Augusta, recentemente classificata porto di prima classe di interesse internazionale, è capoluogo di collegio elettorale, nonchè dopo Siracusa, il centro più importante delle province dal punto di vista demografico e socio-economico,

l'interrogante chiede di conoscere quali criteri ed elementi oggettivi abbiano ispirato e determinato le scelte e le previsioni del Governo, in ordine alla mancata istituzione (caso tra i più eclatanti e certamente il più sorprendente in Sicilia) di una sezione staccata del tribunale di Siracusa nella città di Augusta.

(4-09288)

SCOPELLITI, MACERATINI, SALVATO, CIRAMI, BATTAGLIA, MEDURI, VALENTINO, CAMPUS, CORTIANA, PERA, GRECO, DE LUCA Athos. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 1° maggio 1997 veniva notificato a Valerio Fioravanti, detenuto nel carcere di Rebibbia da più di 17 anni, e a Concutelli decreto di citazione come persone informate sui fatti relativi alla strage di Piazza Fontana, proveniente dalla procura di Milano;

che la data fissata per l'interrogatorio era l'11 maggio 1997 e cioè la stessa in cui avrebbe dovuto avvenire il colloquio «area verde» tra Fioravanti e sua moglie Francesca Mambro, anche lei detenuta;

che di tale coincidenza il signor Fioravanti si accorgeva soltanto in un secondo momento; chiedeva pertanto al comandante del reparto «colloqui magistrati», ispettore Cosentino, se fosse il caso di avvisare il magistrato della procura di Milano dell'impedimento o quantomeno di fargli presente la possibilità di invertire l'orario dell'interrogatorio con quello del signor Concutelli;

che Fioravanti, confidando nella disponibilità del magistrato di Milano, dottoressa Maria Grazia Pradella, non ufficializzava l'istanza di inversione degli interrogatori;

che, nonostante l'intervento dell'ispettore Cosentino, il magistrato informava il signor Fioravanti che non era sua intenzione acconsentire allo spostamento dell'interrogatorio;

che, nello stesso verbale in cui veniva manifestata l'intenzione del pubblico ministero di non accogliere istanza di un ulteriore termine per l'espletamento dell'interrogatorio *de quo*, veniva verbalizzata l'intenzione del signor Fioravanti di rispondere comunque alle domande postulare dal pubblico ministero e che di tali dichiarazioni il pubblico ministero non ha tenuto conto;

che, in seguito a tale episodio, il magistrato sembra abbia chiesto alle autorità carcerarie di avviare un procedimento disciplinare a carico del Fioravanti, procedimento conclusosi con la dichiarazione di infondatezza della richiesta;

che, successivamente, il magistrato, nonostante il rifiuto della sanzione disciplinare, riteneva di dover procedere, in modo pretestuoso, alla denuncia del Fioravanti per non aver reso dichiarazioni (articolo 371-*bis* del codice penale);

che a seguito di tale informazione il signor Fioravanti veniva incriminato ai sensi dell'articolo 371-*bis* del codice penale e come naturale conseguenza gli veniva rigettata l'istanza di permesso *ex* articolo 30-*ter* della legge n. 354 del 1975,

chiede di conoscere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in merito alla rilevanza e alla fondatezza giuridica di un interrogatorio fatto nei confronti del Fioravanti atteso che questi, all'epoca dei fatti di Piazza Fontana, aveva solo 11 anni;

per quale motivo il pubblico ministero, dottoressa Maria Grazia Pradella, abbia completamente e volutamente ignorato la decisione del direttore del carcere di Rebibbia con la quale si disculpava il Fioravanti delle accuse mosse dal pubblico ministero medesimo;

per quale ragione il pubblico ministero abbia ritenuto di dover procedere ad una denuncia per il reato di cui all'articolo 371-*bis* del codice penale, nonostante che il comportamento del Fioravanti non integrasse neanche gli estremi di un comportamento censurabile con sanzioni disciplinari;

si chiede altresì al Ministro in indirizzo se non ritenga di dover intervenire per riportare la vicenda all'interno della sua reale dimensione senza pregiudicare il diritto del Fioravanti ad usufruire di quei diritti (permessi) che la Costituzione sancisce come inviolabili, attesa la funzione rieducativa della pena.

(4-09289)

RECCIA. – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* – Premesso:

che per l'emergenza rifiuti della Campania il Presidente del Consiglio dei ministri nominò un suo commissario di governo *pro-tempore* nella persona del prefetto di Napoli;

che dal 1994 la provincia di Caserta è stata coinvolta nella realizzazione di alcune discariche e nel progetto di altre, localizzate e non ancora realizzate, nonostante siano state esperite le gare d'appalto;

che ciò è stato frutto di una visione riduttiva della raccolta e dello smaltimento rifiuti, visto che sino ad oggi sono state create solamente nuove discariche senza che il problema sia stato definitivamente risolto;

che, anzi, si è nella condizione di inquinare un territorio fertilissimo già abbondantemente colpito dalle discariche abusive con lo smaltimento di rifiuti tossici che hanno compromesso l'ecosistema;

che la visione disordinata e di emergenza ha posto in essere la localizzazione di discariche di pertinenza di due differenti province, ma ricadenti quasi paradossalmente nello stesso sito;

che sembra esserci la volontà manifesta di individuare questa area di discarica indipendentemente da uno studio preventivo circa gli effetti tossici e l'opportunità di scelta del sito;

che le discariche della Masseria Tre Ponti di Giuliano (Napoli) e di Santa Maria del Pozzo (Caserta) distano poco più di un chilometro l'una dall'altra;

che ci sono stati già atti ispettivi dell'interrogante sulla gestione della discarica della Masseria Tre Ponti, la quale continua ad emanare odori nauseabondi che infestano tutta l'area aversana, compromettendo le attività di ristorazione insistenti sulle strade provinciali Villa Literno-Giuliano;

che le popolazioni dei comuni di Parete, Lusciano, Villa Literno hanno manifestato la loro contrarietà agli effetti negativi prodotti dalla discarica della Masseria Tre Ponti, tanto da ritenere che la costruenda discarica di Santa Maria del Pozzo possa comportare effetti uguali o peggiori della vicina Tre Ponti;

che nei giorni scorsi i sindaci di Villa Literno, Lusciano, Parete, nell'esercizio delle loro funzioni, e nel corso di una immensa e sentita manifestazione popolare, hanno tentato di dissuadere, con la loro passiva presenza, il subcommissario per l'emergenza rifiuti – accompagnato dalle Forze dell'ordine – a prendere in consegna l'area per espletare l'atto finale per la gara d'appalto relativo alla discarica;

che la concitazione del momento ha portato ad una serie di atteggiamenti a difesa dell'uno e dell'altro operato tanto che il sindaco di Villa Literno si è ritenuto aggredito dalle Forze dell'ordine che, invece, asseriscono di non aver volontariamente agito contro i sindaci ed i manifestanti presenti se non per rendere possibile la consegna dei luoghi deputati alla discarica;

che questi fatti dimostrano l'evidente incomunicabilità tra le istituzioni, tanto da allontanare sempre di più i cittadini dalle stesse;

che un'emergenza, qualunque essa sia, deve tener presente gli interessi e soprattutto la salute dei cittadini;

che tutto l'agro aversano è ad alto rischio di tossicità a causa dell'utilizzo indiscriminato da parte di organizzazioni criminali dello smaltimento di rifiuti tossici provenienti da altre parti d'Italia e forse anche dall'estero e della mancata attenzione da parte delle istituzioni, che non hanno attuato interventi di bonifica anche attraverso il completamento dell'opera fognaria dei Regi Lagni ed il recupero del canale di Vena, nonchè la messa in funzione a regime del depuratore attiguo agli stessi;

che, al momento, non si intravedono iniziative concrete per la soluzione definitiva della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani della regione Campania e, in particolare, della provincia di Caserta;

che le varie richieste presentate da parlamentari, dai sindaci per ottenere la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale, al Ministro dell'ambiente, non hanno avuto riscontro;

che sarebbe auspicabile prevedere, a breve termine, una conferenza tra tutti i soggetti interessati riguardante sia l'emergenza rifiuti Campania che il recupero di tutta l'area versana e domitia, al fine di ridare ai cittadini la fiducia nelle istituzioni;

che la salute è un bene costituzionalmente garantito e non va dissociato dalla salubrità dell'ambiente che va parimenti reso idoneo in rapporto alla stessa salute dei cittadini,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per risanare le aree dell'agro aversano e del litorale domitio;

quali iniziative si intenda intraprendere per risolvere definitivamente ed in tempi brevi il problema dei rifiuti in Campania;

se non si ritenga che sia il caso di sospendere ogni ulteriore atto in riferimento alla discarica di Santa Maria del Pozzo di Villa Literno, in attesa dei provvedimenti del recupero ambientale delle aree in crisi e del nuovo piano rifiuti della regione Campania;

se non si ritenga opportuno procedere ad un accertamento tecnico su tutto il territorio in oggetto al fine di valutare il fondamento delle denunce di tossicità e di radioattività che da più parti si sono levate.

(4-09290)

BERGONZI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la *Gazzetta Ufficiale* 4^a serie speciale del 26 agosto 1997, riporta le ordinanze del commissario *ad acta* e ordinanza ministeriale, protocollo 4461, del 26 agosto 1997, relative alle nuove disposizioni dettate dal Ministro in materia di supplenze per le Accademie di belle arti;

che, a seguito di dette ordinanze, sono ripristinate per l'anno scolastico in corso le graduatorie compilate ai sensi dell'ordinanza ministeriale 107/93;

che sempre nella stessa *Gazzetta Ufficiale*, viene pubblicata l'ordinanza ministeriale 453/96 che prevede l'aggiornamento delle graduatorie per l'anno scolastico 1998-1999;

che il dettame della legge finanziaria 1998 al comma 11 dell'articolo 40 proroga per l'anno scolastico 1998-1999 le graduatorie di conferimento delle supplenze del personale docente,

si chiede di conoscere:

se si ritenga, alla luce di quanto sopra, che gli effetti dell'intera vicenda siano subordinati alle decisioni del TAR competente;

se non si ritenga opportuno in tempi brevi risolvere queste contraddizioni e chiarire se gli incarichi per l'anno scolastico 1998-1999 dovranno essere conferiti utilizzando la graduatoria valida per l'anno in corso compilata ai sensi dell'ordinanza ministeriale 107/93.

(4-09291)

PIERONI. - *Al Ministro delle comunicazioni.* - Premesso:

che da notizie da stampa risulta che la Tim, Telecom Italia Mobile, per fronteggiare la crescente concorrenza nell'ormai affollato settore della telefonia senza fili ha progettato un cellulare per bambini;

che la Tim è, evidentemente, alla ricerca di nuovi segmenti di mercato e, dopo aver battuto il settore *business*, tenta di conquistare gli utenti domestici come madri ansiose che hanno l'esigenza di monitorare le giornate dei propri figli;

che il progetto non è ancora stato completato ma, in linea di massima, dovrebbe trattarsi di un terminale semplificato da affidare a bambini al di sopra dei quattro anni,

si chiede di sapere:

se non si ritenga irresponsabile, a fronte del dibattito che si è aperto a livello internazionale sugli effetti nocivi derivanti dall'uso del cellulare, la scelta della Tim di progettare un terminale per i bambini;

se la Tim abbia già sottoposto il progetto al parere di esperti psicanalisti dell'età infantile e con quali risultati;

se non si ritenga che le leggi del mercato non debbano ignorare la debolezza dei fruitori del servizio.

(4-09292)

RUSSO SPENA. - *Al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale e al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che la legge n. 13 del 9 gennaio 1989 dispone la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati per i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, relative alla deambulazione e alla mobilità;

che a tale scopo la suddetta legge, all'articolo 10, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici, un fondo speciale;

che il fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti e queste, a loro volta, ripartiscono le somme ai comuni che ne fanno richiesta;

che il fondo è alimentato con 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991;

che in Sicilia, sulla base della ripartizione delle somme del fondo, ad oggi sono state liquidate le opere realizzate fino alla metà del 1990;

che l'esaurimento delle somme contenute nel fondo e l'assenza di una legge regionale, con apposito capitolo predeterminato in bilancio, nega, a quanti hanno già realizzato i lavori, qualunque forma di contributo a rimborso delle spese sostenute;

che per avviare i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati occorre sostenere ingenti spese;

che il problema riguarda una ampia fascia di popolazione, si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda adottare per consentire il recupero dei crediti vantati da coloro che hanno effettuato lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati;

se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza al fine di garantire la copertura dei costi che vengono sostenuti per la realizzazione delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche.

(4-09293)

MAGGIORE, AMORENA, DE ANNA, TONIOLLI, PASTORE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 14 agosto 1992 il pubblico ministero Rita Ugolini (sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia) chiedeva al Giudice per le indagini preliminari il rinvio a giudizio di 479 persone (3 magistrati alle acque, 23 notai e 453 privati), nessuna delle quali mai interrogata nè raggiunta prima da avviso di garanzia;

che tutti hanno avuto notizia della loro incriminazione dalla stampa locale quattro giorni prima del deposito della richiesta di rinvio a giudizio;

che l'indagine era stata avviata nel 1988 a seguito di un esposto presentato da alcune associazioni ambientaliste che lamentavano la illegittima occupazione delle «Valli da pesca» nella laguna di Venezia;

che il 28 ottobre 1993 il Giudice per le indagini preliminari proscioglieva tutti gli imputati in ordine ai reati loro ascritti «perchè il fatto non costituisce reato»;

che tale sentenza veniva impugnata sia dalle parti private con richiesta della formula «il fatto non sussiste» sia dal pubblico ministero Ugolini per ottenere il rinvio a giudizio soltanto dei notai e dei magistrati alle acque, con espressa richiesta di partecipare al giudizio d'appello quale sostituto del procuratore generale;

che la corte d'appello di Venezia, con sentenza del 18 dicembre 1995, dichiarava di non doversi procedere nei confronti di 19 imputati per estinzione del reato a seguito del loro decesso e nei confronti di 21 notai «perchè il fatto non sussiste» e confermava per il resto la sentenza impugnata;

che contro il proscioglimento dei notai il procuratore generale ricorreva in Cassazione e tale ricorso veniva respinto dalla Suprema Corte in data 11 novembre 1997;

che sembra abnorme il fatto che un pubblico ministero chieda il rinvio a giudizio di ben 479 persone e di queste nemmeno una venga minimamente sentita dal Giudice per le indagini preliminari o dalla corte d'appello;

che non esiste nessuna legge che preveda espressamente la demanialità delle valli nè sentenze specifiche in proposito;

che esiste dottrina che sostiene la pacifica non demanialità delle valli arginate;

che in questa vicenda si denota un particolare accanimento verso i pubblici ufficiali da parte del pubblico ministero Ugolini, che nelle motivazioni di appello contesta addirittura «il denegato riconoscimento dell'elemento psicologico» dei reati loro contestati argomentando che «Il giudice è quindi pervenuto a scriminare le condotte criminose ipotizzate sul presupposto che gli imputati si sono conformati a quella linea interpretativa che dava per scontata la proprietà privata delle Valli da pesca (in altri termini, condividere una interpretazione anzichè un'altra costituisce reato);

che è da sottolineare il fatto che il reato di abuso d'ufficio, contestato ai pubblici ufficiali, è stato introdotto con l'articolo 13 della legge 26 aprile 1990, n. 86, mentre i fatti risalgono tutti ad epoca precedente;

che data la corposità degli atti e la durata dell'*iter* processuale il danno erariale derivante da tale processo si può valutare in misura non inferiore a lire 1.000.000.000;

che ancora maggiore è il danno morale, non risarcibile, prodotto dalla pubblicità data dalla stampa con ampio rilievo e per lungo tempo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione sopra descritta;

quali provvedimenti intenda assumere in proposito, considerando che a nessuno dovrebbe essere consentito, nemmeno ad un pubblico ministero, produrre lesioni così enormi, anche perchè l'azione penale è sì obbligatoria ma è ancor più obbligatorio il non esercizio di tale azione quando il problema da risolvere è di natura prettamente civilistico-amministrativa;

se a giudizio del Ministro vi siano i presupposti di opportunità e legittimità per avvalersi dei propri poteri ispettivi e di vigilanza sull'operato del suddetto magistrato.

(4-09294)

CUSIMANO, CARUSO Antonino, MANTICA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il detenuto Valerio Fioravanti fu convocato nel maggio dello scorso anno dal magistrato milanese Maria Grazia Pradella

per essere interrogato, in qualità di testimone, per i fatti inerenti l'inchiesta sulla strage di Piazza Fontana condotta da tale magistrato;

che il medesimo detenuto, lungi dal voler sottrarsi all'obbligo impostogli dalla legge di rendere testimonianza, si limitò a motivatamente chiedere che l'incombente fosse assunto non in coincidenza (come viceversa era) con l'unica occasione di incontro mensile allo stesso riservata con la propria moglie;

che la reazione assunta dal magistrato, di denuncia del Fioravanti per non aver reso testimonianza, ha determinato la sussistenza di un carico pendente in capo allo stesso per reato di competenza pretorile;

che da ciò sarebbe derivato il giudizio di inammissibilità da parte del giudice di vigilanza del tribunale di Roma, con rigetto della richiesta, avanzata dal Fioravanti, di poter fruire, per la prima volta da quando egli è detenuto, di un permesso in occasione delle passate feste natalizie;

che sembrerebbe, inoltre, che tale possibilità sia allo stesso negata per i prossimi due anni,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo giudichi compatibile quanto riferito con il corretto trattamento penitenziario cui il detenuto ha diritto in relazione alle vigenti leggi in materia;

se giudichi altresì compatibile l'accaduto con riferimento all'indirizzo di recupero dei detenuti oggi prevalente nel dibattito politico e parlamentare;

se non siano ravvisati elementi di persecutorietà nell'azione della dottoressa Pradella;

se il Ministro non ritenga che il Fioravanti abbia comunque diritto ad un immediato chiarimento della nuova posizione giudiziaria determinata dall'iniziativa di tale magistrato, soprattutto ove la stessa abbia la conseguenza sopra descritta, tale da privarlo di uno dei pochi diritti di vita civile ed affettiva a lui riservati, malgrado il trattamento penitenziario.

(4-09295)

PACE, PEDRIZZI, BEVILACQUA, MARRI, BONATESTA, BATTAGLIA, MAGNALBÒ, RECCIA, MARTELLI, CARUSO Antonino. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che, con decreto del 2 dicembre 1997, la Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrato del Ministero della pubblica istruzione ha trasferito d'ufficio, con decorrenza immediata e per pretesa incompatibilità ambientale nella scuola, la preside, professoressa Adriana M. Coccarello dal liceo Democrito di Roma all'Istituto Braschi di Subiaco;

che, in assenza di qualsiasi valida motivazione, il citato liceo Democrito di Roma, frequentato da circa 1000 alunni, è stato di fatto privato del suo più che apprezzato capo di istituto nel bel mezzo dell'anno scolastico, in periodo di piena attività didattica,

senza la benchè minima considerazione per il prioritario interesse dell'utenza;

che il provvedimento adottato dal Ministero della pubblica istruzione ha quindi suscitato vibrante e sdegnate proteste dei genitori e, per la risonanza data dai *mass media* alla vicenda, grande scalpore nell'opinione pubblica;

che il parere favorevole al trasferimento espresso dal CNPI (consiglio nazionale della pubblica istruzione) e, segnatamente, dal consiglio di disciplina per il personale direttivo è basato sul voto di tre dei cinque membri di detto organo, laddove i restanti due hanno chiaramente sostenuto la loro contrarietà, in quanto «il provvedimento proposto non si giustifica assolutamente e non è lo strumento idoneo per risolvere la vicenda»;

che tale parere vincolante del CNPI è stato espresso da membri di fatto rappresentanti di enti i quali, avendo convenuto in giudizio il Ministero della pubblica istruzione e la preside Coccarello sulle modalità di espletamento delle funzioni di capo d'istituto, hanno interesse in causa vertente su identica questione di diritto e tuttora pendente avanti il pretore di Roma. Nel caso di specie, stante il contrastante interesse che tali organizzazioni hanno nei riguardi della citata preside e della stessa pubblica amministrazione, trovava quindi applicazione il dettato dell'articolo 51 del codice di procedura civile che impone, anche per la pubblica amministrazione, l'astensione del giudice o del consulente chiamato ad esprimere un parere, per giunta vincolante;

che lo stesso provvedimento, così come il parere del CNPI, oltre che illegittimo e viziato per eccesso di potere, risulta privo di motivazione anche con riguardo ai rilievi in fatto e diritto evidenziati nelle deduzioni ed istanze prodotte dalla preside Coccarello e tutte rigorosamente documentate; per quanto riguarda, in particolare, le evidenziate illegittimità della procedura adottata, oltre che la sua slealtà, si richiamano a titolo esemplificativo il conferimento da parte del provveditore agli studi dell'incarico ispettivo del 2 aprile 1996, addirittura in anticipo alle prime contestazioni inoltrate in data 11 aprile 1996 (come precisato dagli stessi ispettori nella loro relazione), l'espletamento delle relative indagini a totale insaputa dell'interessata, e quindi in aperta e palese violazione delle vigenti disposizioni di legge, nonché i suggerimenti degli stessi ispettori a rappresentanti sindacali, come da questi dichiarato senza mezzi termini, sulle modalità operative e l'organizzazione delle proteste nei riguardi della citata preside;

che nulla è motivato circa la eccitata durata dell'ispezione protrattasi illegittimamente per oltre venti mesi su circostanze oltretutto facilmente accertabili perchè documentate da atti ufficiali da sempre a disposizione della pubblica amministrazione;

che nulla, altresì, è detto nel provvedimento riguardo il perdurante silenzio della stessa pubblica amministrazione sulle pregresse denunce della preside Coccarello nei confronti di un ridottissimo numero di docenti e sul fatto che gli ispettori hanno ritenuto di dover accogliere le diverse vedute di tali pochi docenti, senza minimamente tener conto del presumibile conflitto di interessi che ne inficiava le prospettazioni;

che il provvedimento è pure rimasto privo di ogni motivazione e verifica in ordine alle puntuali controdeduzioni del tutto ignorate, in violazione alla vigente normativa, quasi neanche fossero state valutate;

che il clima di vasta e diffusa conflittualità e di tensione fra le varie componenti, contrariamente a quanto affermato, non trova riscontro in alcun atto o testimonianza delle componenti genitori, alunni o personale non docente. Tale clima è infatti lamentato solo dal ridotto numero di docenti per i quali, come sopra accennato, la preside ha segnalato non poche scorrettezze o inadempienze;

che la pretesa difficoltà della preside a gestire la scuola non può inoltre essere definita incompatibilità ambientale, nè essere risolta con un trasferimento di ufficio;

che i pretesi misfatti contestati alla preside Coccarello nulla hanno a che fare, come ampiamente dimostrato e documentato, con la incompatibilità ambientale nella scuola (nè tantomeno nella città), ma concernono esclusivamente l'interpretazione e l'applicazione di precise norme al cui rispetto la stessa preside si è sempre e solo ispirata, perseguendo l'interesse primario dei minori affidati alla scuola, la prestazione dei dovuti servizi all'utenza della stessa scuola, nonchè l'interesse della pubblica amministrazione che, in particolare, non prevede lo sperpero di denaro pubblico;

che nessun parere è mai stato richiesto, nè tantomeno espresso o comunque motivato da chicchessia, in merito alla urgenza del trasferimento inopinatamente emersa alla conclusione di illecite indagini, illecitamente protrattesi, come detto, per oltre venti mesi;

che talune affermazioni contenute nel decreto, in tema di sedi disponibili, non risultano completamente veritiere, per cui l'illegittimo trasferimento a Subiaco non può non assumere ingiustificate ed ingiustificabili valenze punitive;

che il professor Silvano Cuciniello – assegnato provvisoriamente, per il corrente anno scolastico, alla presidenza dell'Istituto Carducci di Roma – è tuttora preside titolare dell'Istituto Braschi di Subiaco;

che i rappresentanti dei genitori del liceo Democrito hanno inoltrato al Ministero della pubblica istruzione istanza di revoca del provvedimento in questione, elencando, a motivo della loro pressante richiesta, gli indiscussi meriti acquisiti dalla preside Coccarello ed i notevoli ed apprezzati benefici apportati alla stessa istituzione scolastica dalla sua gestione;

che decine e decine di genitori hanno ancora sottoscritto un'ulteriore denuncia per contestare l'operato del Ministero della pubblica istruzione anche per quanto concerne le non corrette informazioni diffuse dallo stesso Ministero con comunicato stampa del 5 gennaio 1998 e riprese almeno da due distinte agenzie (l'ANSA e l'AGI);

si chiede di sapere: quali provvedimenti si intenda adottare al fine di ridurre o limitare il gravissimo danno arrecato alla preside Coccarello con provvedimento illegittimo, ingiusto, inopportuno ed in contrasto con l'interesse pubblico;

quali provvedimenti si intenda ancora adottare in merito alla richiesta del comitato genitori del liceo Democrito di revocare, in virtù

del potere di autotutela della pubblica amministrazione, il citato decreto di trasferimento ed in merito alla titolarità, attribuita a due distinti presidi, della presidenza dell'Istituto Braschi di Subiaco;

con quali motivazioni e sulla base di quali specifiche richieste e sollecitazioni il provveditore agli studi di Roma e, successivamente, la direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale del Ministero della pubblica istruzione abbiano ritenuto di promuovere due distinte indagini, delle quali la prima condotta segretamente a carico della preside del liceo Democrito di Roma, professoressa Adriana M. Coccarello;

come possa essere ragionevolmente spiegato il comportamento, apparentemente contraddittorio e non coerente, assunto dal Ministero della pubblica istruzione nel contestare, da un lato, le organizzazioni sindacali avanti il pretore, promuovendo anzi un ricorso in opposizione ad un provvedimento di antisindacalità emesso in precedenza a carico della stessa preside Coccarello e, dall'altro, nel sostenere esattamente il contrario su questioni analoghe attinenti comunque le specifiche funzioni del medesimo capo d'istituto.

(4-09296)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che nel testo del decreto legislativo concernente il «riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali», emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Governo ha reso vigenti una serie di benefici per gli ufficiali che in parte rappresentano giusti e meritati riconoscimenti, ma divengono inaccettabili quando riguardano l'innalzamento dei limiti di età e sono assai poco compatibili con le compressioni dei quadri organici, spesso ventilate nelle norme del cosiddetto «Nuovo modello di difesa», per divenire paradossali quando riguardano gli ufficiali generali ed ammiragli, anche in considerazione dell'elevato livello di gerontocrazia, già caratterizzante i vertici militari italiani;

che – secondo quanto risulta all'interrogante – unitamente ad alcune decisioni di recente sancite dall'attuale maggioranza di Governo (spesso con il concorso dell'opposizione di centro-destra) – come il finanziamento per oltre 15.000 miliardi di lire del programma «Eurofighter» con automatico impegno per ulteriore identico ammontare di spesa, la «copertura» dello scandaloso fallimento del programma per il cacciabombardiere AMX (di cui verranno ad avvantaggiarsi soprattutto i *management* presenti e passati dell'industria di Stato) ed alcune rilevanti inaccettabili voci di spesa incluse nel preventivo di bilancio 1998 del Ministero della difesa ed altro – le concessioni agli ufficiali generali ed ammiragli cui al precedente capoverso si pongono in stridente contrasto con l'ostile atteggiamento mantenuto per circa mezzo secolo dai partiti, dai quali è scaturita l'attuale maggioranza di Governo, nei confronti dei vertici militari italiani, atteggiamento giunto spesso a rasentare l'oltraggio, come nel caso del conio della famosa e non dimenticata espressione «generali felloni»;

che – rammentare quanto sintetizzato al precedente capoverso sarebbe del tutto superfluo ed inopportuno se in ambienti politici e militari da settimane non fosse insistentemente riproposta un'«ipotesi» (a respiro semestrale) nella quale, oltre a ritrovare logica spiegazione al voltafaccia della maggioranza di cui sopra, sussisterebbero intenti con valenza politica che non possono essere ignorati;

che l'«ipotesi» accennata al precedente capoverso – secondo quanto risulta all'interrogante – oltre al sintetizzato pacchetto di concessioni ai vertici militari, comprenderebbe:

assicurazione che la maggioranza di Governo si opporrà ad ogni proposta di indagine relativa agli approvvigionamenti per le Forze armate e per i Corpi di polizia;

«garanzie» nella definizione del nuovo modello di difesa riguardanti i quadri organici degli ufficiali generali ed ammiragli;

l'impegno che il Governo italiano candiderà l'attuale Capo di Stato maggiore della difesa (da anni oltre i limiti d'età, trattenuto fino al 31 dicembre 1998) alla presidenza del comitato militare della NATO (la decisione in proposito è fissata, da parte del competente organo dell'Alleanza, per il 4 maggio 1998 mentre la presentazione delle candidature da parte dei vari governi dovrà avvenire entro il 15 aprile 1998); nel caso non venga accolta la candidatura dell'Italia, l'ammiraglio in questione assumerà sino al 31 dicembre 1998 la funzione di «consulente generale dell'onorevole Ministro della difesa per gli affari militari della NATO»;

l'impegno del Governo che, in sostituzione dell'attuale Capo di Stato maggiore della difesa sarà nominato l'attuale Segretario generale della difesa;

che nel contesto dell'«ipotesi» accennata, quale contropartita militare al «pacchetto» ed alle concessioni di cui sopra, viene fatta figurare:

accettazione da parte del vertice militare della nomina alla carica di Segretario generale della difesa di un «non militare» (viene fatto anche il nome di uno studioso di problemi strategici, particolarmente sensibile agli interessi dell'industria pubblica, con qualche pratica di governo);

accettazione da parte dell'*establishment* militare della nomina al vertice del SISMI di persona altamente affidabile per l'attuale maggioranza di Governo e favorevole al nuovo ordinamento dei servizi d'*intelligence*;

accettazione da parte del vertice militare di una definizione della nuova normativa riguardante ordinamento, dipendenze, caratterizzazioni militari ed aperture sindacali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e delle Capitanerie di Porto;

che in questo quadro si pone la proroga nell'incarico del Capo di Stato maggiore della Marina, già colpito dai limiti di età, fino al mese di marzo 1998 (e probabilmente oltre) in attesa della definizione del nuovo ordinamento dei servizi d'*intelligence*: a compimento di ciò l'at-

tuale direttore del SISMI assumerebbe la carica di Capo di Stato maggiore della Marina militare, lasciando la responsabilità del servizio d'*intelligence* militare al citato personaggio «altamente affidabile per l'attuale maggioranza di Governo e favorevole al nuovo ordinamento dei servizi d'*intelligence*»;

che elemento di indeterminatezza («variante Abu Dabi», nel gergo dei meandri ministeriali) nell'ipotizzato patteggiamento sarebbe rappresentato dall'aspettativa di essere nominato Capo di Stato maggiore della difesa, nutrita dall'Attuale Capo dello Stato maggiore dell'Aeronautica militare, per aver egli rinunciato, in occasione delle audizioni parlamentari relative ai programmi «Eurofighter» ed AMX, alla propria opinione (in passato esternata anche in occasioni ufficiali) relativa all'«effetto frenante» esercitato dall'industria italiana e degli armamenti sull'economia ed efficienza delle forze armate;

che l'aspettativa – diritto del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica non si armonizza con quanto concordato, nonchè col possibile emergere di nuovi sviluppi della vicenda di Ustica e con la necessità di una proroga della permanenza in servizio dell'interessato oltre i limiti di età già elevati con decreto legislativo; l'«ipotesi» sintetizzata sarà pertanto completata dal soddisfacente esaurimento dello sforzo di ricerca, in atto, per un adeguato appagamento dell'aspettativa – di diritto del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, in alternato alla nomina a Capo di Stato maggiore della difesa,

si chiede di conoscere se si ritenga che l'«ipotesi descritta» sia da considerare sotto tutti gli aspetti come una prosecuzione, qualitativamente sensibile, del generale deterioramento delle manifestazioni culturali italiane e delle esercitazioni di fantapolitica ai danni dell'*establishment* militare italiano che per oltre mezzo secolo hanno impegnato parte rilevante dei cosiddetti intellettuali dei partiti (e relative «aree» collaterali) dai quali – ad avviso dell'interrogante – ha avuto origine l'attuale maggioranza di Governo.

(4-09297)

FLORINO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che in data 8 marzo 1995 il tribunale di Napoli, dopo un periodo di amministrazione controllata dichiarò il fallimento dell'azienda dei F.lli Vincenzo e Giuseppe Longobardi sas, sita in Napoli alla via Stadera, 160;

che per le maestranze aziendali venne attivata la cassa integrazione guadagni straordinaria prevista dalla legge n. 223 del 1991 per un periodo di 12 mesi ottenendone la concessione a partire dall'8 marzo 1995;

che successivamente in data 8 febbraio 1996, alla presenza delle organizzazioni sindacali, dei rappresentanti aziendali interni e del curatore fallimentare fu firmato un verbale di accordo per usufruire della legge n. 223 de 1991 ed avvalersi della stessa per la collocazione in mobilità di 69 dipendenti, di cui 59 operai e 10 impiegati;

che in data 15 febbraio 1996, da parte del curatore fallimentare, pervenire ai lavoratori dalla fallita azienda la risoluzione del rapporto di lavoro;

che una volta concluse tutte le «operazioni» fallimento, prima, e mobilità per i lavoratori, dopo, l'industria è stata riaperta dalla signora Roberta Longobardi, figlia di un titolare dell'azienda fallita;

che i lavoratori su cui incombe lo spettro della disoccupazione non hanno ancora percepito spettanze dall'ex datore di lavoro, nè la liquidazione totale del trattamento di fine rapporto dall'INPS,

si chiede di conoscere:

quali risultino essere i motivi che hanno indotto l'azienda F.lli Longobardi sas alla dismissione e alla riapertura in breve tempo con regolare ripresa dell'attività a nome della signora Roberta Longobardi, figlia di un titolare;

quali risultino essere i motivi del reimpiego a nero di alcuni lavoratori in mobilità, fatti accertati da un sopralluogo dell'Ispettorato del lavoro di Napoli;

se non si ritenga che debbano essere disposti:

l'accertamento della reale consistenza debitoria, ivi inclusa la parte dei crediti vantata dall'azienda fallita F.lli Longobardi;

un'oculata indagine per accertare ed individuare azioni illegali intraprese per liquidare l'azienda, licenziare gli operai ed intraprendere *ex novo* la stessa attività con gli stessi macchinari utilizzando lavoratori in mobilità.

(4-09298)

ZANOLETTI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che il decreto del Ministero dell'industria 17 gennaio 1995 ha autorizzato la Gepi a finanziare le imprese non costituite in forma di società di capitale dichiarate danneggiate dall'alluvione;

che tali finanziamenti sono stati erogati dalla Gepi a fronte di specifici programmi d'investimento finalizzati alla ricostruzione e al successivo sviluppo dell'apparato produttivo delle imprese alluvionate;

che l'eventuale partecipazione azionaria della Gepi alle imprese non costituite in forma di società di capitale, in quanto piccole imprese, risulterebbe per queste ultime vanificato dagli alti costi burocratici comportando inoltre gravissime crisi di liquidità,

l'interrogante chiede di sapere se si ritenga necessario intervenire:

per stabilire che il biennio di preammortamento di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'industria 17 gennaio 1995 venga conteggiato non in riferimento alla stipula del contratto di mutuo con la Gepi, ma piuttosto dalla data effettiva dell'erogazione delle somme mutate;

per disporre che le imprese mutuatrici abbiano diritto di ottenere dalla Gepi la rinegoziazione dei mutui contratti al fine di consentire il rimborso degli stessi entro un termine di dieci anni ad un tasso agevolato.

(4-09299)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che in risposta all'atto di sindacato ispettivo 4-01949 del Senato della Repubblica, in data 7 novembre 1997, anche a nome dei Ministri della difesa, del tesoro e del commercio con l'estero, il Sottosegretario per gli affari esteri, con lettera n. 002/1236/INT, fra l'altro, asseriva testualmente: «Circa il velivolo europeo da trasporto FLA, esso risponde ad un quesito operativo interforze ed internazionale di Germania, Francia e Spagna, paesi fortemente favorevoli, con il Regno Unito, alla prosecuzione del programma. La partecipazione al programma risponde, oltre ad esigenze di carattere operativo, ad obiettivi di politica industriale sostenuti dal Ministero dell'industria, per favorire il radicamento della nostra industria aeronautica nel settore della produzione europea di velivoli da trasporto militari e civili. L'Italia ha fino ad ora partecipato, con una quota del 17,8 per cento alle fasi di prefattibilità e i costi sostenuti sono stati rispettivamente di 2,38 e 8,489 miliardi di lire, sul capitolo 7010 degli esercizi finanziari 1993 e 1994. I risultati delle citate fasi sono consistiti nella produzione, da parte del consorzio di industrie europee "Euroflag", di relazioni tecniche basilari per l'avvio delle successive fasi del programma. Tuttavia attualmente sono state formalizzate, nelle competenti sedi ministeriali, le crescenti perplessità in merito alla convenienza economica del programma FLA, anche se ciò implica una rilettura di questa parte del piano di settore per l'industria aeronautica del 3 ottobre 1995. In particolare, infatti, non appare ben individuato, nè supportato al momento da elementi credibili, il piano di pareggio finanziario della produzione del FLA. La prosecuzione della partecipazione italiana al programma sarà sottoposta, in base alla normativa in materia, alle autorità parlamentari e di controllo. Al momento quindi non sono stati impegnati e tantomeno erogati fondi di qualsivoglia importo riferibili al programma FLA»,

si chiede di conoscere:

la denominazione dell'entità industriale e tecnologica con la quale la competente Direzione generale del Ministero della difesa ha definito gli atti contrattuali relativi all'impiego dei citati 10,8 miliardi di lire di cui alla citata risposta del Sottosegretario per gli affari esteri;

le eventuali obiezioni della Corte dei conti ai contratti di cui alle elargizioni sopra citate;

i rendiconti relativi all'impiego di detti 10,8 miliardi di lire, nonché i titoli e gli autori (con indicazione dell'ente d'appartenenza) delle relazioni alle cui compilazioni sono stati formalmente destinati 10,8 miliardi di lire;

a quale data risalga il requisito operativo riguardante il progetto d'aerotrasporto FLA e da quale ente sia stato emesso;

quale sia l'organismo di governo che ha consentito che, nei negoziati in atto per l'acquisizione da parte della Finmeccanica-Alenia-Aerospazio di una quota dell'Airbus Industrie (non appena detto consorzio sarà trasformato in società per azioni), venga notificata la totale disponibilità italiana al programma FLA; quale incentivo

a facilitare l'acquisizione di dette quote, e se sia legittima l'affermazione di tale disponibilità.

(4-09300)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che in data 30 giugno 1997, con lettera protocollata al n. 2/4362, in risposta agli atti di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica 4-01721 e 4-01994 rispettivamente del 18 e del 26 settembre 1996 –, in riferimento al fatto che nel corso della fiera di Arce (Frosinone) del 2 agosto 1996 militari della Guardia di finanza avevano elevato contravvenzione ad un minore e ad un venditore ambulante di arachidi rispettivamente per l'acquisto e per la vendita di merce senza richiesta e rilascio di ricevuta fiscale relativa al corrispettivo pagato (lire 2.000) – il Ministro delle finanze, fra l'altro, informava che «le istruzioni impartite con direttiva generale del 26 febbraio 1997 sull'azione amministrativa e la gestione per l'anno 1997 pongono come obiettivo la riduzione dei controlli sugli aspetti formali al fine di concentrare l'azione prevalentemente sulle verifiche alle imprese di grandi e medie dimensioni... Si rileva inoltre che con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1996, n. 696, recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, è stato fra l'altro disposto che non sono soggette all'obbligo di certificazione le cessioni effettuate da venditori ambulanti e, comunque, da parte di soggetti che esercitano senza attrezzature il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali... Più in generale – si leggeva ancora nella risposta del Ministro delle finanze – si osserva che il sistema sanzionatorio non penale in materia tributaria è attualmente oggetto di revisione organica e di completamento, in attuazione di delega legislativa recata dall'articolo 3, comma 113, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegata alla finanziaria per il 1997)»;

che la risposta del Ministro delle finanze era completata da un elenco di grandi aziende sottoposte ad accertamenti tributari,

si chiede di conoscere se la regolamentazione in fatto di ricevute fiscali e di controlli tributari su vendite ed acquisti – regolamentazione che giornali, radiogiornali e telegiornali hanno a lungo enfatizzato insistendo su una presunta accentuazione dei controlli su ricevute fiscali anche operazioni di infimo valore – è conforme alle indicazioni della direttiva generale del 26 febbraio 1997 sull'azione amministrativa e la gestione per l'anno 1997 e al disposto del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1996, n. 696.

(4-09301)

LAURO, BALDINI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il giornalista RAI, Luigi Necco, durante le scorse elezioni amministrative, si è presentato come capolista del Pds a Napoli ed attualmente è consigliere comunale della città;

che egli guida di diritto la schiera dei politici in situazione di incompatibilità in quanto, da RAI Tre, continua ad osannare il sindaco di Napoli Bassolino e a tesserne le lodi;

che la sinistra partenopea insorse all'indomani della paventata candidatura a sindaco di Napoli dell'attuale presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ermanno Corsi;

che i giornalisti del servizio pubblico radiotelevisivo, che ricoprono cariche elettive, dovrebbero astenersi dalle prestazioni in video ed in voce o, quanto meno, dedicarsi ad attività professionali che non possano avere attinenza o correlazione con questioni politiche;

che nel codice di autoregolamentazione RAI è prevista una «aspettativa comunale» che prevede l'obbligo, per i consiglieri comunali giornalisti RAI, di astenersi da determinate prestazioni professionali;

che il presidente della Commissione di vigilanza sulla RAI, Francesco Storace, ha dichiarato di aver inoltrato al direttore generale Franco Iseppi una richiesta di chiarimenti, peraltro a tutt'oggi inevasa, sulla base del codice di autoregolamentazione che esiste in RAI,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per risolvere la questione, nell'interesse degli ascoltatori che hanno diritto all'obiettività dell'informazione e non possono tollerare che un giornalista lavori su temi politici, strettamente attinenti all'amministrazione napoletana, dopo essere stato eletto in consiglio comunale.

(4-09302)

RUSSO SPENA, MANZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che gli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione impongono al Governo di operare rispettando costantemente i criteri di equità e di giustizia sociale;

che nella categoria dei pensionati statali risultano invece permanere gravi sperequazioni: la legge n. 724 del 23 dicembre 1994, infatti, ha concesso, a partire dall'ottobre 1995 ai pensionati ex dipendenti statali non dirigenti, un lieve aumento delle pensioni ai sensi della legge n. 59 del 1991, ma non ha affatto affrontato il problema relativo alle pensioni d'annata degli statali;

che non è stata stabilita la concessione del 33 per cento di acconto dal 1996 e dal 1997 e neppure del 34 per cento dal 1998, imponendo la perequazione delle suddette pensioni, secondo quanto in atto per le pensioni dei dirigenti militari e civili dello Stato;

che i marescialli maggiori delle Forze armate a riposo dal 1967, con oltre 40 anni di servizio e con i benefici di guerra, percepiscono ad oggi circa 2.300.000 lire nette al mese, mentre i pari grado a riposo dal settembre 1995, grazie al raggiungimento del settimo livello-*bis*, percepiscono circa 3.600.00 lire mensili nette,

si chiede di conoscere se non si ritenga di dover optare con prontezza e sollecitudine per evitare il protrarsi di questa ingiusta e immotivata discriminazione.

(4-09303)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-01552, dei senatori Mantica e Caruso Antonino, sulla tutela paesaggistica del comune di Gardone Riviera (Brescia);

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01553, del senatore De Luca Michele, sulle prestazioni di ossigenoterapia iperbarica;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-01551, del senatore Lubrano di Ricco, sulla realizzazione del raccordo sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

